

**ATTI PARLAMENTARI**

**X LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXVI**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

### **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA) NELL'ANNO 1986**

*(Articolo 1, quarto comma , della legge 14 agosto 1982, n. 610)*

**Presentata dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(PANDOLFI)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 30 dicembre 1987**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

INTRODUZIONE .....	Pag.	11
SETTORE CEREALI .....	»	13
Commercializzazione .....	»	14
Integrazione prezzo grano duro .....	»	37
Forniture in aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo .....	»	46
– azioni nazionali .....	»	46
– azioni comunitarie .....	»	63
SETTORE GRASSI DI ORIGINE VEGETALE .....	»	65
Commercializzazione dell'olio d'oliva .....	»	65
Aiuto alla produzione dell'olio di oliva .....	»	72
Aiuto alla produzione dei semi di soia .....	»	81
Aiuto comunitario per i semi oleosi .....	»	84
Aiuto al consumo dell'olio d'oliva .....	»	85
Schedario oleicolo .....	»	89
SETTORE CARNI .....	»	91
Intervento diretto .....	»	92
Ammassi privati .....	»	105
Carni ovine e caprine .....	»	108
Premio al mantenimento delle vacche nutrici .....	»	112
Premio alla nascita dei vitelli .....	»	115
SETTORE LATTIERO-CASEARIO .....	»	120
Interventi nazionali .....	»	120
Applicazione di regolamenti comunitari .....	»	125
a) Misure di sostegno alla produzione .....	»	125
– aiuti al latticello liquido .....	»	125
– aiuti al latte scremato in polvere .....	»	127
– aiuti al burro e burro concentrato destinati alla fabbrica- zione di prodotti della pasticceria, di gelati o di altri prodotti alimentari .....	»	130
– aiuti ai piccoli produttori di latte .....	»	131
b) Misure a sostegno del mercato .....	»	133
1) ammassi privati .....	»	134
– formaggi grana .....	»	134
– formaggio provolone .....	»	136
– formaggio pecorino romano .....	»	136
– burro .....	»	137


## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Ammassi pubblici .....	Pag. 137
- burro .....	» 137
- latte scremato in polvere .....	» 138
c) Misure comunitarie a carattere sociale .....	» 139
1) Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro, alle Forze Armate e corpi assimilati allo Stato ...	» 139
2) Partecipazione alla distribuzione di latte e/o prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole .....	» 140
3) programmi di corresponsabilità .....	» 143
SETTORE VITIVINICOLO .....	» 145
Aiuti al magazzinaggio privato .....	» 145
Aiuti a i mosti concentrati .....	» 147
Aiuti per l'utilizzazione di uve .....	» 148
Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione .....	» 149
Gestione alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria .....	» 150
Intervento nazionale per i prodotti ottenuti dalla distillazione di frutta e patate .....	» 151
SETTORE DISTILLAZIONE DEI VINI .....	» 159
Aiuti comunitari alle distillazioni .....	» 159
Interventi comunitari di acquisto e stoccaggio dell'alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie dei vini .....	» 162
Contributi nazionali alla distillazione .....	» 163
Interventi nazionali di acquisto e stoccaggio dei prodotti delle distillazioni facoltative .....	» 164
Smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite provenienti da interventi nazionali .....	» 166
Ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti eccedentari del settore vi- tivicolo .....	» 170
SETTORE FORAGGI ESSICCATI, SEMENTI FORAGGERE, FAVE, FAVETTE, PISELLI, LUPINI DOLCI E BACHICOLTURA .....	» 171
Aiuti ai foraggi essiccati .....	» 171
Aiuti alle sementi di base e certificate .....	» 171
Aiuti alle fave, favette, piselli e lupini dolci .....	» 172
Aiuti alla bachicoltura .....	» 173
SETTORE ZUCCHERO .....	» 174
Acquisto comunitario .....	» 174
Aiuto nazionale .....	» 175
SETTORE PRODOTTI ITTICI .....	» 176
Compensazioni finanziarie alle organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita .....	» 177
Premi di riporto speciale per sardine ed acciughe .....	» 178
Aiuti all'ammasso privato .....	» 179
Indennità di compensazione a favore dei produttori di tonno ...	» 180

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Premi di riporto per taluni prodotti della pesca .....	Pag. 180
Indennità compensativa in favore dei trasformatori di sardine del Mediterraneo in conserve .....	» 180
SETTORE TABACCO GREGGIO .....	» 182
Erogazione premio .....	» 183
Intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli .....	» 186
Aiuto speciale a favore di operatori tabacchicoli colpiti dal sisma del novembre 1980 .....	» 191
Rapporti tributari per l'IVA .....	» 191
Rapporti con la Comunità Europea .....	» 192
Rapporti con lo Stato .....	» 193
Osservazioni finali .....	» 194
SETTORE ORTOFRUTTICOLO .....	» 195
Interventi comunitari .....	» 196
1) Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato .....	» 196
2) Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della CEE .....	» 205
3) Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale .	» 208
4) Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	» 210
Interventi nazionali .....	» 222
1) Ritiri di ortaggi dal mercato .....	» 222
2) Ritiro di pesche nettarine .....	» 225
3) Ammasso pubblico delle patate .....	» 226
4) Ammasso pubblico olive da mensa Nocellara del Belice .....	» 228
APPLICAZIONE DELL'IVA .....	» 230

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'AIMA PER IL 1986

I L C I P E

VISTA la legge 8 novembre 1986 n. 752 concernente l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

VISTA la legge 14 agosto 1982 n. 610 concernente il riordino della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

VISTO in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge stessa, in base al quale il CIPE deve approvare, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sulla attività svolta dall'AIMA, da trasmettere al Parlamento;

VISTA la nota n.7683/S dell'11 settembre 1987 con la quale il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste trasmette la Relazione relativa all'anno 1986 corredata da una nota riassuntiva e da elementi di informazione sulla politica agricola comunitaria;

VISTO il parere favorevole sulla relazione, che il Comitato Consultivo Nazionale dell'AIMA, di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 15 maggio 1987;


UDITA la relazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

D E L I B E R A

E' approvata, per l'inoltro al Parlamento, la Relazione sull'attività svolta dall'AIMA nel 1986.

Roma addì 22 ottobre 1989.

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(On. Dott. Emilio Colombo)



PAGINA BIANCA



AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

(A.I.M.A.)

RELAZIONE SULL 'ATTIVITA' SVOLTA DALL 'AZIENDA

NELL 'ANNO 1986

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A. NELL'ANNO 1986

=====

Durante l'anno 1986 l'A.I.M.A. ha dovuto, oltre a svolgere i suoi compiti istituzionali in attuazione della regolamentazione comunitaria di mercato e dei programmati interventi nazionali approvati dal CIPAA, far fronte a situazioni di emergenza derivanti da cause eccezionali quali la vicenda dell'adulterazione dei vini, l'insorgenza e la propagazione dell'afta epizootica in molte Regioni italiane e le conseguenze dell'incidente nucleare di Chernobyl.

In presenza delle ricordate evenienze straordinarie la tempestività degli interventi è stata assicurata ricorrendo alle procedure per la realizzazione di specifici programmi previste dall'art. 1 della legge di riordino dell'Azienda; procedure che si sono confermate come strumento di notevole semplicità e rapidità per modo da garantire una pronta ed appropriata risposta alle esigenze postesi.

Non sembra qui opportuno esporre dettagliatamente quanto è stato in concreto posto in essere dall'A.I.M.A. in riferimento alle tre emergenze sopra indicate in quanto per motivi di metodo gli interventi realizzati sono illustrati nelle parti della presente relazione che riguardano i settori di attività interessati e cioè i vitivinicoli, le carni, i lattiero-caseari e gli ortofrutticoli, alle quali si rinvia per una più completa cognizione di quanto attuato dall'Azienda per far fronte alle esigenze sorte.

Sembra però opportuno subito porre in evidenza che la realizzazione degli interventi in questione, i quali si sono aggiunti, come già ricordato, ai numerosissimi adempimenti connessi all'attuazione dei compiti istituzionalmente già affidati all'A.I.M.A., ha comportato un ulteriore aggravio lavorativo per l'esiguo contingente di personale in forza presso l'Azienda; a questo riguardo non si può non sottolineare l'impegno prestato da tutti coloro che lavorano nell'A.I.M.A. e in presenza di una situazione caratterizzata da un gravoso carico lavorativo e di una struttura purtroppo ancora invariata per quanto riguarda la consistenza numerica dell'organico.

Gli interventi posti in essere per far fronte alle tre esigenze pur avendo esplicato nel corso del 1986 nei confronti dei destinatari gli effetti programmati avranno riflessi anche per l'anno successivo quando verranno completate alcune fasi procedurali necessarie per la integrale realizzazione del complesso delle misure varate; pertanto si potrà avere una visione organica dell'intero operato dell'Azienda in queste materie con la relazione sull'attività dell'A.I.M.A. per il 1987.

Come premessa di carattere generale alle parti relative ai vari settori di attività, si forniscono alcuni generalissimi dati finanziari riguardanti l'anno in questione.

L'attività erogatrice dell'A.I.M.A. nell'anno 1986 si compendia nei seguenti dati finali:

- a carico dei fondi comunitari	3.430,3 miliardi
- a carico dei fondi nazionali	1.653,8 miliardi
- per aiuti alimentari comunitari	8,7 miliardi

---

per un totale di 5.092,8 miliardi

Da un raffronto con il consuntivo dell'anno precedente si evidenzia :

- una minore utilizzazione del 16,6% delle risorse comunitarie verificata essenzialmente in due settori: quello ortofrutticolo e quello dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva;
- una ridotta utilizzazione (- 20%) dei fondi nazionali per le attività di commercializzazione (spese connesse);
- un sensibile aumento delle erogazioni a carico dei fondi nazionali per interventi approvati dal CIPAA (+ 55,5%).

Dalle pagine che seguono, relative a ciascun settore di intervento, si ricavano gli elementi che hanno determinato gli scostamenti più sensibili tra le erogazioni dell'anno 1986 rispetto all'anno precedente.

#### SETTORE DEI CEREALI

Come negli anni precedenti, per questo settore, nel corso del 1986, è stata ampiamente applicata sia la normativa nazionale che quella comunitaria. Il campo di attività si è distinto in tre filoni: commercializzazione dei prodotti cerealicoli, erogazione di aiuti e fornitura di prodotti ai Paesi in via di sviluppo.

1) COMMERCIALIZZAZIONE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore dei cereali discende da quella attribuita dai regolamenti comunitari agli organismi di intervento. L'importanza del settore trova conferma nel fatto che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita; dopo di allora essa è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di organismo di intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo di intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granturco, all'avena e alla segale.

Gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi e secondo le specifiche norme fissate dalla Commissione delle Comunità europee.

Un elemento collegato al regime dei prezzi è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfettario per le quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione (la cosiddetta indennità di compensazione). Tale provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle Imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detentori, nel mese di maggio, vale a dire al

termine del periodo dei riporti.

A tale proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento vengono fissate maggiorazioni mensili, che hanno lo scopo di impedire la pressione che si esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente gli approvvigionamenti per la maggior parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi.

Uno di essi è il prezzo indicativo, cioè quello ritenuto adeguato per la zona più deficitaria della Comunità e individuato in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede di importazione, alla frontiera esterna della Comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai Paesi terzi non possano essere offerti sul mercato interno della Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello smaltimento, dà la precedenza ai cereali comunitari. Per la campagna di commercializzazione 1986/87, che è in corso al termine dell'anno 1986 cui si riferisce la presente relazione, i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nell'allegata tabella unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni mensili.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREZZI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1986/87

(a quintale e al netto di I.V.A.)

<u>GRANO TENERO</u>	<u>E.C.U. (*)</u>	<u>LIT.</u>
- Prezzo indicativo	25,616	39.423,024
- Prezzo di intervento qualità panificabile	18,303	28.168,31
- Prezzo di intervento	17,944	27.615,816
- Prezzo di soglia o di entrata.	25,081	38.599,659
 <u>GRANO DURO</u>		
- Prezzo indicativo	35,770	55.050,030
- Prezzo di intervento unico (1)	29,960	46.108,410
- Prezzo di soglia o di entrata	35,235	54.226,665

I prezzi riportati nella precedente tabella sono stati fissati con riferimento a quelli espressi in E.C.U. con lievi ritocchi rispetto a quelli della campagna 1985/86, per cui l'aumento monetario reale che tali prezzi hanno avuto nel nostro paese è da attribuire quasi esclusivamente al valore dell'E.C.U. che è passato da f 1.432 a f 1.539.

La regolamentazione di mercato per la campagna 1986/87 ha subito però

---

(\*) 1 E.C.U. = Lit. 1.539 (Regg. CEE n. 1.333/86).

(1) Riferito a prodotto della varietà "Cappelli" ed assimilati.  
Per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate (Regg. CEE nn. 279/78 e 652/79)

	<u>E.C.U.</u>	<u>Lit.</u>
- Grifoni	5	7.695.-
- Timilie, marzuoli e neri di Sicilia	2,5	3.847.500
- Durtal, Rikita e Tomclair	5	7.695.-



delle sostanziali ed innovative modificazioni giustificate ognuna da precise motivazioni di ordine economico. La motivazione di fondo è comunque costituita dal fatto che le produzioni cerealicole comunitarie si sono sviluppate ad un ritmo più rapido dei consumi nella comunità, e degli sbocchi sui mercati mondiali, con un aggravio di oneri finanziari e difficoltà di gestione e dei mercati tali da compromettere il futuro della politica agricola comune. La prima misura adottata quindi dalla Comunità è stata quella di applicare un prelievo di corresponsabilità ai cereali prodotti nella Comunità nella speranza di pervenire ad un migliore equilibrio di mercato e a un controllo della crescita della produzione. Il prelievo di corresponsabilità fissato per la campagna attuale a f 828/qla verrà poi fissato anno per anno per tener conto dei vari elementi che permettono di definire la produzione, e delle importazioni dei prodotti sostitutivi dei cereali.

Contemporaneamente si è proceduto ad una modifica del regime di sostegno dei prezzi e a un adeguamento dei meccanismi d'intervento al fine di ottenere un rapporto più soddisfacente tra l'offerta e la domanda sul mercato dei cereali e del grano tenero in particolare. Per quest'ultimo cereale infatti il regime precedente fissava un prezzo di riferimento superiore al prezzo d'intervento e per il prodotto avente caratteristiche di panificabilità. Le esigenze troppo modeste richieste per l'idoneità alla panificazione e il prezzo di riferimento troppo alto hanno però incoraggiato eccessivamente la produzione di questi cereali. Per ovviare a ciò si è deciso per la campagna 1986/87 di abolire il prezzo di riferimento e fissare il prezzo d'intervento per le qualità panificabili con possibilità di concedere abbuoni per quel prodotto di qualità superiore, in modo da favorire le produzioni di qualità.

Un'ultima e fondamentale innovazione è costituita dalla limitazione

temporale delle operazioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento dei cereali offerti all'intervento. La motivazione di tale misura è motivata dall'osservazione che, in una situazione di mercato eccedentario e di regresso dei prezzi di mercato, la possibilità permanente di conferire cereali all'intervento costituisce troppo spesso lo sbocco naturale, fin dall'inizio della campagna, del prodotto. Molti operatori non sono quindi obbligati a provvedere essi stessi alla commercializzazione dei loro prodotti mentre è opportuno incoraggiarli a cercare più attivamente dei collocamenti sui mercati sin dall'inizio della campagna togliendo la possibilità di ricorso all'intervento. In pratica si è deciso che in via graduale l'intervento è possibile dal 1 Ottobre al 30 Aprile con pagamento del prodotto conferito tra il 90' e il 120' giorno dal conferimento stesso e che per l'Italia i conferimenti sono anticipati al 1 agosto di ogni anno ma con conseguente allungamento dei termini di pagamento che per quei due mesi sono fissati fra il 120' e il 150' giorno dal conferimento.

Nel corso del 1986 i rapporti A.I.M.A./Assuntori hanno trovato la loro più completa razionalizzazione nel quadro delle norme connesse all'attuazione dell'Albo degli assuntori previsto dalla legge 610/82 relativa al riordino dell'A.I.M.A..

Così come previsto dalla citata legge e dal D.M. 14 aprile 1984 istitutivo dell'Albo degli assuntori si è provveduto ad affidare l'incarico di assuntore solo agli operatori scelti fra quelli iscritti all'Albo medesimo. La scelta è avvenuta con il criterio di assicurare la completa attuazione delle operazioni d'intervento in tutto il territorio nazionale avuto riguardo alla molteplicità degli operatori iscritti. Ne è risultato, pertanto, che i centri di intervento regionali sono proporzionati alle effettive esigenze di conferimento e gli stessi sono messi a disposizione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prioritariamente da cooperative ed associazioni e parallelamente da altri operatori in forma societaria.

Su un piano strettamente operativo si è provveduto ad affidare l'incarico per la campagna 1986/87 a quegli assuntori che avevano già operato per la precedente campagna e successivamente ad altri assuntori iscritti all'Albo assuntori ed i cui impianti erano ubicati nelle regioni Piemonte, Basilicata, Emilia, Lazio, Puglia e Campania.

Si è reso necessario affidare l'incarico a questo secondo gruppo di assuntori al fine di assicurare una più completa disponibilità di strutture ricettive in quelle zone ove avvengono maggiori conferimenti all'intervento.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi del rapporto di assuntoria si è fatto riferimento alle condizioni generali riportate nel D.M. 14 aprile 1984 e per quanto riguarda i compensi sono rimasti invariati quelli fissati per la campagna 1985/86. I compensi massimi fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. per le varie operazioni sono stati i seguenti:

- compenso operazioni entrata grano            £.    4.050/Tonn.
- compenso operazioni uscita grano            £.    5.200/Tonn.
- compenso operazioni conservazione grano    £.    2.050/Tonn/mese

Gli operatori con i quali l'A.I.M.A. ha stipulato i contratti di assuntore sono, poi, quelli sottoelencati con le relative capacità ricettive messe a disposizione, le circoscrizioni regionali di operatività, così come risultano iscritti nell'Albo assuntori:

- |  |          |       |           |
|--|----------|-------|-----------|
| 1 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI<br>Soc. Coop. a.r.l. - ROMA - | ITALIA   | Tonn. | 1.800.000 |
| 2 - MONFER S.p.a.<br>- CUNEO -   | PIEMONTE | Tonn. | 35.000    |

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 - PODELLA CALABRO MANGIMI S.r.l. - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	Tonn.	35.000
4 - SILOS DI GENOVA S.p.a. - GENOVA -	LIGURIA LOMBARDIA VENETO EMILIA	Tonn.	140.000
5 - VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.a. - GENOVA -	EMILIA	Tonn.	16.000
6 - CEREAL TOSCANA S.p.a. - FUCECCHIO (PT) -	TOSCANA	Tonn.	36.000
7 - SILOS GRANARI DEL CANDIANO S.p.a. - RAVENNA -	EMILIA	Tonn.	30.000
8 - MANTOVANI OTELLO & C. S.p.a. - VERONA -	VENETO	Tonn.	60.000
9 - Soc. Coop. a.r.l. GARRASIA - GELA (CL) -	SICILIA	Tonn.	37.000
10 - SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.p.a. - RAVENNA -	SICILIA	Tonn.	124.000
11 - PAGNAN S.p.a. - PADOVA -	VENETO	Tonn.	90.000
12 - SILOS LIVORNESI S.p.a. - NAPOLI -	TOSCANA	Tonn.	20.000
13 - ITALIANA OLII E RISI S.p.a. - RAVENNA -	EMILIA	Tonn.	30.000
14 - F.LLI AMBROSIO S.p.a. - NAPOLI -	CAMPANIA	Tonn.	42.000
15 - ITALSILOS S.p.A. - NAPOLI -	PUGLIA	Tonn.	260.000
16 - ARCURI ANTONIO MANSUETO - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	Tonn.	7.000
17 - CO.M.A.C.ER. S.r.l. - BAGNACAVALLO (RA)	EMILIA	Tonn.	4.000
18 - SOC. COOP. AGR. ANTICA SCHERA S.r.l. - CORLEONE (PA) -	SICILIA	Tonn.	9.000
19 - NUOVA DAUNIA S.p.a. - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	Tonn.	13.000
20 - F.LLI SALVATORE E FRANCESCO ESPOSITO S.n.c. - CROTONE (CZ) -	CALABRIA	Tonn.	13.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21 - INDUSTRIE E SILOS DEL LEVANTE S.p.a. - BRINDISI -	PUGLIA	Tonn.	30.000
22 - FARISEME DI POTITO FARINA - ASCOLI SATRIANO (FG) -	PUGLIA	Tonn.	6.000
23 - CONSORZIO COOPERATIVE PRODUTTORI AGRICOLTURA S.r.l. (C.C.P.A.) - RAVENNA -	ROMAGNA EMILIA	Tonn.	13.000
24 - MOLINO PASTIFICIO JOLLY S.n.c. - CODEGO (TV) -	VENETO	Tonn.	35.000
25 - INDUSTRIA SARDA MOLINI S.p.a. - CAGLIARI -	SARDEGNA	Tonn.	6.000
26 - SILOS DI ANCONA E LA SPEZIA S.p.a. - RAVENNA -	LIGURIA MARCHE	Tonn.	63.000
27 - COOPERATIVA AGRICOLA INTERCOMUNALE S.r.l. - ARGENTA (FE) -	EMILIA	Tonn.	10.000
28 - F.LLI MECORIO S.a.s. - PIANSANO (VT) -	LAZIO	Tonn.	7.000
29 - MOLITORIA TOSCANA S.p.a. - CHIUSI SCALO (SI) -	TOSCANA	Tonn.	10.000
30 - COOP. AGR. S. CARLO S.r.l. - ALIA (PA) -	SICILIA	Tonn.	1.500
31 - CEREAL SICULA COOP. AGR. MECC. IND. S.r.l. - CAMMARATA (AG) -	SICILIA	Tonn.	5.000
32 - S.E.M. MOLINI SARDI S.p.a. - CAGLIARI -	SARDEGNA	Tonn.	8.000
33 - SILOS DEL TIRRENO S.p.a. - ROMA -	TOSCANA	Tonn.	10.000
34 - SILOS E MANGIMI MARTINI S.p.a. - LONGIANO (FO) -	SARDEGNA	Tonn.	5.000
35 - SOLAGEM S.p.a. - TORRE ANNUNZIATA (NA) -	CAMPANIA	Tonn.	20.000
36 - DOKS CEREALI S.p.a. - RAVENNA -	EMILIA R.	Tonn.	15.000
37 - U.N.A.C.E. - UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE CEREALICOLTORI S.r.l. - ROMA -	BASILICATA LAZIO PUGLIA	Tonn.	87.000

38 - SILO SUD S.r.l.  
- MATERA -

BASILICATA Tonn. 5.000

Sul piano economico il rapporto A.I.M.A./Assuntori ha continuato a svilupparsi sugli schemi del 1985, conseguenti questi ultimi alle innovazioni recate dalla norma comunitaria relativa al pagamento del grano conferito. La Commissione delle Comunità Europee ha infatti stabilito che il grano conferito debba essere pagato nel periodo compreso fra il 90' e il 120' giorno dalla presa in carico del prodotto stesso da parte del centro d'intervento o addirittura tra il 120' e il 150' se conferito nei mesi di agosto e settembre. Tale norma ha determinato una riduzione reale del prezzo d'intervento di circa il 4%, tenuto conto dei tassi d'interesse corrente in relazione al termine di pagamento posticipato rispetto alla campagna del grano.

Così come per la decorsa campagna anche per quella 1986/87 l'A.I.M.A. provvede a versare all'assuntore, su apposito conto corrente bancario vincolato, le somme occorrenti al pagamento del grano che viene man mano conferito. In questa maniera si verifica che maturino interessi a favore dell'A.I.M.A. sulle somme versate ma che non possono essere utilizzate per pagare il grano ai conferenti se non a partire dal termine stabilito.

Questo aspetto di carattere economico che solleva l'assuntore dalla necessità di dimostrare all'A.I.M.A. la disponibilità di capitali necessari a far fronte ai pagamenti connessi ai conferimenti di grano, non ha tuttavia evitato di accertare ugualmente le capacità finanziarie dell'assuntore unitamente a quelle di carattere tecnico relativamente alle strutture messe a disposizione.

Una ulteriore garanzia delle somme affidate dall'A.I.M.A. agli assuntori, per il pagamento del grano conferito è prevista la presentazione di apposita cauzione pari al 35% del valore del prodotto preso a carico. Tale norma si applica, però, solo agli enti diversi dalle cooperative,

consorzi e associazioni e ciò al fine di confermare la priorità che l'A.I.M.A. deve assicurare a tali ultimi enti nell'affidamento dell'assuntoria così come previsto dalla legge 610/82.

A titolo informativo si indica il dato provvisorio, in quanto ancora in corso di definizione, relativo agli interessi maturati a favore dell'A.I.M.A., nella campagna 1985/86 sui conti acquistati aperti presso i vari assuntori. Gli interessi maturati e versati all'A.I.M.A. per tale titolo ammontano ad oltre f. 1.200.000.000==

Nel corso del 1986 le operazioni d'intervento hanno riguardato esclusivamente i conferimenti di grano duro ed hanno raggiunto il livello di circa Tonn. 305.000 di cui Tonn. 240.000 acquistate nello scorcio iniziale della campagna 86/87 e il restante quantitativo in quello finale della campagna 85/86. I maggiori quantitativi conferiti a partire da agosto in poi sono da ricollegarsi alla situazione di mercato che presentava uno squilibrio di domanda ed offerta con prezzi tendenti al ribasso e tali da far ritenere conveniente il ricorso alla garanzia comunitaria anche se penalizzata dagli allungati termini di pagamento. I quantitativi conferiti sarebbero stati anche superiori se non vi fosse stata la mancanza di requisiti minimi per molte partite di prodotto offerte.

Per quanto riguarda le operazioni di vendita di grano provenienti dalle scorte si ricorda che nel 1986 ne sono stati effettuate per circa tonn. 220.000.

Le vendite più importanti sono state effettuate con obbligo di esportazione nei paesi terzi e hanno riguardato circa Tonn. 120.000. Tali vendite effettuate sulla base della regolamentazione comunitaria e con il sistema della gara, vengono stabilite direttamente dalla Commissione CEE che fissa il livello di prezzo accettabile. Tale prezzo è infatti fissato al livello dei prezzi mondiali del grano duro e tenuto conto dell'even-

tuale restituzione già fissata per il paese destinatario. Le vendite per esportazioni nei paesi terzi sono il mezzo migliore di smaltimento degli stocks, in quanto non determinano alcun riflesso sul mercato comunitario anche se il loro costo risulta notevole per le casse del FEOGA attese le notevoli differenze tra i prezzi di acquisto e quelli di cessione; in ogni caso si può ricordare che tale costo, anche se con diverse imputazioni, è uguale a quello che la comunità sopporta per le esportazioni di grano dal libero mercato, sostenute dalla corresponsione delle relative restituzioni.

Le vendite sul mercato interno hanno riguardato un piccolo quantitativo di circa tonn. 100.000 e sono avvenute all'inizio dell'anno 1986 e cioè nel momento in cui viene ad esaurirsi il raccolto della precedente campagna.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alle gare effettuate e i movimenti complessivi di entrata ed uscita. (Tab. A, B e C).

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda la corresponsione agli assuntori del controvalore dei prodotti conferiti all'intervento, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori stessi per la effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione nei termini esposti alla Comunità europea che, attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento delle spese sostenute, evidenzia i seguenti elementi fondamentali:

- spese acquisto tonn. 305.502.548 di grano duro	£. 148.098.168.108
- ricavi vendite tonn. 220.290.944	£. 79.891.461.651
- spese di entrata, uscita e conservazione	£. 23.927.549.400



- spese di finanziamento £. 25.163.922.374

La regolamentazione comunitaria di mercato pur riguardando tutte le specie cerealicole trova una sua concreta operatività per quanto riguarda l'Italia, solo per il frumento duro e quello tenero della qualità panificabile.

Le vicende riguardanti quest'ultimo prodotto hanno rivestito una particolare importanza atteso l'elevato livello delle scorte esistenti negli altri Paesi comunitari. Nel nostro Paese il mercato del grano tenero panificabile, peraltro di buona qualità, si attesta su un livello di prezzo al di sopra del prezzo di intervento e quindi non abbisogna della garanzia fissata a tale livello dalla regolamentazione comunitaria di mercato. Nel corso del 1986 si è provveduto pertanto solo alla vendita di alcuni piccoli quantitativi di grano tenero e ciò al fine di assicurare un minimo di movimentazione alle scorte stesse. Nella tabella che segue sono registrati i relativi dati. (Tab. D)

Nel corso del 1986 si è proceduto al trasferimento dalle scorte dell'organismo d'intervento britannico di tonn. 300.000 di grano tenero destinato all'alimentazione del bestiame. Il trasferimento stesso è stato effettuato per andare incontro alla particolare situazione deficitaria del mercato dei cereali foraggeri esistente in Italia in conseguenza del cattivo andamento dei raccolti. La richiesta italiana avanzata sin dal mese di ottobre 1985 ha trovato però accoglimento da parte degli organi comunitari solo a marzo del 1986 e pertanto la messa a disposizione del cereale è avvenuta nel momento in cui gli allevatori avevano a disposizione i primi raccolti di orzo della nuova campagna di commercializzazione.

Nell'arco di pochi mesi si è dovuto pertanto concentrare l'intera operazione consistente nel trasferimento del prodotto e nella sua messa in

vendita sul mercato italiano atteso che tale ultima operazione doveva avvenire, per disposizione regolamentare, entro il 30/6/86. Il limite temporale così ristretto ha costretto l'A.I.M.A. a porre in vendita il frumento non appena scaricato nei silos portuali e in taluni casi anche nel momento dell'arrivo delle navi nei porti. Tutto ciò ha consentito peraltro una notevole riduzione dei tempi di giacenza e una conseguente riduzione delle spese di stoccaggio. Sul piano operativo occorre evidenziare come le procedure amministrative e tecniche messe a punto da parte dell'A.I.M.A. hanno consentito di realizzare l'intera operazione nei tempi previsti e con piena soddisfazione degli allevatori e di tutti gli operatori del settore. La mancata vendita di tutto il prodotto entro il termine del 30/6/86 è da attribuire unicamente al fatto che le capacità di assorbimento risultavano sproporzionate rispetto ai tempi a disposizione per l'utilizzo e alle quantità disponibili. In ogni caso il residuo quantitativo non ceduto alle speciali condizioni stabilite dallo CEE è stato successivamente posto in vendita, sempre come grano tenero per alimentazione del bestiame, e quindi a prezzi convenienti per gli allevatori.

Le operazioni di trasferimento di 300.000 tonn. di grano tenero per l'alimentazione del bestiame sono state affidate mediante gara pubblica e previa ripartizione dell'intero quantitativo in 4 lotti di circa tonn. 75.000 ciascuno.

Nella tabella che segue sono riportati per ciascun lotto i quantitativi trasportati e le relative spese sostenute e che fanno carico alla sezione orientamento del FEOGA.

I Lotto

Tonn. prese in carico 72.575,400

Tonn. consegnate nei magazzini AIMA 71.794,780

Compenso trasferimento £ 39.630/Tonn. pari a £ 2.616.824.745,

I.V.A. £ 584.427.610

Diritti doganali £ 3.956.050

II Lotto

Tonn. prese in carico 76.795,990

Tonn. consegnate nei magazzini AIMA 76.277,075

Compenso trasferimento £ 40.630/Tonn. pari a £ 2.957.307.700

I.V.A. £ 508.646.680

Diritti doganali £ 4.307.670.

III Lotto

Tonn. prese in carico 75.357.370.

Tonn. consegnate nei magazzini AIMA 75.009,753

Compenso trasferimento £ 42.733/tonn. pari a £ 3.106.608.079

I.V.A. £ 506.003.910

Diritti doganali £ 6.120.490

IV Lotto

Tonn. prese in carico 75.257,790

Tonn consegnate nei magazzini AIMA 75.299,676

Compenso trasferimento £ 42.290/tonn. pari a £ 3.176.163.005

I.V.A. £ 503.975.750

Diritti doganali £ 7.509.340.

Per quanto riguarda le vendite di tale prodotto, esse sono riportate nelle seguenti tabelle con l'avvertenza che le vendite effettuate sino al 30 giugno 1986 riguardano esclusivamente il grano tenero trasferito dall'organismo d'intervento britannico mentre quelle effettuate successivamente comprendono anche partite di grano tenero già negli stocks dell'AIMA ma aventi comunque caratteristiche atte all'eliminazione del bestiame. (Tab. E; Tab. F)

Il riepilogo dei movimenti mensili di entrata e di uscita del frumento tenero è riportato nell'allegato prospetto, ove, peraltro, i movimenti stessi riguardano esclusivamente il prodotto destinato all'alimentazione del bestiame. (Tab. G)

La relazione dell'attività dell'AIMA nel settore dei cereali per la campagna 1986 non comprende le operazioni relative alla concessione dell'indennità di compensazione in quanto tale aiuto non ha trovato applicazione per effetto della riduzione che hanno subito i prezzi comunitari nel passaggio dalla vecchia alla nuova campagna.

Al settore cereali è stato poi attribuito un ulteriore è più gravoso incarico riguardante il pagamento della restituzione alla produzione per l'amido e la fecola di patate impiegate nella produzione di taluni prodotti.

Con regolamenti (CEE) n. 1010/86 e 2169/86 è stata stabilita la concessione di tale restituzione e le modalità per l'ottenimento del pagamento di tale restituzione. Solo con decreto del 30.12.86, emanato di concerto dal Ministro dell'Industria, della Agricoltura e delle Finanze, è stato stabilito che al pagamento di tale restituzione provvede l'AIMA sulla base dei compiti affidati all'AIMA stessa dalla legge 610/82 e pertanto a partire da tale data si è iniziato a predisporre e formulare le necessarie

strutture e procedure e tutto ciò quindi sarà oggetto della relazione al Parlamento per il 1987.

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

GRANO DURO DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE

GARA	QUANTITA' POSTA IN VENDITA TONN.	QUANTITA' AGGIUDI- CATA TONN.	QUANTITA' RESIDUA	DESTINAZIONE
22/1/86	50.112,429	10.045,196	40.067,233	Russia
22/1/86	40.067,233	15.262,429	24.804,804	Russia
9/1/86	174.804,795	50.000,003	124.804,795	Tunisia
23/4/86	124.804,795	10.000,000	114.804,795	Russia
14/5/86	114.804,795	27.000,000	87.804,795	Russia
4/6/86	87.804,795	820,000	86.984,795	Svizzera
TOTALE		113.127,629		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

## ESITI GARE TENUTESI NEL 1986

GRANO DURO PER IL MERCATO INTERNO

GARA	QUANTITA' IN VENDITA		QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA
	TONN.	N. off.	TONN.	N. off.	TONN.	TONN.	
25/3/86	150.000,000	103	38.006,864	60	25.704,027	124.295,973	
4/4/86	124.984,804	98	75.762,156	71	63.336,107	61.649,057	
16/4/86	61.649,057	43	25.633,777	27	15.833,777	45.815,280	
30/4/86	45.815,280	4	2.755,039	4	2.755,039	43.060,241	
14/5/86	42.371,050	37	10.244,755	36	9.050,961	33.320,089	
28/5/86	33.320,089	2	1.100,000	2	1.100,000	32.220,089	
			TOTALE		117.779,911		

Tabella C

ALLEGATO VI  
TABELLA I  
SITUAZIONE E MOVIMENTI DEGLI AMMASSI PUBBLICI

Prodotto FRUM. DURO

Mese	Giacenze all'inizio di ogni mese	Entrate all'ammasso	Uscite totali
Gennaio	964.246,830	42.444,564	500,000
Febbraio	1.003.259,394	11.567,419	---
Marzo	1.014.826,816	2.363,090	15.262,429
Aprile	1.001.927,474	14.534,932	66.832,921
Maggio	949.629,485	---	88.823,493
Giugno	860.765,992	---	40.637,032
Luglio	820.128,960	---	820,000
Agosto	819.308,960	31.853,900	---
Settembre	851.162,860	37.799,745	---
Ottobre	888.962,605	70.452,038	---
Novembre	959.414.643	28.964,190	---
Dicembre	988.378,833	---	---
<b>Totali</b>	<b>11.122.012,852</b>	<b>305.502,548</b>	<b>212.875,875</b>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella DESITI GARE TENUTESI NEL 1986GRANO TENERO PANIFICABILE

GARA	QUANTITA' IN VENDITA		QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA	
	TONN.	N. off.	TONN.	N. off.	TONN.		TONN.	
29/1/86	51.713,859	40	23.675,113	3	1.000,000		50.713,859	
12/2/86	50.713,859	12	11.180,008	5	2.579,190		48.134,669	
26/2/86	48.134,669	7	2.452,046	=	=		48.134,669	
12/3/86	48.134,669	6	3.206,200		2.406,346		45.728,323	
26/3/86	45.728,323	=	=	=	=		45.728,323	
TOTALE					5.985,536			

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella EESITI GARE TENUTESI NEL 1986GRANO TENERO TRASFERITO IN ITALIA A NORMA REG. CEE 231/86  
ASSEGNATO PER USO ZOOTECNICO

GARA	QUANTITA' IN VENDITA		QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA	
	TONN.	N. off.	TONN.	N. off.	TONN.		TONN.	
10/4/86	33.120,396	79	37.284,300	58	24.990,143		8.130,253	
15/4/86	200.000,000	147	52.323,330	130	46.143,620		153.856,300	
17/4/86	8.130,253	20	4.353,457	17	3.129,457		5.000,796	
22/4/86	153.856,380	100	42.270,000	97	40.586,660		113.269,720	
24/4/86	71.880,400	25	5.877,000	25	5.877,000		66.003,400	
29/4/86	106.603,053	60	25.024,000	60	25.024,000		81.579,053	
6/5/86	81.579,053	3	300,000	3	300,000		81.279,053	
8/5/86	71.880,400	1	60,000	1	60,000		71.820,400	
13/5/86	89.555,723	16	5.400,000	16	5.400,000		84.155,723	
15/5/86	71.820,400	11	3.900,000	11	3.900,000		67.920,400	
20/5/86	144.589,120	16	3.8000,000	16	3.783,340		140.805,780	
27/5/86	140.805,780	38	10.740,000	7	10.915,000		129.890,780	
3/6/86	129.890,780	3	1.620,000	3	1.620,000		128.270,780	
10/6/86	130.080,783	18	5.130,000	18	5.130,000		124.950,783	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella F

ESITI GARE TENUTESI NEL 1986GRANO TENERO NON PANIFICABILE

GARA	QUANTITA' IN VENDITA	QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA
	TONN.	N. off.	TONN.	N. off.	TONN.	TONN.
22/7/86	22.885,000	99	34.027,000	58	21.535,000	1.350,000
6/8/86	2.903,794	15	4.983,794	7	2.903,794	=
20/8/86	=		=		=	=
3/9/86	20.288,334	147	58.413,334	50	20.288,334	=
17/9/86	30.556,527	149	73.107,777		30.556,527	=
1/10/86	43.656,088	150	94.400,938	80	43.656,088	=
15/10/86	5.062,830	29	10.647,830	19	5.062,830	=
26/11/86	16.572,876	47	28.549,094	21	16.572,876	=

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella G

ALLEGATO VI  
TABELLA I  
SITUAZIONE E MOVIMENTI DEGLI AMMASSI PUBBLICI

Prodotto    FRUM.    TENERO

Mese	Giacenze all'inizio di ogni mese	Entrate all'ammasso	Uscite totali
Gennaio	65.381,672	---	---
Febbraio	65.381,672	---	1.017,869
Marzo	64.363,803	7.682,430	3.237,670
Aprile	68.808,563	178.674,466	13.927,050
Maggio	233.555,979	111.859,998	123.568,442
Giugno	221.847,535	---	41.661,830
Luglio	180.173,805	---	3.458,850
Agosto	176.714,955	---	19.244,545
Settembre	157.470,410	---	14.420,770
Ottobre	138.049,640	---	53.624,461
Novembre	84.425,179	---	26.375,262
Dicembre	58.039,917	---	13.355,079
<b>Totali</b>	<b>1.514.213,130</b>	<b>298.216,894</b>	<b>313.891,828</b>

## 2. EROGAZIONE INTEGRAZIONE GRANO

L'integrazione di prezzo al grano duro è stata istituita con la campagna agraria 1966/67 in base al Regolamento CEE 120/1967 del 13/6/1967 che all'art. 10 stabiliva l'erogazione di una integrazione commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulle quantità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

Ha lo scopo di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della comunità; il secondo -prezzo d'intervento- è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

La procedura di erogazione dell'integrazione di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agraria 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso dell'annata agraria e delle domanda di integrazione a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle commissioni stesse, dopo

gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili e integrazioni.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto.

Poichè tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4/7/1973 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui, dalla campagna agraria 1971/1972, si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'AIMA sulla base di appositi elenchi di produttori inviati dagli uffici ed enti che l'AIMA stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uopo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi che spedisce direttamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state apportate con il Regolamento CEE n. 1143/76 del 17/5/1976 che ha sostituito il precedente numero 120/1967 e successivamente con regolamento n. 2835/77 del 19/12/1977.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella corresponsione dell'aiuto al grano duro relativo alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in aziende a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'anno finanziario 1986 l'attività dell'ufficio si è estrinsecata nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1985 e nell'inizio di quelli relativi al grano duro di produzione 1986.

Per quanto riguarda il raccolto 1985, i cui termini di pagamento erano fissati al 30/4/1986, in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1986 l'importo erogato ammonta a Lire 189.581.258.885 e riguarda n. 223.960 produttori relativamente a Ha 1.262.656 di terreno seminato a grano duro.

Dato che i predetti pagamenti hanno avuto inizio nel mese di ottobre dello scorso anno, si ritiene opportuno sottolineare che i pagamenti complessivi dell'aiuto al grano duro di produzione 1985, come risulta dall'allegato prospetto distinto per regioni, ammontano a L. 272.258.610.270 e riguardano n. 312.949 produttori per 1.813.320 ettari.

Per quanto riguarda il raccolto 1986 le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 10 Ottobre 1985 e con successivo decreto ministeriale 4/6/1986 sono stati fissati gli importi dell'aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare n. 7 del 2 aprile 1986 l'ATMA ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati lo calmente del servizio.

Con il citato D.M. 10/10/1985 il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, alla istruttoria, alla liquidazione delle relative pratiche, nonché all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 8 è demanato ai seguenti Enti ed Uffici per le provincie a fianco di ognuna indicata:

- A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo:  
per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria.
- B) Ispettorati Provinciali Alimentazione  
per le regioni: Piemonte, Lombardia, Sicilia e Campania
- C) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura  
per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria.

- D) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste, Alimentazione - Sezione Alimentazione.  
per le provincie della regione Marche
- E) Amministrazioni Provinciali, Assessorati Agricoltura - Sezione A.I.M.A.  
per le provincie della regione Toscana.
- F) Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione - Assessorati Agricoltura  
per le provincie della Regione Emilia Romagna.

L'aiuto comunitario, fissato in £. 175.122,81 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e con seguito il raccolto, è concesso per le superfici nei territori delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana nonché per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nello elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE nn. 75/268 e 75/273 del 28/4/1975.

I pagamenti, iniziati nel mese di novembre 1986 ammontano al 31 dicembre 1986 a £. 32.829.023.720 e riguardano 21.883 produttori e 187.463 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto distinto per regioni.

Con il regolamento CEE n. 2835/77 del 19/12/1977, la CEE ha stabilito che i controlli in Azienda debbono essere effettuati per sondaggio con sopralluoghi aziendali su una percentuale rappresentativa non inferiore in nessun caso al 5%, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici seminate a grano duro.

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali l'ampiezza delle aziende, le precedenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono elevatissime punte nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.



In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede alla applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi di dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene ai termini di pagamento del beneficio comunitario, fissati dall'art. 6 del Reg.to CEE 2835/77 al 30 aprile dell'anno successivo al raccolto, questi sono puntualmente rispettati salvo sporadici e particolari casi di forza maggiore, come è previsto dalla nota della Commissione CEE del 16/5/1983 e dal documento CEE della Direzione Generale dell'Agricoltura del 29/11/1984, quali: procedure giudiziarie e successive, ricorsi amministrativi, fermi amministrativi per recupero di pagamenti indebiti di aiuto grano duro, conguagli di pagamenti già effettuati nei termini prescritti per importi inferiori al dovuto per errori materiali dell'ufficio liquidatore nell'istruzione della pratica o nel calcolo dell'importo o per mancato funzionamento degli elaboratori per la predisposizione degli elenchi di pagamento nonché per la necessità di controlli o accertamenti per l'individuazione del titolare del diritto all'aiuto nei casi dubbi e controversi.

In tali casi i motivi del ritardo del pagamento sono debitamente documentati e vengono evidenziati nel provvedimento di pagamento di cui ne costituiscono la motivazione.

Si ritiene infine opportuno segnalare le difficoltà operative dell'Ufficio derivanti dal fatto che l'A.I.M.A. non avendo propri uffici periferici, per l'espletamento in sede provinciale del servizio (presentazione delle domande, istruttoria, controlli aziendali, liquidazione) deve avvalersi degli enti regionali di sviluppo agricolo o di uffici dipendenti dalle regioni che a vario titolo operano nel campo dell'agricoltura con i quali ogni anno vengono stipulate apposite convenzioni.

Finora si era seguito il criterio per cui nelle regioni di maggiore produzione il servizio veniva affidato agli enti di sviluppo che, per l'esperienza acquisita e per la loro struttura organizzativa, davano una certa garanzia di regolarità del servizio.

Senonché da qualche anno per la dichiarata indisponibilità di alcuni enti anche operanti in Regioni di maggiore produzione (Emilia-Romagna, Marche, Campania, Toscana, Sicilia) il servizio viene affidato agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e dell'Alimentazione o addirittura, come nel caso della Toscana, agli Uffici della Amministrazione provinciale.

Questo continuo cambio di uffici diversi, di solito carenti di personale e di strutture adeguate, comporta inevitabilmente disfunzioni che si riflettono sulla correttezza dello svolgimento del servizio.

Comunque il puntuale rispetto dei termini di pagamento fissati dalla Comunità costituisce motivo di soddisfazione dell'Ufficio perché viene incontro alle aspettative dei produttori a favore dei quali si raggiunge lo scopo del beneficio tanto più efficace quanto più è tempestivo.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. A)

A. I. M. A.

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 1986 SITUAZIONE DEI PAGAMENTI  
AL 31/12/1986

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE A TUTTO IL 31.12.1986				
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	1	14,00,00	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	16	55,76,87	9.766.370	-	-	-	-	-
VENETO	1116	6.685,50,13	1.170.783.775	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1988	13.455,71,35	2.356.402.355	-	-	-	-	-
TOSCANA	9086	108.674,57,05	19.031.396.155	-	-	-	-	-
MARCHE	22.666	133.365,02,42	23.355.257.790	-	-	-	-	-
UMBRIA	384	5.065,08,68	887.012.230	-	-	-	-	-
LAZIO	6.726	87.965,71,44	15.404.803.085	-	-	-	-	-
ABRUZZO	14.946	49.851,77,56	8.730.183.030	-	-	-	-	-
MOLISE	18.721	92.844,00,00	16.259.102.170	-	-	-	-	-
CAMPANIA	25.994	73.169,63,00	12.813.671.210	-	-	-	-	-
PUGLIA	59.766	413.736,39,00	72.454.679.215	-	-	-	-	-
BASILICATA	34.789	310.948,00,00	54.454.087.520	20.883	60	181.075,93,00	58	31.710.474.135
CALABRIA	31.610	162.916,16,39	28.530.336.420	-	-	-	-	-
SICILIA	79.976	429.887,78,65	75.283.157.165	1000	1	6.387,23,00	1	1.118.549.585
SARDEGNA	13.044	78.272,00,00	13.707.212.585	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	320.859	1.966.907,12,54	344.450.302.795	21.883	7	187.463,16,00	9	32.829.023.720

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A. I. M. A. A.I. A)  
 AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 1985 SITUAZIONE GENERALE DEI  
 PAGAMENTI 31 - 12 - 1986

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE				PRATICHE PAGATE A TUTTO IL 31.12.1986			
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	3	9,98,00	848.290	3	75	5,65,00	59	848.290
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	18	50,22,00	7.540.105	18	100	50,22,00	100	7.540.105
VENETO	497	2.690,57,94	403.967.410	485	100	2.600,43,02	99	390.432.655
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1.630	10.375,28,05	1.557.759.345	1.417	99	8.951,89,88	98	1.344.050.195
TOSCANA	6.332	60.414,68,99	9.070.747.330	6.332	100	60.380,48,63	100	9.065,608,200
MARCHE	20.787	122.430,18,50	18.381.841.830	20.683	99	121.569,63,01	99	18.252.631.285
UMBRIA	135	2.020,41,64	301.846.770	117	87	1.422,74,15	71	213.612.390
LAZIO	5.158	61.261,25,94	9.197.852.475	5.107	99	60.691,56,93	99	9.112.318.510
ABRUZZO	13.602	43.907,07,62	6.592.270,775	13.555	99	43.484,21,90	99	6.528.779.050
MOLISE	18.873	94.593,00,00	14.202.327.340	18.435	98	90.314,49,62	95	13.559.944.845
CAMPANIA	26.400	69.408,71,00	10.421.122.285	25.319	96	64.470,78,00	93	9.679.684.405
PUGLIA	65.080	433.030,62,00	65.015.834.950	62.835	97	420.702,51,97	97	63.169.640.540
BASILICATA	35.766	300.053,00,00	45.050.383.490	35.316	99	295.290,65,00	98	44.335.267.335
CALABRIA	31.079	155.146,95,76	23.293.984.520	29.940	96	146.554,39,10	94	22.003.885.060
SICILIA	90.980	466.355,84,00	70.019.328.040	79.899	88	418.244,35,00	90	69.794.616.000
SARDEGNA	13.557	79.635,00,00	11.956.511.980	13.488	99	78.586,78,92	99	11.799.098.085
TOTALE GENERALE	329.897	1.901.372,81,44	285.474.166.935	312.949	95	1.813.320,82,13	95	272.258.610.270

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All: A)

A. J. M. A.

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 1985 SITUAZIONE DEI PAGAMENTI  
DALL'1.1.1986 AL 31.12.1986

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE A TUTTO IL 31.12.1986				
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	-	9,98,00	848.290	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	18	50,22,00	7.540.105	18	100	50,22,00	100	7.540.105
VENETO	497	2.690,57,94	403.967.410	485	100	2.600,43,02	99	390.432.655
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1630	10.375,28,05	1.557.759.345	904	55	4.930,51,88	47	740.274.480
TOSCANA	6332	60.414,68,99	9.070.747.330	6331	100	60.375,48,63	100	9.064.857.495
MARCHE	20.787	122.430,18,50	18.381.841.830	20.683	99	121.659,63,01	99	18.252.631.285
UMBRIA	135	2.010,41,64	301.846.770	-	-	-	-	-
LAZIO	5.158	61.261,25,94	9.197.852.475	4.836	94	51.668,90,29	84	7.757.642.560
ABRUZZO	13.602	43.907,07,62	6.592.270.775	6.342	47	17.996,52,38	41	2.702.021.715
MOLISE	18.873	94.593,00,00	14.202.327.340	5.179	27	38.914,65,10	41	5.842.700.615
CAMPANIA	26.400	69.408,71,00	10.421.122.285	25.319	96	64.470,78,00	93	9.679.684.405
PUGLIA	65.080	433.030,62,00	65.015.834.950	23.227	36	183.479,01,97	42	27.552.666.475
BASILICATA	35.766	300.053,00,00	45.050.383.490	15.142	42	113.004,66,00	38	16.966.941.490
CALABRIA	31.079	155.146,95,76	23.293.984.520	22.107	71	106.764,66,07	69	16.029.798.200
SICILIA	90.980	466.355,84,00	70.019.328.040	79.899	88	418.244,35,00	90	62.794.969.320
SARDEGNA	13.557	79.635,00,00	11.956.511.980	13.488	99	78.586,78,92	99	11.799.098.085
TOTALE GENERALE	329.897	1.901.372,81,44	285.474.166.935	223.960	68	1.262.656,63,26	66	189.581.258.885

### 3. FORNITURE, IN AIUTO ALIMENTARE, AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

L'AIMA ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le forniture di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo tanto per azioni nazionali che per azioni comunitarie.

#### AZIONI NAZIONALI

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del Governo italiano, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti e sulla base di precise direttive impartite dal CIPES in materia dei prodotti da destinarsi in aiuto alimentare a titolo nazionale. Essi possono essere classificati in tre principali categorie:

- 1) cereali e derivati (riso e pasta, in specie, in considerazione delle disponibilità nazionali), intesi come interventi di assistenza alimentare di base, al fine di assicurare indispensabile apporto energetico;
- 2) speciali prodotti formulati ad elevata densità nutrizionale (liofilizzati e iperproteici), particolarmente adatti per le loro caratteristiche, ad essere positivamente utilizzati dalle popolazioni bisognose;

3) prodotti trasformati diversi, riconosciuti idonei ad essere compresi nelle fonti di aiuto, tenuto conto del valore nutrizionale e della loro disponibilità e rispondenza alle condizioni d'uso.

Dette azioni vengono realizzate da questa Azienda a seguito di accordi bilaterali che l'Italia e, per essa, il Ministero degli Affari Esteri (Dip. C.S.), contrae con i Paesi ed Organismi destinatari e nei quali sono previsti i tempi di esecuzione e le modalità di consegna (FOB, CIF e EX-SHIP).

I prodotti da destinarsi in aiuto alimentare vengono individuati, d'intesa con i Paesi beneficiari, avuto riguardo alle disponibilità di mercato e tenuto conto delle peculiarità degli aiuti alimentari destinati alla lotta contro la fame nel mondo.

I dati riassuntivi dell'attività dell'AIMA, nel corso del 1980, per quanto attiene agli interventi originati da accordi diretti del nostro Paese con i beneficiari nell'ambito delle convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare, evidenziano l'esistenza, oltre che della tradizionale fonte di assistenza in cereali e derivati, di diversi nuovi prodotti alternativi.

Per i cereali risultano eseguite forniture nei vari prodotti per complessive Tonn 48.240 con una spesa che, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia), ammonta a Lit. 549.462.310, comprensive delle spese di controllo qualitativo e quantitativo delle merci come precisato nel prospetto che segue.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CEREALI

## RISO

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
2.500	EGITTO	942.272.800\$
6.000	EGITTO	2.286.714.720\$
1.000	ANGOLA	398.420.100\$
3.000	MADAGASCAR	1.201.260.300\$
3.500(°)	MOZAMBICO	1.606.194.170\$
3.300	NICARAGUA	1.255.386.330\$
1.000	EL SALVADOR	251.640.000*\$
3.000	ETIOPIA	754.920.000*\$
2.000	GIAMAICA	503.280.000*\$
3.000	TANZANIA	754.920.000*\$
3.000	PERU'	751.320.000*\$
TONN 31.300		£ 10.706.328.420

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI £ 10.706.328.420

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986 £ 7.690.248.420

=====

(°) riso lavorato a grana tonda

\* valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

§ valore al netto della quota restituzione



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**FARINA**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
3.000	PAKISTAN	975.493.980§
1.000	ANGOLA	327.922.000§
1.300	LIBANO	
900	SIRIA	848.640.000*§
1.300	ISRAELE	
TONN 7.500		£ 2.152.055.980

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI £ 2.152.055.980

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986 £ 1.303.415.980

=====

\* valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

§ valore al netto della quota restituzione

**CONTROLLI RELATIVI ALLE FORNITURE DI RISO E DI FARINA**

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI £ 473.847.000

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986 £ 416.747.000

=====

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PASTA

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
2.000	ETIOPIA	927.766.200 §
2.000	SOMALIA	976.332.520 §
1.500	ANGOLA	594.078.275 §
300	MAURITANIA	130.158.915 §
1.000	ANGOLA	712.125.000 *§
1.640	NICARAGUA	1.167.270.000 *§
1.000	EL SALVADOR	709.500.000 *§
TONN 9.440		£ 5.217.230.910

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI £ 5.217.230.910

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986 £ 2.628.335.910

=====

\* valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

§ valore al netto della quota restituzione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CEREALI - INTERVENTI DISPOSTI NELL'ANNO 1986**

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI	VALORE COMPLESSIVO INTERVENTI DISPOSTI	VALORE COMPL. INTERVENTI LIQ. DALL'AIMA NEL CORSO DEL 1986
RISO	10.706.328.420 *	7.690.248.420 *
FARINA	2.152.055.980 *	1.303.415.980 *
PASTA	5.217.230.910 *	2.628.335.910 *
CONTROLLI	473.847.000	416.747.000
	18.549.462.310	12.038.747.310

L'importo della quota restituzione liquidata dall'AIMA nel corso del 1986 per le forniture, a titolo di aiuto nazionale, di riso ammonta a £ 9.868.092.725, per le forniture di farina di frumento tenero a £ 995.563.855 e per le forniture di pasta, pastina e biscotti per l'infanzia a £ 2.938.905.182 per un valore complessivo di £ 13.802.561.762=.

QUOTA RESTITUZIONE	IMPORTO
RISO (cap. 1030)	9.868.092.725
FARINA FRUMENTO TENERO (cap. 1000)	995.563.855
GRANO DURO (cap. 1002)	2.938.905.182
TOTALE	13.802.561.762

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Le spese di tali aiuti sono a carico del bilancio AIMA o del Ministero degli Affari Esteri a seconda delle relative imputazioni, tenuto conto che competono all'AIMA le spese delle forniture fino alla fase FOB (consegna del prodotto al porto d'imbarco) ed al Ministero degli Affari Esteri quelle relative alla fase successiva, attinenti al trasporto marittimo del prodotto al luogo di sbarco stabilito.

Per quanto riguarda poi gli aiuti alimentari disposti al di fuori di quelli in cereali, è da rilevare il sempre maggiore incremento nell'utilizzazione di nuovi prodotti alternativi.

Ciò, in relazione allo specifico impegno governativo rivolto a risolvere, in particolare il problema delle eccedenze attraverso l'opportuna valorizzazione e la conseguente utilizzazione di tali prodotti. E' stato possibile quindi dare ampio spazio ad aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati e procedere all'utilizzo di numerosi nuovi prodotti, individuati d'intesa con i competenti Ministeri economici, sulla base degli accennati criteri e con il conforto degli organismi tecnico-sanitari preposti.

Tali nuovi prodotti, che vanno dall'olio di oliva, al doppio concentrato di pomodoro, alle marmellate, succhi di frutta e prodotti inscatolati in genere, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti, pastine, succhi di frutta dietetici e omogeneizzati di carne e verdure per la prima infanzia, alla conserva di carne, sono particolarmente adatti per le popolazioni bisognose, in specie quelle più vulnerabili.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati in particolare attuati aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati diversi, per complessive T. 1.287 a favore dei seguenti Paesi bisognosi per un importo di £ 26.638.561.305. La relativa spesa è, in parte, a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo ed in parte è stata liquidata da questa Azienda come evidenziato nel prospetto che segue.

**PRODOTTI LIOFILIZZATI**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
80	ANGOLA	1.400.176.605
150	CHAD	2.863.800.000
200	COSTARICA	3.854.600.000
110	GUATEMALA	1.922.593.575
74	GUINEA BISSAU	1.945.820.000
250	MALI	4.602.057.535
34	MOZAMBICO	984.833.785
46	NICARAGUA	965.048.805
111	EL SALVADOR	3.966.889.000
232	TUNISIA	4.132.742.000
TONN 1287		£ 26.638.561.305

VALORE COMPLESSIVO DEGLI AIUTI DISPOSTI £ 26.638.561.305

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986 £ 9.874.710.305

=====

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, come dinnanzi accennato, sono stati disposti aiuti in sardine sott'olio di oliva per complessive T. 1.222,905 pari ad un valore di £ 7.189.280.745, delle quali T 405 per un importo di £ 2.379.440.000\* a carico del Bilancio AIMA e T 817,905 per un importo di £ 4.809.840.745 a carico del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo con le seguenti destinazioni:

**SARDINE SOTT'OLIO DI OLIVA**

QUANTITA'/TONN.	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
200	MADAGASCAR	1.192.200.000
82,905	REP. DOMINICANA	499.995.745
240	ANGOLA	1.396.865.000 * (°)
165	REP. DOMINICANA	982.575.000 *
165	HAITI	988.845.000
170	BOLIVIA	941.800.000
200	ANGOLA	1.187.000.000
1.222,905 TONN		7.189.280.745

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI IN SARDINE LIQUIDATI DALL'AIMA NEL 1986  
£ 1.396.865.000 (°).

Inoltre, sono stati attuati i primi aiuti alimentari in conserva di carne, attualmente in fase di esecuzione, che utilizzano carne congelata immagazzinata presso l'Organismo di intervento italiano per complessive T 760 pari ad un importo di £ 7.435.212.300; delle quali T 460 per un importo di

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

£ 4.203.137.300 \*(°) a carico del bilancio AIMA e T 300 per un importo di £ 3.232.075.000 a carico del bilancio Ministero Affari Esteri - Dip. Coop. allo Sviluppo, con le seguenti destinazioni:

260	MOZAMBICO	2.401.686.300 *
200	NIGER	1.801.451.000 *
200	EL SALVADOR	2.148.575.000
<u>100</u>	ANGOLA	<u>1.083.500.000</u>
760		7.435.212.300

(°) Importo presunto, al netto della quota "restituzione".

Ancora, sono stati disposti aiuti, in parte in corso di esecuzione, ed a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo, aventi per oggetto i seguenti prodotti:

**FAGIOLI BORLOTTI IN SCATOLA** all'Etiopia - Tonn 539,537 per un valore di £ 499.999.730;

**SUCCHI DI FRUTTA** (non dietetici) a Gibuti - Tonn 257,558 per un valore di £ 299.999.435;

**CONFETTURA DI FRUTTA** per complessive tonn 304,28 pari ad un valore di £ 576.175.840, con le seguenti destinazioni:

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
161,28	GIBUTI	286.755.840
103,00	ETIOPIA	199.820.000
<u>40,00</u>	ANGOLA	<u>89.600.000</u>
304,28		576.175.840

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altri aiuti in doppio concentrato di pomodoro o conserva di pomodoro per T. 2.207,14 nette, pari ad un valore complessivo di £ 3.011.896.000, disposti a favore dei seguenti Paesi, sono tuttora in fase esecutiva. La spesa graverà sul bilancio dell'AIMA per un importo di £ 1.344.000.000\* relativo a Tonn 1.000 di prodotto, e sul bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo, per un importo di £ 1.667.896.000 relativo a T. 1.207,14 di prodotto.

CONSERVA DI POMODORO

QUANTITA'/TONN.	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
357,14	REP. DOMINICANA	499.996.000
850	ANGOLA	1.167.900.000
1000	MOZAMBICO	1.344.000.000
2.207,14		3.011.896.000

Inoltre, è stata disposta la fornitura all'EGITTO di hl 8.500 di olio di oliva con procedura in corso di aggiudicazione per un valore di £ 1.464.652.000, a carico del bilancio dell'AIMA.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati altresì disposti aiuti in prodotti dietetici per la prima infanzia, per complessive Tonn 1155,08112 ed hl 1800 a favore dei seguenti Paesi bisognosi per un importo di £ 4.451.321.111.

Per quanto riguarda i biscotti e le pastine, il rimborso delle spese alle ditte aggiudicatrici fino alla fase di consegna FOB del prodotto è a carico del bilancio AIMA ed ammonta a £ 1.611.889.311, mentre le spese di trasporto ex-ship gravano sul bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo, per la rimanente parte di stanziamento.

Per gli omogeneizzati l'intera spesa è stata liquidata dal predetto Ministero.



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI PER L'INFANZIA

Q.TA' / TONN/HL	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
91,4076	ETIOPIA	419.284.063 *
91,4076	GIBUTI	419.284.063 *
168,96	ETIOPIA	292.645.525 *
283,08672	GIBUTI	480.675.660 *
104,7744	GIBUTI	697.006.110
70,4448	REP. DOMINICANA	498.618.490
40	ANGOLA	240.000.000 §
85	EGITTO	440.000.000 §
10	ANGOLA	26.346.200 §
165	EGITTO	290.000.000 §
45	ANGOLA	292.524.000
400 hl	ANGOLA	95.106.000
1430 hl	EGITTO	259.831.000
<b>1.155,08112 TONN</b>		<b>4.451.321.111</b>
<b>1.186 HL</b>		

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI £ 4.451.321.111

=====

VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DALL'AIMA NEL CORSO DEL 1986  
£ 1.611.889.311

=====

\* valore calcolato al netto della quota restituzione

§ valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

Sono poi da aggiungersi tutte le esecuzioni di forniture, eseguite dall'AIMA, relative agli acquisti, finanziati con il contributo italiano, di prodotti agro-alimentari diversi (prodotti liofilizzati, pasta alimentare, sardine sott'olio di oliva, prodotti dietetici per la prima infanzia) da parte di Organismi internazionali (PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO - Roma, e UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi - Ginevra).

Le forniture di tali prodotti, destinate nel 1986 da detti Organismi a diversi Paesi bisognosi, prevedono una spesa di £ 24.082.670.000, in liofilizzati, di £ 3.690.378.560 in sardine sott'olio di oliva, di £ 1.243.308.070 in pasta alimentare e di £ 599.673.600 in prodotti dietetici per la prima infanzia.

Della spesa complessiva, una parte, pari a £ 1.930.520.000, graverà sul bilancio AIMA per il 1987.

Nel 1986, è stata invece liquidata dall'AIMA la somma di £ 25.985.918.070 per forniture diverse in prodotti liofilizzati, pasta alimentare e sardine in olio di oliva, come contributo italiano al P.A.M. e dal Ministero degli Affari Esteri la somma relativa agli interventi disposti a favore dell'UNHCR.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ACQUISTI P.A.M. - PRODOTTI LIOFILIZZATI**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
25	COLOMBIA	439.200.000
25	NICARAGUA	450.000.000
90	BRASILE	1.833.600.000
150	MAROCCO	9.299.100.000
200	SIRIA	8.963.320.000
50	MOZAMBICO	3.097.450.000
546 TONN		24.082.670.000

**ACQUISTI P.A.M. - PASTA ALIMENTARE**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
1.600	CINA	830.248.070 §
350	SOMALIA	180.000.000 § *
150	SOMALIA	80.000.000 § *
300	MAROCCO-BOLIVIA-UGANDA	153.120.000 § *
2.400 TONN		1.243.368.070

\* valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

§ valore al netto della quota restituzione calcolata come operazione commerciale

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACQUISTI PAM - SARDINE IN OLIO DI OLIVA

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
200	BURKINA FASO-MOZAMBICO-TOGO	1.073.000.000
270	LIBERIA	1.517.400.000 *
470 TONN		2.590.400.000

\* valore stimato non effettivamente emesso dall'AIMA

ACQUISTI DEL P.A.M. DISPOSTI NELL'ANNO 1986

TIPOLOGIA PRODOTTI	VALORE COMPLESSIVO INTERVENTI DISPOSTI	VALORE COMPL.INTERVENTI LIQUIDATI DA AIMA 1986
PRODOTTI AGRO- ALIMENTARI LIOF.	24.082.670.000	24.082.670.000
PASTA ALIMENTARE	1.243.368.070 *	830.248.070 *
SARDINE IN OLIO D'OLIVA	2.590.400.000	1.073.000.000
	27.916.438.070	25.985.918.070

\* valore complessivo calcolato al netto della quota restituzione

**ACQUISTI U.N.H.C.R. - PRODOTTI PER L'INFANZIA**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
334,080	SOMALIA	599.673.600

**ACQUISTI U.N.H.C.R. - SARDINE IN OLIO DI OLIVA**

Q.TA'/TONN	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
71,7488	SUDAN	399.999.560
126,35	ETIOPIA	699.979.000
198,0988 TONN		1.099.978.560

VALORE COMPLESSIVO AIUTI ALL'UNHCR £ 1.699.652.160 \*

=====

\* spesa interamente liquidata dal Ministero degli Affari Esteri

In conclusione, l'attività dell'AIMA nel settore degli aiuti alimentari nazionali può riassumersi per l'anno 1986 come segue:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AIUTI ALIMENTARI NAZIONALI DISPOSTI NELL'ANNO 1986

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI	VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI	VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI <u>LIQUIDATI</u> DAL L'AIMA NEL CORSO DEL 1986
CEREALI E DERIVATI	18.549.462.310 *	12.038.747.310
PRODOTTI AGRO- ALIMENTARI LIOF.	26.638.561.305	9.874.710.305
ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI	24.928.537.161 *	3.008.754.311
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>70.116.560.776</b>	<b>24.922.211.926</b>

L'importo considerato è al netto della quota restituzione. (£.13.802.561.762)

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle azioni nazionali, devesi rilevare che accanto alle tradizionali forniture con clausola FOB, comportanti le spese di trasporto a carico dei destinatari, è stata privilegiata, nei casi in cui detta assunzione non si è resa possibile, la clausola "ex-ship" che meglio tutela la buona esecuzione dell'aiuto, addossando i rischi del trasporto medesimo, sino alla consegna della merce al previsto porto di sbarco, alle ditte risultate aggiudicatarie delle forniture di cui

trattasi, a seguito di gare o trattative private A.I.M.A..

Come si vede, accanto alle pubbliche gare, appare sempre più frequente il ricorso alla trattativa privata, nel caso in cui la maggior urgenza dell'aiuto richieda più contenuti tempi di aggiudicazione ed esecuzione.

#### AZIONI COMUNITARIE

I dati consuntivi del 1986 relativi alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla CEE (azioni comunitarie) nel quadro delle convenzioni internazionali per forniture di cereali e prodotti derivati (con esclusione di quelle in riso affidate alla specifica competenza dell'Ente Risi) rivelano un leggero decremento delle azioni stesse rispetto all'anno precedente e delle spese conseguenti che sono ammontate, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG, a £ 8.730.057.560, più 8.000.000.000 di lire circa per forniture in fase di esecuzione, ma facenti parte del programma anno 1986.

Tali spese attengono, come già in precedenza esposto, a quelle azioni che, affidate dalla stessa CEE all'AIMA o agli Organismi d'intervento di altri Paesi della Comunità per la loro realizzazione, vengono comunque a comportare l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

Il verificarsi di detta circostanza, nel caso di prodotti acquistati sul mercato della Comunità, determina infatti, ai sensi della normativa CEE, la competenza AIMA al controllo dell'esecuzione degli aiuti ed al pagamento dei compensi alle ditte materialmente incaricate di eseguire le forniture, previo espletamento delle relative gare o trattative private di aggiudicazione da parte dei succitati Organismi d'intervento.

I prodotti forniti, provenienti, a termine di relativi regolamenti CEE, o da acquisti sul libero mercato della Comunità (farina di frumento tenero, fiocchi d'avena e farina di granturco) o, nel caso del frumento duro, anche dalla gestione dell'intervento italiana, hanno raggiunto le 40.085 tonnellate.

Gli aiuti in parola sono stati direttamente destinati agli stessi Paesi beneficiari (Perù, Tunisia, Angola, Siria e Sao Tomè) o ad Enti internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi (forniture a Messico, Somalia, Etiopia e Angola), la Lega delle Società della Croce Rossa (forniture a Tunisia, India, Etiopia) ed al Comitato Internazionale Croce Rossa (fornitura ad Etiopia).

A conclusione di quest'analisi riassuntiva dell'aiuto alimentare curato dall'AIMA nel corso del 1986, deve ancora una volta sottolineare le gravi difficoltà di ordine strutturale ed operativo che questa Azienda ha dovuto affrontare nella realizzazione delle azioni a lei affidate, in relazione al notevole incremento di interventi in prodotti tradizionali e soprattutto in nuovi prodotti alternativi.

All'estrema rapidità dei tempi di esecuzione degli aiuti stessi, richiesta dalla normativa comunitaria e nazionale, si oppongono infatti, oltre alle ben note carenze strutturali dell'Azienda, gli innumerevoli adempimenti procedurali che la legge italiana impone ad essa e che, come nel caso dei tempi connessi al rilascio del benestare prefettizio richiesto dalla normativa antimafia, non possono essere adottati in alcun modo, soprattutto nei confronti della CEE, a giustificazione dei ritardi operativi del nostro Paese.

Da qui l'improrogabile necessità di adottare le opportune misure che valgano, in particolare, ad uniformare, sul piano legislativo ed amministrativo, le nostre procedure alla prioritaria disciplina comunitaria in tema di aiuti alimentari, volta ad assicurare agli stessi l'indispensabile rapidità di esecuzione.



SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune del mercato nel settore, stabilita con Reg. CEE n. 136/66 del 22.9.1966, prevede una serie di interventi che si concretano nella commercializzazione del prodotto e nella erogazione di provvidenze finanziarie in applicazione di numerosi regolamenti comunitari.

- COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

Come per gli anni scorsi, l'A.I.M.A. ha effettuato l'intervento nel settore dell'olio di oliva mediante operazioni di acquisto all'intervento nonché di vendita nel mercato libero e per l'esportazione, in fedele ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria di base, ed in particolare dai seguenti regolamenti:

- Reg. n. 136/66 del 22.9.1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
- Reg. n. 1058/77 del 18.5.1977 relativo alle caratteristiche degli olii di oliva;
- Reg. n. 3472/85 del 10.12.1985 e sue modificazioni relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;
- Reg. n. 2960/77 del 23/12/1977 e sue modificazioni relativo alle modalità di vendita dell'olio di oliva detenuto dagli organismi di intervento.

Per ciascuna campagna di commercializzazione, che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, il Consiglio della CEE stabilisce preventivamente il prezzo di acquisto, nonché le maggiorazioni mensili da applicare a detto prezzo nell'arco di tempo 1 gennaio - 31 luglio di ogni anno.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

In dettaglio, la regolamentazione comunitaria ha fissato i seguenti importi per la campagna 1985/86:

- Reg. n. 1502/85 del 23/5/1985: ha fissato il prezzo di intervento in lire 337.332,84 al quintale.
- Reg. n. 1503/85 del 23/5/1985: ha fissato l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento in L. 2.652,78/q.le/mese.
- Reg. n. 1297/85 del 23/5/1985: ha fissato la c.d. "lira verde" in LIRE 1.482 per ogni ECU.

Scopo preminente dell'intervento è quello di garantire ai produttori di olio una equa remunerazione tale da sottrarli, particolarmente in occasione di campagne a forte produzione, alla speculazione del mercato.

Legittimati a conferire all'intervento sono soltanto i produttori oleicoli singoli od associati, intendendosi per tali, qualsiasi persona fisica o giuridica che comproui, sulla base di apposita documentazione, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Il quantitativo di prodotto effettivamente conferito all'intervento per ogni singola annualità è ovviamente variabile, in dipendenza dei fattori agro-alimentari che agiscono sulla produzione, nonché in proporzione alla remuneratività del prezzo di intervento rispetto a quello di mercato.

In esecuzione degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento CEE n. 136, l'A.I.M.A. ha proceduto, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1975/76 al 1985/86, all'acquisto di complessivi quintali 5.331.254 di olio, reimmettendone sul mercato, mediante cessione ad operatori industriali e commercianti circa q.li 4.112.800.

Nel corso del 1986, il mercato nazionale è stato caratterizzato da un'offerta di prodotto decisamente in rialzo rispetto all'annata precedente. Si sarebbe trattato cioè, sotto l'aspetto agronomico, di una annata relativamente di "carica" e pertanto la produzione, sia quantitativa

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente, che qualitativamente, si è mantenuta a livelli accettabili, frenata nel suo progressivo movimento di rialzo dalla siccità verificatasi nel periodo primaverile.

In ragione di ciò, il quantitativo di olio conferito all'intervento ha di poco superato i 700.000 quintali.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 1985/86 è stata avviata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con delibera del 24 settembre 1985 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5/10/1985. A fronte delle numerose richieste di affidamento del servizio di deposito pervenute, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto idonei i seguenti enti, già iscritti nell'apposito albo:

- FEDERCONSORZI	Via Curtatone, 3	Roma
- CENTRALE OLEIFICI COOPERATIVI	Via Carulli, 140	Bari
- U.N.OL.COOP.	V.le R. Margherita, 37	Roma
- CONSORZIO OL.SARDO	Strada per Fertilia KM.0,600	Sassari
- A.I.P.O.	P.zza Adriana, 15	Roma
- OLEIFICI FASANESI	Scalo Ferroviario	Fasano
- UNASCO	Via Tevere, 20	Roma
- ARPO	Via Tripepi, 4	R.Calabria
- COPERSUD	Via Cavour	Brindisi
- C.I.O.S.	Via Beboli, 29/B	Lamporecchio (PT)
- C.N.O.	Via Alessandria, 199/C	Roma

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione da detti enti hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento sufficientemente capillare con una adeguata capacità ricettiva.

Nel corso della campagna 1985/86 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi q.li 704.356, per l'acquisto dei quali l'Azienda ha erogato un importo aggirantesi sui 154 miliardi di lire.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Nel corso del 1986, sono state erogate agli enti assuntori quote di acconto sui compensi contrattuali per il servizio espletato, per un importo complessivo di L. 18.490.000.000 imputabile sia ad operazioni di commercializzazione relative al prodotto ammassato nella campagna 1985/86, sia ad operazioni di conservazione ed uscita, relative a quantitativi di prodotto ammassati nel corso di precedenti campagne.

La cessione del prodotto è disposta direttamente dalla Commissione della CEE mediante Regolamenti appositi di vendita, che disciplinano minutamente i termini di vendita. Alle operazioni di vendita procede materialmente l'organismo di intervento italiano mediante asta pubblica: le risultanze di ciascuna procedura di gara vengono comunicate con immediatezza alla Commissione CEE, la quale, sentito il parere del Comitato di gestione materie grasse, procede alla fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione.

Nel corso dell'anno 1986 sono state disposte complessivamente n. 14 gare per vendite sul mercato interno oppure per vendite con obbligo di esportazione. La Commissione CEE, come già avvenuto nel corso del 1985, ha disposto la vendita anche del prodotto entrato in ammasso ma non ancora pagato dall'A.I.M.A. ai conferenti non essendo trascorsi i termini regolamentari di 120-140 giorni dal conferimento.

Tale evenienza ha fatto sì che tutti gli operatori partecipanti alle gare orientassero la loro richiesta unicamente all'acquisto degli olii delle migliori qualità delle campagne più recenti.

Per quanto concerne la cessione del prodotto, occorre notare che i quantitativi posti in vendita trovano sovente grosse difficoltà di collocazione principalmente a causa del notevole flusso di importazione dei partners comunitari ed extracomunitari. Infatti, pur se le importazioni sono gravate da oneri di trasporto, tuttavia le vantaggiose condizioni di acquisto applicate dagli operatori esteri e le dilazioni nel pagamento concesse dagli stessi (3 - 6 mesi dalla consegna), rendono tale prodotto

estremamente concorrenziale rispetto a quello in vendita all'intervento pubblico.

Come fatto in varie occasioni presente, per evitare che tali facilitazioni possano, nel futuro, rendere ancor più difficoltose od inconsistenti le vendite effettuate dall'A.I.M.A., sarebbe quanto mai opportuna una modifica del regolamento comunitario che dispone le modalità di vendita dell'olio detenuto dagli organismi di intervento.

Sarebbe, pertanto, necessario prevedere una diversa e più favorevole forma di pagamento. Essa potrebbe consistere in un più sollecito ritiro del prodotto dai magazzini dell'intervento (20 e 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la gara) mentre il pagamento dello stesso potrebbe avvenire entro 90 o 120 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione. L'acquirente in questo caso però, prima di dare inizio al ritiro della merce, dovrebbe presentare all'A.I.M.A. una cauzione nell'importo da determinarsi, a garanzia che il pagamento stesso venga effettuato nei termini suddetti.

Nel corso del 1986 si è provveduto al pagamento agli assuntori del prezzo di acquisto del prodotto a seguito dell'invio da parte degli stessi di situazioni contabili mensili. Tale pagamento è avvenuto mediante apertura da parte dell'assuntore, di un conto vincolato presso un primario istituto di credito, ove l'A.I.M.A. ha provveduto a far affluire il necessario finanziamento. Pertanto l'Azienda è stata in grado di corrispondere, per tramite dell'assuntore, con tempestività ed in ogni caso nei tempi previsti ai conferenti le somme corrispondenti al valore del prodotto preso effettivamente in carico.

In relazione alle modalità di gestione dell'intervento si fa presente che nell'ambito comunitario esiste un'unica gestione di commercializzazione dell'olio di oliva per cui la A.I.M.A., per ciascun esercizio, è tenuta a rendicontare su tutta la quantità di olio commercializzata nel corso dell'esercizio medesimo prescindendo dalle varie campagne di acquisto cui l'olio stesso fa carico.

Invece, presso l'A.I.M.A., a ciascuna campagna di acquisto deve corrispondere apposita gestione ed apposito capitolo di spesa, con conseguenze, sul piano operativo, facilmente immaginabili: basta pensare che è tutt'ora in essere la gestione della campagna 1979/80 risultando a tutt'oggi ancora invendute alcune rimanenze di prodotto a carico di quella campagna.

Nella allegata tabella a) sono evidenziati i dati relativi ai quantitativi acquistati nel corso delle campagne di commercializzazione, ai quantitativi venduti ed ai quantitativi giacenti nei magazzini dal 31.10.1986.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DI MAGAZZINO - AL 31.10.1986 - OLIO DI OLIVA

TABELLA a)

	EX	FI	SF	LA	S.A	TOTALE	
CARICO DI CAMPAGNA	75-76	312.581	36.206	49.316	180.024	280.106	858.233
	76-77	34.941	-	740	52.155	15.303	103.139
	77-78	468.924	19.072	37.650	116.002	245.475	887.123
	78-79	2.860	1.442	4.056	15.920	4.630	28.908
	79-80	201.136	42	3.859	117.947	137.345	460.329
	80-81	372.434	93.234	35.443	67.715	66.444	635.270
	81-82	5.914	16.658	30.142	214.949	109.482	377.145
	82-83	-	2.000	8.002	18.093	68.155	96.250
	83-84	127.812	143.450	236.416	282.807	280.827	1.071.312
	84-85	-	11.601	19.258	59.370	18.160	108.389
85-86	10.266	163.332	48.159	5.892	470.685	698.334	
	1.536.868	487.037	473.041	1.130.874	1.696.612	5.324.432	
USCITE AL 31.10.1986	75-76	312.581	36.206	49.316	180.024	280.106	858.233
	76-77	34.941	-	740	52.155	15.303	103.139
	77-78	468.924	19.072	37.650	116.002	245.475	887.123
	78-79	2.860	1.442	4.056	15.920	4.630	28.908
	79-80	201.136	42	3.859	117.947	137.345	460.329
	80-81	372.434	91.117	23.540	66.186	667.144	619.721
	81-82	5.914	16.524	25.637	212.222	109.302	369.599
	82-83	-	2.000	4.146	17.417	68.155	91.718
	83-84	127.319	135.356	63.887	232.770	275.358	834.690
	84-85	-	878	146	37.308	11.522	49.854
85-86	-	-	-	-	-	-	
	1.526.109	302.637	212.977	1.047.951	1.213.640	4.303.314	
RIMANENZE AL 1.11.1986	75-76	-	-	-	-	-	-
	76-77	-	-	-	-	-	-
	77-78	-	-	-	-	-	-
	78-79	-	-	-	-	-	-
	79-80	-	-	-	-	-	-
	80-81	-	2.117	11.903	1.529	-	15.549
	81-82	-	134	4.505	2.727	180	7.546
	82-83	-	-	3.856	676	-	4.532
	83-84	493	8.094	172.529	50.037	5.469	236.622
	84-85	-	10.723	19.112	22.062	6.638	58.535
85-86	10.266	163.332	48.159	5.892	470.685	698.334	
	10.759	184.400	260.064	82.923	482.972	1.021.118	

- AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA

a) corresponsione dell'aiuto.

Nell'anno 1986 sono proseguite le corresponsioni dell'aiuto alla produzione olio di oliva per le campagne dal 1979/80 al 1984/85 ed i relativi dati sono riportati nei prospetti allegati.

Per quanto attiene le domande ancora da liquidare in fase di saldo - produttori associati - si fa presente quanto segue:

- 1979/80	n.	4.059	domande	per q.li	73.845	richiesti;
- 1980/81	n.	10.608	"	per q.li	71.835	"
- 1981/82	n.	109.131	"	per q.li	307.893	"
- 1982/83	n.	175.683	"	per q.li	983.477	"
- 1983/84	n.	876.166	"	per q.li	7.795.521	"

In merito al pagamento dell'aiuto ai produttori non associati è prevedibile il completamento della corresponsione dell'aiuto alla produzione olio di oliva per le campagne 1982/83 e 1983/84 entro l'esercizio 1987.

b) schedari computerizzati A.I.M.A..

L'A.I.M.A. in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del reg. CEE 2261/84 ed art. 11 del reg. CEE 3061/84 ha tempestivamente intrapreso le iniziative necessarie per la costituzione e per la successiva gestione degli schedari computerizzati dei dati oleicoli.

Prima di procedere alle fasi strettamente informatiche per l'aggregazione dei dati delle diverse campagne olearie, si è provveduto alla attribuzione di un codice identificativo per ciascun produttore olivicolo associato o non.

Attualmente gli schedari dispongono delle informazioni relative ai dati delle dichiarazioni di coltura della campagna 1984/85, ai quantitativi di olio prodotti, che hanno formato oggetto di domanda di aiuto, ai dati della contabilità di magazzino dei frantoi unitamente alle relative capacità di triturazione, alle rese per zona omogenea di produzione.



Le strutture degli schedari al momento non prevedono accesso diretto all'informazione, ma deve essere formulata una preventiva richiesta. La struttura degli schedari permanenti computerizzati non dispone di una consultazione in tempo reale, tramite video terminale delle informazioni acquisiti. Tali informazioni tuttavia possono essere estratte e venire rappresentate in modo non simultaneo con supporto cartaceo, con elaborazione pertanto in tempi abbastanza contenuti in rapporto al tipo delle informazioni richieste.

In sostanza la base informativa contiene tutti i dati prescritti dalla normativa comunitaria.

c) finanziamento comunitario a favore delle Unioni di olivicoltori ed associazioni riconosciute.

Questa Azienda, sulla base della presumibile disponibilità derivante dalla ritenuta del 2,1% sull'aiuto che potrà essere corrisposto in fase di regime di anticipo e di saldo delle domande dei produttori associati, attenendosi al dato ISTAT di volume di produzione, ha disposto per i seguenti finanziamenti:

- finanziamento alle Unioni, in relazione al numero dei soci muniti del numero identificativo A.I.M.A. corrisposto nella misura dell'80% delle spettanze, sia per la campagna olivicola 1984/85, sia per la campagna 1985/86;
- finanziamento alle Associazioni, in relazione ai controlli aziendali, da effettuare per la verifica delle dichiarazioni di coltura dei propri soci, corrisposto nella misura dell'80% e del 60% delle spettanze rispettivamente per le campagne 1984/85 e 1985/86.

Le indicate corresponsioni avvengono a titolo di anticipo e l'effettivo ammontare a conguaglio potrà determinarsi ad ultimazione delle operazioni di saldo dell'aiuto per le campagne in questione, acquistando base certa della disponibilità derivante dalla ritenuta del 2,1% da ripartire per le riferite finalità.

Si unisce un prospetto riepilogativo degli importi corrisposti.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1979/80

situazione al 31.12.1986

Domande in carico: esercizi finanziari	aiuto corrisposto in regime di anticipo		aiuto corrisposto in fase di saldo		importo a saldo f.
	produttori n.	olio q.li	produttori n.	olio q.li	
1980	865.430	3.550.770,97			
1981		1.993.789,19			
1982		32,40	A. 173.652 N. 54.750	1.525.188,61 185.741,15	23.610.629.425 10.813.850.065
1983		1.015,94	A. 307.215 N. 19.007	2.056.062,82 47.625,89	40.078.956.855 2.774.347.520
1984			A. 265.447 N. 3.257	1.246.489,08 8.279,52	21.001.564.130 460.580.680
1985			A. 53.340 N. 808	268.304,18 3.965,00	4.401.236.580 230.810.120
1986			A. 20.194 N. 21	66.736,12 320,66	1.293.537.175 18.668.705
totali:	865.430	6.087.949,03	897.691	5.408.713,03	104.684.181.255

Domande in carico:  
 produttori associati n. 869.295 q.li 6.215.209 q.li ammessi dopo il I° controllo  
 produttori non ass. n. 85.650 q.li 271.186 q.li in fase di anticipo (100%) q.li 5.816.762

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1980/81

situazione al 31.12.1986

esercizi finanziari	aiuto corrisposto in regime di anticipo			aiuto corrisposto in fase di saldo		
	produttori n.	olio q.li	importo acconto f.	produttori n.	olio q.li	importo a saldo f.
1981	942.184	3.834.865,75	173.456.500.240			53.122.750
1982		2.770.366,63	125.307.932.860	92	822,12	
1983		165,56	7.499.380	A. 378.892 N. 28.936	2.742.592,01 112.196,26	60.416.299.080 7.246.354.450
1984		347,27	15.662.190	A. 352.627 N. 29.019	2.756.229,04 90.574,03	58.669.729.430 6.149.474.755
1985				A. 180.958 N. 3.714	961.787,36 15.265,27	24.726.754.730 988.445.340
1986				A. 7.142 N. 2.115	58.482,42 4.175,68	1.433.813.450 266.584.455
<b>totali</b>	<b>942.184</b>	<b>7.448.702,35</b>	<b>298.787.584.670</b>	<b>983.495</b>	<b>6.742.073,19</b>	<b>159.950.578.440</b>

Domande in carico:

produttori associati n. 944.143 q.li 7.219.499 q.li ammessi dopo il I° controllo q.li 7.219.499  
produttori non ass. n. 66.262 q.li 247.965 q.li in fase di anticipo (100%) q.li 7.219.499

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagne 1981/R2  
situazione al 31.12.1986

Domande in carico: produttori associati n. produttori non ass. n.	aiuto corrisposto in regime di anticipo		aiuto corrisposto in fase di saldo		importo a saldo £.
	produttori n.	olio q.li	produttori n.	olio q.li	
945.461	944.280	2.844.708,12	118.095.212,720	2.276.984,06	72.360.898.235
41.387	944.280	3.378.759,47	140.265.870,710	74.296,29	5.607.726.460
q.li 6.473.256		63.502,53	2.636.244.380	A.288.256	
q.li 145.937				N. 19.433	
				A.385.746	78.803.590.185
				N. 19.033	4.266.675.375
				A.162.480	25.973.916.556
				N. 6.973	1.752.024.310
	944.280	6.465.200,19	260.997.277,810	5.649.023,77	188.754.751.121
			RAI.921		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1982/83

situazione al 31.12.1986

Domande in carico:		aiuto corrisposto in regime di anticipo		aiuto corrisposto in fase di saldo			
		produttori	olio	importo	produttori	olio	importo a
		n.	q.li	acconto	n.	q.li	saldo
				£.			£.
produttori associati n. 690.000 q.li 4.000.000			q.li				
produttori non ass. n. 20.000 q.li 60.000			q.li				
							q.li 3.922.665
1983		389.079	2.076.970,89	173.801.760.355			
1984		284.961	1.159.716,98	99.668.766.910			
1985		158	4.999,08	393.328.420			
1986					A. 212.269	1.492.279,89	13.768.758.085
					N. 8.366	24.778,10	2.160.954.145
		674.198	3.241.686,95	273.863.855.685	220.635	1.517.057,99	15.929.712.235

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1983/84

situazione al 31.12.1986

domande in carico:		aiuto corrisposto in regime di anticipo		aiuto corrisposto in fase di saldo		
produttori associati n. 1.030.000 q.li 9.050.000		q.li ammessi dopo il I° controllo		q.li ammessi dopo il I° controllo		
produttori non ass. n. 20.000 q.li 60.000		in fase di anticipo (100%) q.li 8.881.141		in fase di anticipo (100%) q.li 8.881.141		
esercizi finanziari		produttori n.	olio q.li	produttori n.	olio q.li	importo a saldo f.
1984		708.628	6.582.876,27			
1985		283.472	3.572.012,17			
1986				A. 42.816	700.501,87	7.825.272.475
				N. 822	3.560,10	327.023.320
		991.200	10.154.888,44	43.638	704.061,97	8.152.295.795

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1984/85

situazione al 31.12.1986

Domande in carico:		aiuto corrisposto in regime di anticipo		aiuto corrisposto in fase di saldo		aiuto corrisposto in fase di saldo	
		produttori	olio	produttori	olio	produttori	olio
		n.	q.li	n.	q.li	n.	q.li
				importo	importo	importo	importo
				acconto	acconto	acconto	acconto
				f.	f.	f.	f.
produttori associati n. 630.000		q.li	3.420.006	q.li	3.420.006	q.li	3.420.006
produttori non ass. n. 80.000		q.li	350.000	q.li	350.000	q.li	350.000
1985		528.587	2.485.134,19	236.283.779.810			
1986		84.049	376.731,86	35.821.114.880			
		612.636	2.861.866,05	272.104.894.690			

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

campagna olivicola	es. in es.	finanziamento comunitario		totale corrisposto	Ritenuta del 2,1% sull'aiuto	
		UNIONI	ASSOCIAZIONI		disponibilità prevista in rapporto al dato ISTAT	disponibilità conseguita in fase di regime di anticipo
1984/85	86	2.292.610.665	2.946.591.310	5.239.295.475	6.682.000.000	5.714.027.885
1985/86	86	2.465.057.205	3.483.153.810	8.092.834.830	9.533.000.000	8.140.000.000 *
	87	5.839.160	1.582.429.675			
	87*		466.354.980			

\* provvedimenti in corso



- AIUTO ALLA PRODUZIONE DEI SEMI DI SOIA

a) corresponsione dell'aiuto, sistema di controllo delle produzioni.

Si premette che l'aiuto alla produzione dei semi di soia è concesso al primo acquirente della soia sulla base dei contratti di coltivazione stipulati con il coltivatore, ritualmente depositati presso questa Azienda, e che la normativa comunitaria tra i vari adempimenti prevede l'espletamento di controlli sulla produzione.

Per l'espletamento di detti controlli, per la campagna 1986/87, l'A.I.M.A. ha richiesto la collaborazione delle Regioni, avvalendosi degli Ispettorati Provinciali della Agricoltura per le seguenti verifiche:

- a) esattezza delle superfici in coltivazione, convenute in contratto;
- b) acquisizione di valutazione in ordine alle rese conseguibili per ettaro coltivato;
- c) verifica di magazzino del primo acquirente, per accertare le quantità di soia ritirate.

L'A.I.M.A. pertanto corrisponde l'aiuto comunitario per i semi di soia sulla base degli esiti dei controlli anzidetti, effettuati da funzionari delle Regioni e anche da funzionari di questa Azienda.

Fatto un sondaggio sulle pratiche delle varie Regioni è risultato che nell'accertamento della esattezza delle superfici, sono emerse discordanze in più o in meno rispetto a quelle precisate in contratto, nonchè superfici non a coltura per eventi naturali.

Per le superfici accertate non in coltura, o denunciate tali alla data del 31.12.1986 dallo stesso primo acquirente, viene attuato un attento riscontro sulla contabilità del primo acquirente, per prevenire la presa in carico di quantitativi non veritieri.

In merito alle rese per ettaro coltivato sono pervenuti dalle Regioni verbali relativi alle acquisizioni di valutazioni di rese, i cui dati si sintetizzano come segue:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LOMBARDIA	resa per ettaro	q.li	22/42;
- FRIULI	"	"	22/43;
- VENETO	"	"	25/49;
- PIEMONTE	"	"	27/37;
- TOSCANA	"	"	30/35;
- UMBRIA	"	"	11/45;
- PUGLIA	"	"	18/30.

In ordine alla ampiezza di alcune forcelle, come segnalato per l'Umbria con resa minima in q.li 11 e massima di q.li 45 per ettaro, la spiegazione può ricercarsi nella giacitura del terreno, nella composizione morfologica del suolo, nel tipo di seme e diserbante utilizzato, nel sistema irriguo disponibile, oltrechè nel fatto che la produzione varia se conseguita in primo o secondo raccolto.

Le punte massime di resa sono connesse all'andamento stagionale particolarmente favorevole e riferite a produzioni in primo raccolto.

Per quanto attiene la consistenza del quantitativo di prodotto ritirato, i funzionari delle Regioni e dell'A.I.M.A. hanno constatato il volume di prodotto ritirato e presente in magazzino. I quantitativi stessi sono altresì comprovati dal sistema di contabilità standardizzata, la cui adozione è stata resa obbligatoria con disposizioni date da questa Azienda, e che consente di individuare i passaggi interni nell'impresa del primo acquirente, in adempimento dell'obbligo di tenuta di registri per i centri di raccolta, di stoccaggio e di magazzino per il seme ritirato.

L'A.I.M.A. quindi corrisponde l'aiuto per i semi di soia sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della produzione per effetto dei controlli in loco come sopra espletati.

b) ~~situazione dei pagamenti~~ in rapporto alle campagne di commercializzazione. All'uopo si allega un prospetto dimostrativo dello sviluppo con seguito dalla particolare coltura.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiuto comunitario alla produzione semi di soia			
aiuto corrisposto			
esercizi finanziari	campagna com.ne	q.li	importo £.
1982	82/83	80.662	3.135.525.300
1983	"	18.689	720.677.850
1984	"	23	920.225
<b>totale</b>	<b>82/83</b>	<b>99.374</b>	<b>3.857.123.375</b>
1984	83/84	682.248	17.979.976.095
1985	"	87	2.214.020
<b>totale</b>	<b>83/84</b>	<b>682.335</b>	<b>17.982.190.115</b>
1984	84/85	596.129	22.418.551.215
1985	"	480.316	16.725.269.430
1986	"	12.021	452.197.355
<b>totale</b>	<b>84/85</b>	<b>1.088.466 (**)</b>	<b>39.596.018.000</b>
1985	85/86	2.332.407	134.815.485.360
1986	"	890.017	45.307.444.260
1987 (*)	"	12.176	614.590.825
<b>totale</b>	<b>85/86</b>	<b>3.234.600 (**)</b>	<b>180.737.520.445</b>
1986	86/87	3.466.777	217.820.206.670
1987 (*)	"	5.533.223	343.000.000.000
<b>totale</b>	<b>86/87</b>	<b>9.400.000 (**)</b>	<b>560.820.206.670</b>

Note:

\*) provvedimenti in corso

\*\*) superfici:

1984/85 ha 50.000, in coltivazione;  
 1985/86 ha 114.965, "  
 1986/87 ha 250.000, "

---

 X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

- AIUTO COMUNITARIO PER I SEMI OLEOSI

L'aiuto comunitario per i semi oleosi concerne la colza ed il girasole raccolti nella comunità e trasformati per la produzione di olio.

L'attività di trasformazione avviene sotto il controllo degli Uffici UTIF, (Ufficio Imposte di Fabbricazione), che procedono alle prescritte certificazioni di cui al Reg. CEE 2681/83 del 21.9.1983, necessarie per fruire dell'aiuto.

Nell'anno 1986 i pagamenti hanno riguardato la colza della campagna 1985/86 ed il girasole delle campagne 1985/86 e 1986/87 e le relative produzioni si riassumono come segue.

COLZA- campagna 1985/86

anno	aiuto corrisposto	
finanziario	q.li	£.
1985	53.515	1.107.684.415
1986	<u>194.723</u>	<u>9.100.001.780</u>
totale	248.238	10.207.686.195

GIRASOLE- campagna 1985/86

anno		
finanziario	q.li	£.
1985	1.683.470	67.746.199.195
1986	<u>1.207.617</u>	<u>62.757.408.430</u>
	2.891.087	130.503.607.625

- campagna 1986/87

1986	2.448.867	140.343.649.250
------	-----------	-----------------

AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali é stato istituito con Reg. CEE n. 1562/78 del 28 giugno 1978 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, che é diventato operante dal 1° aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, é superiore al prezzo rappresentativo di mercato, é concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'istituzione di tale regime di aiuto ha rappresentato un valido strumento ai fini della maggiore competitività dell'olio di oliva nei confronti dell'olio di semi, con conseguenti benefici sia del produttore, per la maggiore remunerazione del prodotto, sia del consumatore, per il contenuto livello di prezzo.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle Imprese confezionatrici riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78 del 19.12.1978, idonee dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Le imprese confezionatrici riconosciute hanno diritto all'aiuto soltanto per le quantità di olio di oliva confezionate in recipienti di contenuto pari o inferiore a litri 5, provvisti dell'indicazione del numero di riconoscimento dell'impresa, immesse sul mercato.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poiché all'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria, è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli olii provenienti da Paesi extra comunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo a garanzia che sugli olii medesimi non venga chiesto l'aiuto.

La cauzione fidejussoria suddetta viene costituita in favore della A.I.M.A., e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio di oliva importato da Paesi extracomunitari è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Occorre rilevare al riguardo che, con l'ingresso nella CEE della Spagna, tradizionale fornitrice di notevoli quantità di materia prima per le industrie olearie italiane, l'importazione di olio da Paesi Terzi è destinata a rimanere confinata in limiti del tutto marginali.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 delle apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e gli Organismi Professionali riconosciuti, che nell'ultima campagna risultavano essere i seguenti: FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.PR.OL. e A.I.C.O.

Nella convenzione stipulata con gli Organismi Professionali riconosciuti sono definiti i compiti attribuiti, che si possono così sintetizzare:

- controllo delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva presentate dalle imprese confezionatrici associate;
- richiesta all'A.I.M.A. dell'aiuto spettante alle imprese associate, effettuato con la presentazione di apposite "note riepilogative" in cui sono riportate fino ad un massimo di 50 domande, preventivamente controllate e quindi ammissibili al pagamento;
- spedizione della documentazione riguardante ogni singola domanda agli Istituti di Vigilanza competenti per territorio, per l'effettuazione dei controlli in loco.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 311 del 14 novembre 1979, è stato disposto che i controlli previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le imprese confezionatrici di olio di oliva siano effettuati, oltre che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

Sebbene, a seguito della rilevata esigenza di procedere ad un aumento dei funzionari da destinare ai controlli, sia stata disposta la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, deve essere evidenziato che le operazioni di controllo permangono tuttora carenti in alcune Regioni (Puglie, Basilicata, Lazio e Campania).

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/83 gli Organismi Professionali riconosciuti sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8.10.1982, ad effettuare delle verifiche presso imprese confezionatrici e loro associate, e segnalate allo scopo dall'A.I.M.A.

Va rilevato in proposito che con decreto legge 18.6.1986, n.282 e successivo D.M. 12 agosto 1986 si è provveduto ad una profonda ristrutturazione, tuttora in corso di attuazione, dei cennati Uffici incaricati dei controlli previsti dalla normativa comunitaria. Si confida, pertanto, di poter eliminare, per il futuro, le carenze sopra evidenziate.

In applicazione del citato D.M. 8/10/1982, nel corso dell'anno 1986 sono state effettuate, da parte degli Organismi professionali, n. 5 verifiche presso imprese confezionatrici, segnalate dall'A.I.M.A. in quanto avevano presentato notevoli incrementi percentuali sulle quantità di olio di oliva per cui veniva richiesto l'aiuto rispetto alle precedenti campagne di commercializzazione.

Alla data del 31 dicembre 1986 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

	IMPORTO	LITRI
Campagna 1981/82	.6.644.590	36.404
" 1982/83	896.590.120	983.635
" 1983/84	1.238.862.755	1.886.901,280
" 1984/85	6.898.570.455	14.058.218,800
" 1985/86	297.552.401.685	403.938.774,860
	<hr/>	<hr/>
£.	306.613.069.605	lt. 420.903.933,944

=====



SCHEDARIO OLEICOLO

Nel corso del 1986 sono stati completati i lavori tecnici di rilevazione dei dati dello Schedario Oleicolo relativi alle seguenti provincie: Bari, Caserta, Reggio Calabria, Catanzaro, Pescara, Matera, Siena, Ancona e Perugia (per queste ultime tre per gruppi di Comuni).

Per tali provincie sono state rilevate nel complesso 46 milioni di piante di olivo. Si é completata la raccolta delle dichiarazioni dei produttori olivicoli - pari a ca. 1.150.000 - e delle denunce di coltivazione per la campagna 1985/86 - pari a ca. 200.000.

Il Comitato Tecnico-Amministrativo, preposto alla gestione ed al controllo delle operazioni tecniche, ha provveduto inoltre a perfezionare la convenzione originaria del 10 giugno 1981, stipulata con il Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano e con le Associazioni dei Produttori olivicoli UNAPROL, CNO, AIPO ed UNASCO, mettendo a punto un atto integrativo alla convenzione stessa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, che é all'esame della Commissione della CEE per la approvazione definitiva. Con tale atto integrativo sono stati recepiti alcuni suggerimenti formulati dalla stessa Commissione della CEE e sono stati determinati i costi complessi della realizzazione dello Schedario tenuto presente che le rilevazioni tecniche sulle restanti provincie da investigare verranno prioritariamente effettuate in base alle indicazioni di consistenza aziendale così come risultano nelle dichiarazioni degli olivicoltori presentate alla data del 10 maggio 1986.

Si é provveduto, inoltre, su iniziativa ed indicazioni del Ministro dell'agricoltura, a modificare la parte della convenzione del 10 giugno 1981 riguardante le Associazioni su richiamate e non ancora attuata, con un apposito atto modificativo; con esso é stato dato incarico alle Associazioni di verificare e perfezionare, sulla base di informazioni fornite dal Consorzio, la base "dichiarativa", in modo da consentire, per ciascun produttore olivicolo, una corretta acquisizione delle informazioni aziendali nella banca dati dello Schedario.

Oltre al completamento dei lavori relativi alle nove provincie prima indicate, sono regolarmente proseguiti i lavori di acquisizione dei dati tecnici su base dichiarativa concernenti le provincie di Brindisi, Foggia, Taranto e Cosenza e sono stati avviati quelli relativi alle provincie di Latina, Salerno, Roma, Viterbo, Trapani, Palermo, Chieti, Potenza, Agrigento e Siracusa.

Sono stati avviati inoltre i rapporti di collaborazione con l'AGECON = TROL definendo con la stessa le modalità di fornitura e di scambio di informazioni atte a consentire all'Agenzia di adempiere al meglio ai propri compiti istituzionali.

SETTORE CARNIREGOLAMENTAZIONE CEE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore delle carni si sviluppa secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato e precisamente Regolamento n. 805/68 per il settore delle carni bovine e Reg. n. 2759/75 per il settore delle carni suine.

A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione dalla concorrenza delle carni provenienti dai paesi terzi.

- a) con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo e taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo di cui trattasi, allorquando essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.
- b) con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinanti periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con il che, pur se ad effetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa

va dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso una spinta alla ripresa dei prezzi.

- c) con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia al comparto delle carni bovine che a quello delle carni suine con la precisazione, però, che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è mai fatto fino ad ora ricorso all'intervento diretto.

Per il settore delle carni bovine, inoltre, è prevista la concessione di premi per il mantenimento delle vacche nutrici e per la nascita di vitelli. Obiettivo principale comune ai due aiuti è quello di sostenere il reddito dei produttori nazionali di carne bovina di qualità, in considerazione del fatto che l'attuale situazione del mercato non consente di garantire loro un reddito adeguato.

#### INTERVENTO DIRETTO

Tutto quanto sopra premesso si può passare alla concreta operatività svolta dall'A.I.M.A. nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo Assuntori dell'A.I.M.A. debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativi sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1986/87 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione italiana Alleva-

tori che è al momento l'unico operatore in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo stesso con gli impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

L'ente, infatti, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1986, per la campagna 1986/87 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentari-Strada statale Vercelli-Biella.
- CENTRO DI NOVARA - Presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Bartolino da Novara, 3 - NOVARA.
- CENTRO DI PAVIA - Presso stabilimento magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Veneroni, 18 - PAVIA.
- CENTRO DI CORNAREDO - (Milano) Fraz. di S. Pietro all'Olmo - Presso Stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. Via Monzoro, 140.
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) - presso stabilimento SAVAL s.r.l. località Dosso, Via delle Valli, 52 - Seregno.
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILAVESCO - (Milano) presso Stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1.
- CENTRO DI MELZO (Milano) - Presso Compagnia Italia Generalfrigo S.p.A. -

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viale Germania, 10.

- CENTRO DI CISANO BERGAMASCO (Bergamo) - Presso Stabilimento Ronzoni e Perego S.n.C. - Via Milano, 14.
- CENTRO DI BRESCIA Presso Stabilimento Borghetto S.p.A. - Magazzini Generali e frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17.
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. - Via dell'Annona, 17.
- CENTRO DI PECOGNAGA (Mantova) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo per la lavorazione delle carni Soc. Coop. a.r.l. - Strada Chiaviche.
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l. Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2 Canali, 6.
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Carni Modena - Soc. coop. a.r.l. - Via del Mercato, 59.
- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (Modena) - Presso Stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza.
- CENTRO DI CASTELVETRO (Modena) - Presso Stabilimento INALCA - Industria Alimentare Carni S.p.A. - Via Belvedere, 23.
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) - Presso Stabilimento Frigorifero di Funo S.a.s. - Via galliera, 14.
- CENTRO DI FAENZA (Ravenna) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo P.A.C. Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Silvetto, 40/2.
- CENTRO DI S. AGATA SUL SANTERNO (RA) - Presso stabilimento IRFA S.n.c. Via S. Vitale n. 31 - S. Agata sul Santerno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA - Presso Stabilimento ASAM - Via Fioravanti, 22 - Bologna.
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna) - Presso Stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Provincia di Ravenna - Via

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fiumazzo, 109.
- CENTRO DI ISTRANA (Treviso) - presso Soc. CO.MA.VE. S.p.A. - Via Fabio Filzi, 17.
  - CENTRO DI PERUGIA - Presso Stabilimento CI.C.ZOO. - Cooperativa Zootecnica Centro Italia S.r.l. - Frazione ponte S. Giovanni (PG).
  - CENTRO DI CAMPO S. MARTINO (Padova) - Presso Stabilimento Grosoli S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84.
  - CENTRO DI CITTADELLA (Padova) - Presso Stabilimento LA ROMETTA S.r.l. - Via macello 14.
  - CENTRO DI VERONA - Presso Stabilimento I.C.E.D. S.p.A. Località Poponaio - Aurelia Nord km. 185 - La Rugginosa, 13.
  - CENTRO DI APRILIA (latina) - Presso Stabilimento Freddindustria S.p.A. - Via Arturo Toscanini.
  - CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) Fraz. Porto d'Ascoli - Presso Stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi - Strada Statale Adriatica km. 351,500.
  - CENTRO DI CONTROGUERRA (Terano) - Presso la Società Eurofrigor S.r.l. - Via Val di Tronto
  - CENTRO DI MODUGNO (Bari) - Presso Stabilimento IL.CA. Zona Industriale - Viale F. De Blasio.
  - CENTRO DI CHIETI - Presso Stabilimento Cinalli Guido S.a.s. - Viale Abruzzo, 320 - Chieti Scalo.
  - CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A. - Zona Industriale Macchianeddu - Uta (Cagliari).
  - CENTRO DI MAMIANO (Parma) - Presso Stabilimento La Mamianese Conservazione Surgalazione di Prodotti Alimentari - Mamiano di Traversetolo - Via Pedemontana.
  - CENTRO DI PRUNARO DI BORDO (Parma) - Presso Società BE.CA. S.p.A. -

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Via Mori, 6.

- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) Presso Società Interconsorziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A. - Via Kennedy - Località Bettolino.
- CENTRO DI VICENZA Presso COPROZOO - Viale della Serenissima, 52.
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (Verona) - Presso ZO.CO Zootecnica Colognese Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Michele, 19.
- CENTRO DI NAPOLI - Presso Industria Frigoriferi Meridionale Corradetti - NAPOLI.
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Modena Terminal S.p.A. - Campogalliano (MO).
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Frigodocks S.p.A. - Campogalliano (MO).
- CENTRO DI GUASTALLA - Presso EMILFREEZER S.r.l. - Guastalla (RE).
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Consorzio Cooperativo Conservazione Carni - C.C.C.C. - Reggio Emilia.
- CENTRO DI VEDANO AL LAMBRO - Presso BENCOR S.p.A. - Vedano al Lambro (MI).
- CENTRO DI PALERMO - Presso Consorzio Magazzini Generali della Sicilia - Palermo.
- CENTRO DI CHIUSI - Presso Consorzio Gestione Centro Carni - Chiusi.
- CENTRO DI BADIA POLESINE - Presso CO.RE.ZOO. S.r.l. - Badia Polesine (RO).
- CENTRO DI S. SAVO - Presso Magazzini Frigoriferi Abruzzesi - S. Salvo (CH).
- CENTRO DI NOCERA SUPERIORE - Presso FRIGO SUD S.p.A. - Nocera Superiore (SA).
- CENTRO DI RIETI - Presso ICAR S.r.l. RIETI.
- CENTRO DI STIENTA - Presso BELLCARNI S.r.l. - Stienta (RO).
- CENTRO DI PRAIA A MARE - Presso Sarcarn S.r.l. - Praia a Mare (CS).



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1986 ha termine la campagna 1985/86 e inizia la successiva campagna 1986/87.

Fatto di particolare rilevanza verificatosi nel 1986 nel settore dell'intervento pubblico è la cancellazione del periodo di apertura dell'intervento stesso sui quarti compensati.

Le operazioni d'intervento hanno quindi riguardato esclusivamente i quarti anteriori e i quarti posteriori di vitellone in tre periodi temporali successivi e secondo i quantitativi riportati nel prospetto allegato. E' evidente che tale situazione ha determinato difficoltà al settore produttivo, attese le difficoltà connesse alla mancata garanzia comunitaria per l'intera carcassa. La ripartizione percentuale dei soggetti conferenti attribuisce solo il 25% circa agli organismi cooperativi che rappresentano i produttori e il restante 75% attribuito ai macellatori e ai privati. Ciò conferma come il settore produttivo richieda una garanzia totale e non parziale come è quella data dalla possibilità di conferimento del solo quarto anteriore o posteriore.

Il 1986 è stato particolarmente caratterizzato dalla diffusione della afta epizootica nei nostri allevamenti e che ha portato al divieto comunitario agli scambi di animali e carni provenienti dall'Italia. La decisione comunitaria è stata presa il 4 settembre 1986 e ha subito causato gravi ripercussioni di mercato con caduta dei prezzi, chiusura dei mercati e blocco degli scambi comunitari ed extracomunitari. Immediatamente è stata richiesta l'attivazione della solidarietà comunitaria ed è stato posto in essere un piano nazionale d'intervento.

Le decisioni comunitarie sono state prontamente adottate anche a

seguito di intensi scambi di veduta e contatti bilaterali tra la Commissione, l'AIMA e il Ministero dell'Agricoltura.

Per quanto riguarda le misure nazionali si ricorda che le stesse sono state adottate dal CIPAA su proposta del Ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato Consultivo Nazionale e il Consiglio di Amministrazione dell'AIMA. A partire dal 29 settembre 1986 si è potuto quindi dare attuazione al pacchetto di misure comunitarie e nazionali costituite dai seguenti interventi:

- ammasso pubblico comunitario di tonn. 6.000 di quarti posteriori provenienti da bovini allevati nelle zone colpite dall'afta ed in quelle limitrofe;
- concessione di una speciale indennità di conferimento, a carico del bilancio italiano, per i corrispondenti quarti anteriori;
- ammasso privato comunitario di carni bovine con aiuti maggiorati rispetto a quelli normalmente concessi dalla CEE e con una ulteriore integrazione a carico del bilancio nazionale;
- analoga misura di cui al precedente punto è riservata alle carni suine;
- concessione di una indennità di abbattimento per i vitelli a carne bianca di peso non superiore a 270 kg;
- concessione di una indennità di macellazione per i suinetti di peso non superiore a 25 kg.

L'insieme delle suddette misure ha comportato una spesa complessiva di circa 108 miliardi di cui circa 58 a carico del bilancio italiano e il resto a carico del bilancio comunitario.

Non si può non far rilevare come il complesso di misure ha rivestito carattere di vera eccezionalità considerato il fine cui erano destinate e i tempi ristretti nei quali sono state realizzate.

Prescindendo dagli elementi normativi, puramente di carattere ammini-

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strativo, si possono ora ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario dell'intera gestione dell'ammasso pubblico.

Avuto riguardo alla natura associativistica dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari per pagare le carni conferite vengono anticipati dall'A.I.M.A. e versati su uno speciale conto vincolato e dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative all'entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi forfettari nelle misure appresso indicate:

- compenso operazioni entrata e congelamento	£	13.650/q.le
- compenso operazioni conservazione	£	95/q.le x giorno
- compenso operazioni uscita	£	2.240/q.le

Per completare il quadro del rapporto A.I.M.A. - Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi mensilmente dall'assuntore stesso nonché sulla periodica visita presso i centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un rendiconto che presenta all'A.I.M.A. corredato di tutta la documentazione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati e pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'assuntore è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. e quindi determinano le liquidazioni dei saldi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1986 e in particolare dall'inizio della campagna 1986/87, la situazione di mercato ha determinato un notevole flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'eccedenza comunitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento rendendo necessaria l'apertura di numerosi depositi di conservazione collegati ai centri principali.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati e classificate secondo il sistema della griglia comunitaria EUROP:

- dal 1/1/1986 al 11/5/1986 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max	£	720.726,240
	min	"	652.969,300
- dal 12/5/1986 al 31/8/86 quarti anteriori vitelloni cat. A	max	£	430.069,500
	min	"	389.953,000
- dal 1/9/1986 al 31/12/86 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max	£	716.782,500
	min.	"	607.924,800

Nel corso di tali periodi sono stati conferiti all'intervento q.li 431.933,95 di cui 214.564,43 costituiti da quarti posteriori e il resto da quarti anteriori.

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta ma con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e precisamente della sezione garanzia del FEOGA.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene ovviamente preferendo il canale di

esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario e in questo esercizio tali vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti anni.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della Comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1986 sono state effettuate n. 82 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 570.281 circa e con prezzi variabili da 334.932/q.le a f. 176.136/q.le a secondo del taglio e della qualità.

Le vendite di carne destinata all'esportazione e proveniente dagli stocks italiani non sono tuttavia abbastanza significative per dimostrare l'importanza che ha avuto questo di vendita nel 1986 per l'intera Comunità.

Il fatto più rilevante è stata infatti la vendita disposta dalla CEE a favore del Brasile e che ha riguardato complessivamente 200.000 tonnellate di prodotto. La vendita è stata effettuata da società francesi che hanno poi ceduto a due ditte italiane l'operatività delle quote provenienti dai frigoriferi italiani. La regolamentazione comunitaria prevedeva infatti che almeno il 30% del prodotto venduto al Brasile dovesse provenire dalle scorte italiane e di conseguenza il complesso delle uscite effettive del 1986 delle carni destinate all'esportazione verso il Brasile è inferiore a tale dato in quanto le operazioni si sono effettivamente completate nei primi mesi del 1987.

Il canale sud-americano ha trovato un ulteriore sbocco, proprio alla fine del 1986, attraverso le vendite disposte dalla CEE verso il Perù. Nel mese di gennaio del 1987 si è pertanto realizzata una prima vendita per tale destinazione per circa 4.000 tonnellate e su ciò si riferirà nella

relazione per l'anno 1987.

Un secondo tipo di vendite e per contingentati fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'impegno ad effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1986 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 278.046 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso intorno a f 185.000/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le rette giornaliere dei propri assistiti.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'A.I.M.A. in relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari. Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite disposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state considerate ricevibili da parte dell'A.I.M.A.. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che mal si concilia con le strutture operative di cui dispone l'A.I.M.A..

Per ciascuna domanda si è proceduto all'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sull'esecuzione della vendita per il successivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi lordi di carne dell'intervento venduti nell'anno 1986, distintamente per tipo di destinazione e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite per trasformazione industriale	q.li	278.046,95	31%
- vendite per esportazione	"	570.281,92	64%
- vendite a favore di enti sociali	"	46.517,22	5%
		<hr/>	<hr/>
	TOTALE	q.li 894.846,090	100%
		*****	*****

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato, secondo le risultanze dei rapporti con il FEOGA:

Controvalore riporti exerc. precedente	£.	628.870.519.657
Controvalore acquisti	£.	243.621.600.418
Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£.	64.179.228.364
		<hr/>
	TOTALE DEBITO	£. 936.671.349.039
		*****

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Controvalore quantità vendute	£.	132.469.246.244
Controvalore inventariale fine esercizio	£.	481.284.841.714
		-----
<u>TOTALE CREDITO</u>	£.	<u>613.753.987.958</u>
		-----
<u>PERDITA DI GESTIONE</u> <u>A CARICO FEOGA</u>	£.	<u>322.917.361.081</u>
		-----

Per il settore delle carni bovine, quindi, il bilancio a carico delle casse comunitarie della Sezione garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita di gestione per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria ad acquisire all'intervento sempre maggiori quantitativi di carne bovina che poi trovano difficile collocazione sul mercato seppure a prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli di acquisto.

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'A.I.M.A. riguarda da un lato la rendicontazione mensile ed annuale delle operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA a norma dei Regolamenti CEE n. 729/70 - n. 1883/78 - n. 3247/81 - n. 3184/83 e dall'altro la verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità di criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto, che dà luogo a pagamenti per anticipazione sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.



AMMASSI PRIVATI

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento dell'ammasso privato di carni, prevista dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino (Regolamenti CEE n. 989/68 e n. 1091/80) che il settore suino (Regolamenti CEE n. 2763/75 e n. 1092/80), essa consiste nella concessione ad operatori privati del settore (singoli ad associati) di aiuti (fissati forfettariamente in anticipo ovvero a mezzo gare) per i quali c'è l'impegno a mantenere, per un certo periodo di tempo, determinati tipi di carne ottenuta da animali originari della Comunità ed ivi macellati, in ammasso presso i propri frigoriferi.

Nell'anno 1986 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

- 1) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 165/86 riguardante le zone colpite da afta epizootica. In esecuzione di tale intervento straordinario sono state ammassate tonn. 4.111,522 di carne allo stato congelato e tonn. 5.667,051 di prosciutti da stagionare.
- 2) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 866/86 in esecuzione del quale sono stati ammassati allo stato congelato i seguenti quantitativi di prodotto:

- Prosciutti con osso	tonn.	6.708,792
- Spalle con osso	"	3.368,228
- Lombate con osso	"	3.427,254
- Pancette	"	2.261,968
- Prosciutto, spalle, lombate disoss.	"	6.006,026

TOTALLE      tonn.    21.772,268  
-----

- 3) Ammassi privati di carni bovine a norma dei regolamenti CEE n. 2651/86

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e n. 2965/86 in esecuzione dei quali sono stati ammassati i seguenti quantitativi di prodotto:

regolamento (CEE) n. 2651/86

PRODOTTO	QUANTITA' IN TONN.	
	MASCHI IDENTIFICATI	ALTRI
Carcasse e mezzene	200,00	470,00
Quarti posteriori	1.031,00	4930,00
Quarti anteriori	1.060,00	1.513,00
	<hr/>	<hr/>
	2.291,00	6.913,00
TOTALE	9.204	

regolamento (CEE) n. 2965/86

PRODOTTO	QUANTITA' IN TONN.	
	MASCHI IDENTIFICATI	ALTRI
Carcasse e mezzene	20,000	13.945,0
Quarti posteriori	50,000	3.065,0
Quarti anteriori	773,165	3.895,0
	<hr/>	<hr/>
	843,165	20,905,0
TOTALE	21.748,165	

4) Ammassi privati di carni suine a norma del regolamento CEE n. 2976/86 in esecuzione dei quali sono stati ammassati i seguenti quantitativi di prodotto:

- Carcasse e/o mezzene	tonn.	2.270,0
- Prosciutti	tonn.	945,50
- Parti anteriori o spalle	tonn.	530,50

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Lombate	tonn. 1.039,00
- Pancette tal quali	tonn. 1.076,50
- Pancette tal quali senza catena	tonn. 95,00
- Prosciutti, parti anteriori, spalla disossati	tonn. 3.048,00
TOTALE	tonn. 9.004,50

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti effettuati dall'A.I.M.A. per la corresponsione dei predetti aiuti alle ditte ammassatrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1986 sono state complessivamente spese:

- f. 7.345.792.625 per aiuti all'ammasso di carni bovine in applicazione dei Regolamenti CEE n. 2267/84;
- f. 7.449.868.855 per la liquidazione di aiuti all'ammasso privato di carni suine in applicazione dei Regolamenti CEE n. 1081/85 e n. 866/86;
- f. 1.730.336.570 per la liquidazione delle pratiche relative all'intervento straordinario nelle zone colpite da afta epizootica disposto con Reg. CEE n. 165/86.

Gli interventi nazionali effettuati dall'A.I.M.A. in attuazione di specifici programmi approvati dal CIPAA hanno riguardato, come sopradetto, le misure integrative a quelle comunitarie per far fronte alle conseguenze dell'infezione dell'afta epizootica e due specifici settori d'intervento.

In particolare si è proceduto all'attuazione di un programma di sostegno del mercato dei prosciutti stagionati prodotti nell'ambito dei consorzi di tutela dell'origine di qualità. L'intervento si è realizzato mediante la concessione di aiuti allo stoccaggio privato, per periodi variabili da due a cinque mesi. Nel prospetto che segue sono riportati i dati riepilogativi dell'intervento stesso:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DURATA	N. PRATICHE	TONNELLATE
2 mesi	141	1.365,581
3 mesi	232	1.968,885
4 mesi	97	744,476
5 mesi	706	5.957,469

Un altro programma nazionale è quello riguardante la concessione di una indennità a coloro che abbandonano la produzione lattiera e procedono pertanto all'abbattimento di vacche da latte. L'intervento, messo in atto con decreto del Ministro Presidente dell'A.I.M.A. del 24.3.1986, si concluderà nel 1987 atteso che il termine ultimo per gli abbattimenti è il 28 febbraio 1987.

In ogni caso per il 1986 si è proceduto a parte di tali abbattimenti e alla corresponsione della relativa indennità così come riportato nel seguente prospetto:

REGIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Lombardia	£ 12.444.630.000
Emilia-Romagna	£ 2.081.200.000
Marche	£ 69.850.000
Veneto	£ 3.259.850.000
Toscana	£ 162.000.000
Basilicata	£ 949.850.000
Puglia	£ 31.900.000

Carni ovine e caprine

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine disciplina mediante norme generali l'attuazione, nell'ambito dei singoli Stati membri, di un regime dei prezzi, dei premi e degli interventi.

Ai sensi del citato regolamento, l'art. 5 prevede la concessione di un

premio ai produttori di carni ovine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato. tale perdita di reddito rappresenta la differenza tra il prezzo di riferimento di una regione e il prevedibile prezzo di mercato per tale regione (Italia = Regione 1).

Il Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine indicando i requisiti del "produttore di carni ovine" e della "pecora che dà diritto al premio".

Il Regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (la presentazione delle domande, il numero degli animali, il premio per pecora, l'acconto, ecc.). Tale normativa è stata modificata dal Regolamento (CEE) n. 1514/86 della Commissione del 20 maggio 1986.

L'attuazione in Italia delle misure previste dalla normativa comunitaria, avviene per la campagna di commercializzazione 1985/86 mediante il Decreto ministeriale 30 gennaio 1985, che indica dettagliatamente la normativa nazionale da seguire qualora si verificano le condizioni previste dalla CEE per il pagamento del premio.

Tale normativa è stata modificata dal decreto ministeriale 15 gennaio 1986, che ha fissato un periodo più lungo per la presentazione delle domande di premio da parte dei produttori di carni ovine (1 febbraio - 30 aprile) individualmente o tramite una loro associazione riconosciuta.

Il suddetto decreto ministeriale 30 gennaio 1985 è stato modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1986 al fine di renderlo conforme alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 1514/86 della Commissione che fissa il termine per il pagamento del premio ai beneficiari da parte dell'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della

campagna.

Il Regolamento (CEE) n. 728/86 della Commissione dell'11 marzo 1986 ha determinato, per gli Stati membri, la perdita di reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1985/86.

Pertanto, l'importo del premio è pari a ECU 8,850 corrispondenti a f. 13.115,7 per ogni agnello mantenuto in vita oltre i due mesi dalla nascita.

Il citato decreto ministeriale indica all'art. 2 che per beneficiare del premio i produttori (definiti all'art. 1, lettera a) dovranno presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, agli "organismi regionali" nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce. Inoltre, l'art. 8 precisa le modalità che gli stessi "organismi regionali" dovranno seguire nel procedere ai controlli amministrativi integrati da sopralluoghi interessanti il 20% delle aziende che hanno richiesto il premio, redigendo regolare verbale con l'esito dell'accertamento.

Sulla base dei controlli effettuati, gli "organismi regionali" provvedendo a trasmettere all'A.I.M.A. l'elenco in triplice copia delle domande definite con atto di liquidazione. Ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ministeriale, l'A.I.M.A., sulla base degli importi totali indicati negli elenchi, provvede al pagamento del premio mediante emissione e spedizione di assegni da parte di cinque istituti di credito all'uopo incaricati.

I dati riepilogativi sottoelencati riguardano i pagamenti effettuati dall'A.I.M.A. nell'anno finanziario 1986 e, comprendono, quelli relativi alla campagna 1984/86 (f. 2.240.917.960=) e quelli relativi alla campagna 1985/86 (f. 29.103.316.305=) per i quali viene riportata una suddivisione regionale.

Il settore ovino italiano potrebbe trarre maggiori benefici dalla regolamentazione comunitaria di mercato ma se non è avvenuto ciò è dovuto alla sua atipicità rispetto agli altri Stati membri. Il mercato delle carni ovine predilige, in Italia, la carne di abbacchio che spunta prezzi più remunerativi e trascura invece la carne di agnello che è maggiormente commercializzata negli altri Stati membri e sui cui prezzi si basa l'attuazione della regolamentazione comune di mercato. In altri termini il nostro mercato non evidenzia prezzi al di sotto del prezzo d'intervento ma anzi riporta in taluni periodi prezzi di gran lunga superiori.

- PREMIO AL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito a partire dalla campagna 80/81, con Reg. CEE 1357/80 del 5.6.80 del Consiglio, modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18.5.82. Il citato Reg. CEE 1357/80 ha altresì previsto all'art.3 par. 2, la concessione a favore dei medesimi beneficiari, di un premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione emanate con D.M. 25.8.81 e D.M. 22.6.81 modificato da ultimo dal D.M. 23.6.82, nonché dal D.M. 1.12.84, per quanto concerne il premio supplementare.

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché, di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi, e di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali



li dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del Reg. CEE 1885/8 relativo all'applicazione del succitato Reg. CEE 1357/80.

Il pagamento è disposto direttamente dall'A.I.M.A., sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Organi o Enti regionali incaricati del Servizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario, spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Per la campagna 85/86 l'importo unitario del premio, è stato di 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £.22.230= finanziati dal FEOGA, e, 25 ECU, pari a £. 37.050= a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 19 , sono state iniziate e concluse le operazioni di pagamento relative alla campagna 85/86, e sono state effettuate operazioni di pagamento per le decorse campagne relativamente a pratiche liquidate in ritardo dalle Regioni per l'espletamento di supplementi di istruttoria.

Le spese sostenute al 31 dicembre 1986 ammontano a complessive LIRE 51.234.751.070=, di cui £. 19.517.607.845= riferite all'aiuto gravante sui fondi FEOGA, e, £. 31.717.143.225=, riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali, come specificato nella tabella che segue:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1986

## PREMIO COMUNITARIO

CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
campagne precedenti (80/81-84/85)	22.230	1.921	41.171.295	81
85/86		876.133	19.476.436.590	100.581
		878.054	19.517.607.845	100.662

## PREMIO SUPPLEMENTARE NAZIONALE

CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
campagne precedenti (82/83-84/85)	37.050	1.919	68.542.575	80
85/86		854.213	31.648.600.650	98.697
TOTALI		856.132	31.717.143.225	98.777

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli eventi titolo sono stati effettuati ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende; quest'ultimi, hanno riguardato sul territorio nazionale mediamente il 40% dei produttori interessati.

Nei confronti dei produttori risultati in sede di accertamento privi dei previsti requisiti soggettivi o inadempienti, è stato revocato il

provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono stati recuperati i premi già versati.

Nell'anno 1986 sono state definite complessivamente n. 70 pratiche di recupero, riferite sia alla campagna 85/86, sia a precedenti campagne, i premi restituiti all'A.I.M.A. ammontano rispettivamente a £.45.531.275=, per il premio comunitario e £.922.555 per il premio supplementare.

Per quanto concerne infine la campagna 86/87 che ha avuto inizio il 15 giugno 1986 e terminerà il 15 giugno 1987, per la quale sono state presentate domande per circa 900.000 capi, nell'anno 1986, le operazioni di liquidazione non hanno ancora avuto inizio.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del FEOGA e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £. 23.310= per la quota comunitaria e £. 38.850= per la quota nazionale.

#### - PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI

Con Reg. CEE 464/75 del 27.2.75, è stato istituito per la campagna 75/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuto alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 84/85 è stato altresì istituito con Reg. CEE 1064/84 del 16.4.84, ad integrazione del premio comunitario un premio complementare a totale carico del bilancio nazionale.

La concessione dei suddetti aiuti è stata prorogata per la campagna 86/87 dal Reg. CEE 1346/86 del 6.5.1986.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è intesa a perseguire le seguenti finalità: sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini incrementare il patrimonio bovino, favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

L'importo unitario complessivo dei premi per la campagna 86/87 è stato fissato in 32 ECU, pari a £. 49.728= di cui 9 ECU pari a £. 13.986= a carico del FEOGA, e 23 ECU pari a £. 35.742= a carico del bilancio na=

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale, calcolato in lire italiane applicando il tasso di conversione in vigore il giorno in cui il vitello compie il sesto mese.

Il beneficio è corrisposto al produttore nella cui stalla è nato il vitello, sulla base di domanda di premio, subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

L'identificazione avviene mediante il recepimento da parte dell'Ufficio incaricato, di qualsivoglia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il vitello, o qualora ne sia privo, mediante la marcatura con contrassegno metallico.

Il servizio istruttorio è definitorio delle domande di premio nonchè gli accertamenti tecnici in azienda sono affidati con D.M., per ogni singola campagna, alle regioni, che, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, incaricano del servizio gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o in alternativa uno dei seguenti Enti Regionali: Comune - Provincia - Ente di Sviluppo.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.1973 n. 532 e D.P.R. 24.12.1974 n. 727, sulla base degli elenchi di pratiche liquidate, trasmessi dalle Regioni, a mezzo di assegno circolare emesso e spedito agli aventi titolo da parte dell'Istituto di Credito, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Nell'anno 1986 sono continuate le operazioni di pagamento delle trascorse campagne di commercializzazione ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati nella camp. 85/86.

La spesa sostenuta, come specificato nelle tabelle 1 - 2 ammonta complessivamente a £. 112.427.002= di cui £. 72.001.647.673= riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA, e £. 40.425.354.380= riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi nazionali.

Per quanto concerne la campagna 86/87 iniziata il 28 aprile 1986, e che si concluderà il 5 aprile 1987, per la quale si può presumere, dall'esame dei dati delle ultime campagne, che saranno presentate domande per circa 2.400.000 vitelli, le operazioni di liquidazioni dell'aiuto non hanno avuto inizio nell'anno considerato, ciò è determinato dal fatto che i controlli tecnici nelle aziende, per accertare la permanenza in vita dei vitelli al sesto mese, non sono iniziati prima del mese di ottobre 1986.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento delle campagne pregresse è da ascrivere al ritardo nella definizione delle operazioni di liquidazione da parte di talune Regioni.

L'A.I.M.A. infatti, espleta gli adempimenti di competenza relativi al pagamento dell'aiuto, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi trasmessi dalle Regioni.

La situazione della corresponsione dell'aiuto per le decorse campagne, rilevabile dall'esame dei dati regionali al numero di capi per i quali è stato acquisito il diritto all'aiuto, si presenta come segue: possono considerarsi concluse le prime otto campagne, dalla 75/76 alla 82/83, salvo l'eventuale liquidazione di singole pratiche residue perchè di difficile perfezionamento; sono in fase di completamento da parte delle Regioni, anche le operazioni di liquidazione dell'aiuto per la campagna 83/84. Per quanto concerne le campagne 84/85 e 85/86, a fronte di circa 2.400.000 capi per ciascuna campagna restano da liquidare da parte delle Regioni, rispettivamente, premi per circa 900.000 vitelli e premi per circa 2.300.000 vitelli.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PREMIO SUPPLEMENTARE NASCITA VITELLI - ANNO FINANZIARIO 1986

NUMERO REGOLAMENTO	IMPORTO UNITARIO PREMIO £.	N. DOMANDE	N. VITELLI	£.
REG.CEE 1064/84	27.208	183.004	701.815	19.102.982.520
	28.158	174.713	658.374	18.468.438.405
	TOT.	357.713	1.360.189	37.571.420.925
REG.CEE 1310/85	34.086	29.041	74.588	2.542.406.180
	35.742	4.260	8.716	311.527.275
	TOT.	33.301	83.304	2.853.933.455

TOTALI GENERALI: BENEFICIARI 391.014  
 VITELLI 1.443.493  
 £.. 40.425.354.380

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREMIO NASCITA VITELLI - ANNO FINANZIARIO 1986

NUMERO REGOLAMENTO	IMPORTO UNITARIO PREMIO £.	N. DOMANDE	N. VITELLI	£.
REG.CEE 464/75	23.996	2	6	142.935
	TOT.	2	6	142.935
REG.CEE 620/76	26.964	2	4	106.815
	28.840	2	3	83.605
	TOT.	4	7	190.420
REG.CEE 997/78	40.390	3	6	240.780
	42.525	1	1	42.005
	44.380			
	TOT.	4	7	282.785
REG.CEE 1276/79	45.045	20	54	2.432.430
	45.556	42	186	8.473.415
	47.973	54	134	6.428.380
	49.724	96	344	17.102.660
	TOT.	212	718	34.436.885
REG.CEE 1120/81	39.264	330	1.361	53.438.305
	40.256	540	1.589	63.966.785
	41.248	908	3.197	131.869.860
	TOT.	1.778	6.147	249.274.950
REG.CEE 1201/82	41.248	3.213	12.670	522.612.160
	42.912	35.639	249.687	10.714.568.625
	TOT.	38.852	262.357	11.237.180.785
REG.CEE 1215/83	42.912	41.792	136.411	5.853.668.840
	45.824	122.285	605.785	27.759.491.827
	TOT.	164.077	742.196	33.613.160.667
REG.CEE 1064/84	18.616	183.004	701.815	13.064.988/056
	19.266	174.713	658.374	12.685.233.470
	TOT.	357.717	1.360.189	25.750.221.526
REG.CEE 1310/85	13.338	29.041	74.588	994.854.740
	13.986	4.260	8.716	121.901.980
	TOT.	33.301	83.304	1.226.756.720

TOTALE GENERALE BENEFICIARI 595.947  
 VITELLI 2.454.931  
 £. 72.001.647.673

SETTORE LATTIERO-CASEARIO- INTERVENTI NAZIONALI

L'anno 1986 è stato caratterizzato dall'applicazione delle disposizioni assunte dal CIPAA e dal Parlamento (legge 445 dell'Agosto 1986) in merito all'ammasso straordinario dei prodotti lattiero caseari resi indispensabili per far fronte alle conseguenze della catastrofe nucleare di Chernobyl sulla produzione ortofrutticola e lattiero casearia e, conseguentemente, sul mercato di tali prodotti.

Il settore lattiero-caseario è stato particolarmente e più intensamente colpito dagli effetti "Chernobyl" in quanto il propagarsi della nube radioattiva e la ricaduta delle varie sostanze inquinanti e pericolose per la salute pubblica sul territorio italiano hanno reso inutilizzabile gran parte del latte fresco giornalmente prodotto nel periodo di pericolo a seguito delle varie ordinanze sanitarie, compromettendo la commercializzazione di tutti i relativi prodotti di lavorazione e trasformazione e ciò perché la vendita è stata impedita (ordinanza sanitaria) o è stata rinviata a momenti più sicuri per la salute pubblica (ammasso privato).

In pratica tutto il ciclo produttivo del latte, a partire dal 2 maggio 1986, compreso quello della lavorazione, trasformazione, stagionatura e vendita dei prodotti derivati, ha sopportato senza possibilità di diversi e nuovi impieghi tutti gli effetti delle stasi conseguenti alle misure di difesa e prevenzione adottate dalle autorità governative comprese quelle relative alle disposizioni o alle necessità aziendali di distruzione del latte e dei prodotti derivati.

Di tale situazione le autorità di governo sono state ben consapevoli sin dal principio allorché furono predisposte le prime misure di tamponamento dei danni e di intervento sanitario, regolate dalla delibera del



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIPAA del 14 maggio u.s., intesa nel suo insieme a riconoscere la refusione del costo del prodotto contaminato e distrutto, a sostenere con apposito aiuto gli operatori danneggiati dal mancato reddito e dalle spese di conservazione dei prodotti ed a ritirare dal mercato il prodotto invenduto.

La necessità di tale misura si era andata delineando infatti subito in conseguenza dell'effetto indotto dal "Chernobyl" sul comportamento del consumatore compromesso nella sua razionalità dal timore e da una informazione confusa e contraddittoria.

Con l'emanazione del decreto legge 2 luglio 1986, n.319 e con la connessa legge di conversione del 1/1/86 n. 445, si è data sistemazione definitiva all'organizzazione degli interventi ed ai sostegni da assicurare per riparare, nelle maggiori misure consentite, i danni e regolarizzare una situazione produttiva e di mercato di eccezionale pesantezza e consentire, quindi, una ripresa della regolare gestione del settore.

Conseguentemente alle disposizioni assunte dal CIPAA, l'A.I.M.A. ha provveduto sollecitamente a fornire alle Regioni, attraverso circolari, le misure da attuare rendendo di fatto operativo l'ammasso privato sin dalla metà del mese di maggio.

Per tale intervento di prima fase, disciplinato dalla circolare numero 5306 del 17 maggio 1986, furono trasmesse all'AIMA, dai competenti Uffici delle Regioni, le domande di ammasso e l'aiuto previsto fu fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in £. 400/q.le giorno.

Successivamente alla pubblicazione del D.L. 319 del 2 luglio 1986, si è provveduto con successiva circolare n. 1007 del 2 settembre 1986 a disciplinare le procedure di rimborso per prodotti distrutti dal 2 al 16 maggio, per quelli distrutti per scadenza dei termini di utilizzo durante l'ammasso privato o per vendita di prodotti all'A.I.M.A..

Per tali prodotti è stato riconosciuto, altresì, il diritto al rimborso degli oneri, documentati, necessari per la loro eliminazione effettua nel rispetto delle disposizioni di igiene pubblica (art. 4, comma 4 bis).

Altro intervento rientrante nella prima fase di operatività della

delibera CIPAA del 14.5.1986 è quello concernente il latte fresco eliminato dai produttori zootecnici (in pratica quello non ritirato dalle imprese trasformatrici) nel periodo dal 15/2 al 16.5.86 o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali. Per tale intervento il legislatore ha previsto il rimborso a detti produttori dell'intero prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8.7.1975, n.306 o in base ai precedenti accordi ancora in vigore (art. 3, 1° comma).

Sono, peraltro, compresi nelle misure di sostegno sopra indicate anche i prodotti lattiero-caseari trasformati da produttori zootecnici direttamente in azienda nel periodo sopra indicato e per i quali il rimborso rimane fissato nella misura del prezzo del latte come sopra determinato (art. 3, 1° comma).

Il decreto n. 319 e la legge di conversione determinano le modalità e le procedure per l'eliminazione dei prodotti, per i rimborsi conseguenti a tale eliminazione, per la presentazione delle domande e la loro istruttoria, per il pagamento dei rimborsi stessi.

In particolare, per quanto concerne la eliminazione del latte e dei prodotti derivati, è previsto che l'AIMA effettui un rimborso del valore degli stessi nella misura del 90% dei prezzi risultanti dal listino aziendale in vigore al 30 aprile 1986 o, in mancanza di tali listini, sulla base delle proposte formulate dagli organi regionali o provinciali competenti ad istruire le pratiche, sentite le locali Camere di Commercio.

Hanno titolo a rimborso le imprese (sia individuali che in qualsiasi forma societaria) e le associazioni dei produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati, purchè abbiano ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli (art. 1, comma 2).

Condizioni per l'erogazione del rimborso sono che i prodotti eliminati nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica siano di provenienza nazionale e detenuti alla data del 3 luglio 1986 (art. 2, 1° comma) e provenienti dal latte fresco ritirato dalle imprese suddette pri-

ma di tale data e nel periodo di pericolo.

Per tale rimborso è prescritto inoltre il termine di 30 giorni, dal la data di eliminazione dei prodotti, per la presentazione delle domande (art. 4, 1° comma).

Non è previsto invece, un termine ultimo per l'eliminazione dei prodotti.

Alla istruttoria delle domande provvedono gli Organi delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, gli Uffici regionali debbono effettuare l'istruttoria e formulare la proposta di rimborso analiticamente motivata e con la certificazione che sussistono tutte le con dizioni per aver titolo a rimborso (art. 4, comma 5).

L'A.I.M.A. ha il compito di effettuare il pagamento dei rimborsi entro tre mesi dal ricevimento della proposta, salva la corresponsione di interessi nella misura del 10% per il periodo intercorrente dalla data di ricezione della proposta stessa e sino al momento del pagamento dei rimborsi.

I controlli, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 8, sono di sciplinati da apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che ne demanda il coordinamento e la programmazione ad apposito Comitato in cui sono rappresentati l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Comandi Generali delle Guardie di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché il Corpo Forestale dello Stato.

L'esecuzione dei controlli è demandata ad appositi nuclei costituiti dai predetti Organi militari ed ispettivi e per il settore lattiero caseario si estenderà a tutte le domande di rimborso per un ammontare non inferiore a lire cinque miliardi, al 20% delle domande per il settore della lavorazione e trasformazione del latte ed al 10% per il settore della produzione del latte (prodotti zootecnici).

Per tali controlli l'attività dell'A.I.M.A. è limitata dalla legge

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa e dal citato decreto ministeriale al fornire al predetto Comitato le informazioni e le documentazioni necessarie nonchè al pagamento delle indennità di missione al personale incaricato dei controlli.

Acquista, tuttavia, per l'A.I.M.A. particolare rilevanza il disposto dell'articolo 5 del decreto legge che a divieto di corrispondere qualsiasi tipo di aiuto anche comunitario alle imprese di trasformazione che non abbiano pagato ai produttori agricoli nei termini contrattuali il prezzo dei prodotti da loro acquistati.

Delineato l'ampio ventaglio degli interventi previsti dalla legge 445 rimangono da considerare gli interventi dell'A.I.M.A. sui prodotti lattiero caseari per i quali gli interessati hanno presentato domanda di ritiro da parte dell'Azienda stessa (art.2 comma 2 della legge 445).

Premesso che la legge citata non precisa la data di cessazione del rapporto d'ammasso privato e il conseguente passaggio dei prodotti stoccati in ammasso pubblico, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con propria deliberazione, ha fissato tale data al 1° ottobre. Tale passaggio tuttavia si è manifestato soltanto nel cambiamento della titolarità della proprietà nel senso che i prodotti lattiero caseari acquistati dalla A.I.M.A. sulla base di apposite convenzioni sono stati di fatto detenuti dagli stessi ammassatori per conto dell'A.I.M.A, dietro corresponsione di appositi compensi stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Per tali prodotti in ammasso pubblico si è stabilito di destinare tutto il latte stoccato alla trasformazione in latte scremato in polvere utilizzando idonee strutture di sprayzzazione presenti nel nostro Paese e con le quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Per tutti gli altri prodotti sono state definite dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. le seguenti destinazioni:

- panne e latte in polvere all'alimentazione zootecnica;
- formaggi e cagliate da esportazione verso Paesi non abituali consumatori.

A tal fine, esperite le procedure previste dalla legge antimafia nei confronti degli ammassatori e regolati i contratti, l'A.I.M.A. ha inte-

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

so dare esecutività alle vendite con apposito bando di gara, pubblicato nel la G.U. italiana il 10.12.1986, nel quale si fissava l'asta pubblica per il giorno 23 dicembre 1976.

Tuttavia tale gara non è stata mai espletata preferendo prorogarla per consentire all'ENEA di effettuare analisi sul contenuto di radioattività presente nei prodotti citati e conseguentemente al Ministero della Sanità di prendere le decisioni di competenza che servissero a tranquillizzare la pubblica opinione nel merito alla non sussistenza di eventuali rischi di radioattività.

Gli esiti degli esami analitici alla data del 31.12.1986 non sono ancora noti e solo dopo che saranno noti sarà possibile riprendere, se del caso, le procedure di vendita secondo le procedure descritte.

- APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria esigenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità e alla assegnazione di quote di produzione di latte per ciascun Stato membro come misure frenanti della eccedentaria produzione lattiera europea, favorita peraltro dalle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

a) MISURE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE.

1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse con siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'A.I.M.A. sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto CEE.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi, ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltore nord-europeo da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti, il latticello prodotto in Italia per cui l'A.I.M.A. paga l'aiuto, non deriva dalla burrificazione del latte, ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi, cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie ammesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono poco più di 1.000 prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'A.I.M.A. domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Allo stato le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Attualmente l'A.I.M.A. effettua il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con alcune banche di interesse nazionale, per cui con tale procedura semplificata è stato possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1986 sono state liquidate pratiche per un importo complessivo di contributo erogato pari a £. 14.731.848.750.=

## 2) Aiuti al latte scremato in polvere.

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tali

alimenti la base per la fabbricazione dei mangimi soprattutto per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai partners produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più forte in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'A.I.M.A. ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA.

Tale argomento viene trattato successivamente negli "ammassi pubblici". L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenze, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo d'intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato dal paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

Nella procedura descritta tra la dogana e l'organo regionale di controllo, l'A.I.M.A. assume la funzione di raccolta dei dati e degli atti relativi alle importazioni di latte scremato in polvere trasmessi dalle dogane, dagli importatori e dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.



---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Tali dati vengono immessi in elaboratore ed elaborati sulla base di apposito programma meccanizzato. Le relative stampe vengono tenute a disposizione del FEOGA, il quale può desumere così tutti i dati relativi alle importazioni di latte scremato in polvere, soprattutto per quanto riguarda le quantità di prodotto importate, le cauzioni di trasformazione accese in dogana e quelle svincolate ed incamerate.

Tale procedura prevista dal D.M. 20.8.1984 solo teoricamente risponde alle esigenze FEOGA in quanto la copiosa documentazione anzidetta da caricarsi sul sistema talvolta viene inviata in ritardo o si perde per disguidi postali.

L'Azienda ritiene che per evitare ritardi e disguidi sulle cauzioni di trasformazione accese in dogana, debba essere realizzato, via cavo, un diretto collegamento tra sistemi meccanografici delle dogane e il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A.

In ogni caso il problema deve trovare una soluzione in termini di efficienza e di tempestività nella elaborazione dei dati di importazione del latte scremato in polvere in accordo col Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Nel meccanismo descritto, in cui le importazioni del latte scremato in polvere avvengono a prezzo già scontato dell'aiuto CEE, l'AIMA paga su domanda del mangimificio solo la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorchè nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine e la data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1986 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n.58 domande per un importo complessivo di circa £. 6.950.021.520=.

Tuttavia taluni mangimifici che dispongono dell'impianto di spruzzazione trovano talvolta conveniente acquistare in Italia e più frequente-

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

mente all'Estero latte scremato liquido tal quale o concentrato il quale viene trasformato in polvere e successivamente trasformato in alimento per animali.

In questi casi, invero assai limitati, è l'A.I.M.A. a pagare l'aiuto CEE per intero sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Come avviene per il latticello, la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel Nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1985 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti provenienti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara, tuttavia, pur avvenendo lo stesso giorno, e precisamente il 2° e 4° martedì di ogni mese, divergono sostanzialmente. Reg. CEE 1932/81: - burro di libero mercato - la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario; se la richiesta d'aiuto è superiore al massimo fissato dalla CEE, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'A.I.M.A., avviene qualora entro dieci mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto im-

mediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di dieci mesi.

La prova mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in generale Ispettorato Provinciale Agricolo) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressione Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'A.I.M.A. entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Durante l'anno 1986 si sono svolte n. 85 aggiudicazioni per q.li 16.000 di burro.

L'aiuto medio pagato nel corso del 1986 è stato mediamente di £. 324.000/quintale.

REG. CEE 262/79: - burro d'intervento - la ditta concorre direttamente all'acquisto di burro da magazzini d'intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto dalla CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'A.I.M.A. non paga l'aiuto, ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1986 si sono così svolte n. 190 aggiudicazioni per q.li 85.000 di burro.

#### 4) Piccoli produttori di latte

Derivante dal prelievo di corresponsabilità e per effetto della proroga concessa dalla CEE per l'anno 1986 è stato destinato un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che abbiano pagato il prelievo di corresponsabilità.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria de

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mandata agli Ispettorati Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 3 a 17 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzo di sopralluoghi sul posto o di accertamenti di equivalente efficacia.

Le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltori e inviati all'A.I.M.A.. L'organismo di intervento avvalendosi di apposita convenzione con gli istituti bancari provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

I pagamenti effettuati nel decorso anno vengono riassunti nell'unito prospetto.

<u>REGIONE</u>	<u>CAPI</u>	<u>AIUTO</u>
PIEMONTE	47.770	2.269.075.000
LIGURIA	578	27.455.000
LOMBARDIA	73.279	3.480.752.500
VENETO	173.160	8.280.200.000
FRIULI	24.700	1.173.250.000
EMILIA	89.094	4.231.965.000
TOSCANA	6.512	309.177.500
MARCHE	1.226	58.235.000
UMBRIA	2.616	124.260.000
	<hr/>	<hr/>
	418.935	19.954.370.000
	=====	=====

a detto importo vanno detratti recuperi per £. 240.851.120

b) MISURE A SOSTEGNO DEL MERCATO

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi d'intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato per il burro, e i formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura quali provolone e pecorino romano.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità è entrato nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (intervento nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente, al di sotto del prezzo d'intervento e comunque, come nel caso dell'ammasso del 1980, non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio è stato assicurato nel nostro Paese dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la r evanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misura più uniforme, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissato inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che, mentre la misura di aiuto all'ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti, ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

#### 1) Ammassi privati

##### Formaggi grana

L'anno 1986 ha confermato la tendenza alla ripresa delle quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolari riferimenti ai formaggi grana, sui quali ha esplicato effetto favorevole il persistente calo produttivo dovuto alla autoregolazione delle produzioni operate dai Consorzi di Tutela: Consorzi del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'A.I.M.A. sia per i formaggi grana sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine - ma in numero e per quantità ridotta - per il burro nazionale.

Nell'anno 1986, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 3.825 per q.li 731.200 di Grana Padano;
- n. 10.188 per q.li 605.360 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- L. 42.078.065.785 per il Grana Padano;
- L. 47.309.408.890 per il Parmigiano Reggiano;

L'anno 1986 ha consolidato la tendenza degli ammassatori, già manifestatasi nel passato, a frazionare al massimo la richiesta di uscita parziale decuplicando di conseguenza il lavoro di liquidazione a carico dell'Ufficio. Inoltre, con la recente estensione della marchiatura del formaggio Parmigiano Reggiano anche al formaggio Vernengo, la misura si è andata ulteriormente estendendo sia in termini di quantità di prodotto ammassato, sia di svincoli, sia di importi liquidati dall'A.I.M.A..

Nonostante ciò e grazie all'ausilio della meccanizzazione si è riusciti ad effettuare i pagamenti entro il limite di 90 giorni imposto dalla regolamentazione CEE.

Tuttavia è indispensabile per consentire una efficace funzionalità, efficienza e tempestività dei pagamenti che il comparto venga potenziato di personale con compiti di archivio e in grado di gestire con continuità e competenza lo strumento meccanizzato.

Trattandosi di applicare una procedura comunitaria abbondantemente consolidata e riferita al comparto più oneroso dell'intero settore lattiero-caseario, ogni sforzo operativo deve essere rivolto al raggiungimento degli obiettivi anzidetti.

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

Ammasso privato del formaggio provolone

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massimo-270 giorni - dall'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati stipulati n. 160 contratti per quintali 48.000 di provolone, e sono stati erogati aiuti per lire 2.741.700.000= relativi a q.li 70.281 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da ECU 2,67 a 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 4.164,72.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria, rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo. Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1985/86 a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1986 si è avuto un intervento limitato al periodo 15.5.1986 - 15.3.1987 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi.

La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1986 con la stipulazione di n. 158 contratti per q.li 110.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,13 pari a L. 3.310,02 per tonnellate/giorno, nell'importo complessivo di L. 8.364.190.000 erogato al 31.12.1986.



Le ricorrenti difficoltà operative che si riscontrano nella gestione del settore sono quelle derivanti dalla necessità di ricondurre le richieste degli operatori per 15-16.000 tonnellate alle disponibilità d'ammasso previste dal regolamento che limita il quantitativo ammassabile a tonn. 11.000.

A tale riguardo l'Ufficio ha investito direttamente la Commissione CEE affinché autorizzi, in analogia alla regolamentazione in materia di ortofrutticoli, una ripartizione pro-quota per i detentori del formaggio sulla base della media dei dati di produzione delle precedenti campagne.

#### Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A., in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati corrisposti aiuti per L I R E 480.898.855 su q.li 16.000 di burro oggetto di n. 14 contratti di ammasso privato campagna 1985/86.

## 2) Ammassi pubblici

### Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione lattiera italiana deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con cadenza ciclica, l'intervento dell'A.I.M.A., e ciò in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo stagionale più caldo, per cui nel

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

1986 sono entrati all'ammasso 8.000 quintali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tali operazioni l'A.I.M.A., in conseguenza di modifiche della regolamentazione comunitaria che ha dilazionato di ben 8 mesi i pagamenti ai conferenti, disporrà i primi rimborsi del prezzo d'intervento per la quantità ammassata a partire solo dal febbraio 1987.

Nonostante il modesto quantitativo ammassabile nel nostro Paese, nel corso dell'anno 1986 le nuove procedure predisposte consentono di fatto una costante ed ininterrotta funzionalità dei centri di intervento A.I.M.A. senza soluzioni di continuità e ciò per far fronte con la dovuta tempestività alle richieste degli operatori italiani.

#### Latte scremato in polvere

Nel corso dell'anno 1986 non si sono verificati trasferimenti di prodotto da magazzini d'intervento esteri nel nostro Paese e ciò ha reso ancor più difficile la situazione dei mangimifici italiani costretti ad importare dall'estero il latte scremato in polvere con i conseguenti costi aggiuntivi di trasporto.

Non si comprende come la Commissione CEE, gravata di scorte ingenti di prodotto all'intervento sia così restia a trasferire il latte scremato in polvere in Italia, Paese dove il comparto zootecnico risulta particolarmente gravato da oggettivi problemi strutturali.

Sembra opportuno che il Ministero dell'agricoltura intraprenda ogni sforzo possibile nelle sedi comunitarie per realizzare con la dovuta continuità trasferimenti di polvere di latte nel nostro Paese da stoccare presso i centri d'intervento A.I.M.A. già costituiti e da destinare all'alimentazione del bestiame.

L'utilizzazione di tali centri d'intervento e della conseguente disponibilità di magazzinaggio messa a disposizione dell'A.I.M.A. dagli assuntori, garantiscono una notevole possibilità di scorta di latte scremato in polvere.

c) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALE

- 1) - Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro;  
- Burro a prezzo ridotto alle Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. CEE 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento esteri da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento nel nostro Paese.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, usufruendo, seppur in via indiretta, di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice: l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo indicando, oltre il quantitativo di burro, il burrificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'A.I.M.A. rilascerà un buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'A.I.M.A. la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

Nel corso dell'anno 1986 sono stati ottenuti i risultati seguenti:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 8.800 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 1.883.710.100=
- forze armate: rilasciati buoni per q.li 8.200 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 1.932.977.320.

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, già ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzo conveniente di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

2) Partecipazione alla distribuzione di latte e/o prodotti lattiero caseari agli alunni delle scuole.

- Reg. CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30.6.1983 e
- Reg. CEE n. 2167/83 della Commissione del 28.7.1983 e successive modifiche e integrazioni.

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa a la distribuzione a prezzo ridotto di latte e formaggi agli alunni.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso dei Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuta per i tre quarti con i fondi tratti dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso che copre circa la metà del prezzo di acquisto dei quantitativi di latte e formaggi effettivamente distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa (es. per il latte £.540,792 a Kg.).

Le modalità applicative dell'intervento sono molto complesse ed esso si esplica in due distinte fasi:

- la prima rappresentata dalla richiesta di buono, che i richiedenti (Comuni o Istituti scolastici) devono presentare all'Azienda possibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredata da un preventivo di distribuzione dei prodotti commisurato al numero degli alunni iscritti e ai giorni di distribuzione da mantenere entro limiti quantitativi pro-capite/giorni, previsti dalla regolamentazione CEE.

Con l'anno scolastico 1985/1986 è stata estesa ai fornitori la possibilità di presentare domande di buono su delega dei Comuni e degli Istituti scolastici. Ciò ha ulteriormente dilatato le misure per la capillare opera di diffusione svolta dai fornitori, determinandosi un considerevole incremento degli Istituti e Comuni beneficiari, anche se il numero dei buoni si è contratto per la meccanica anzidetta. In pratica ciascuna domanda di fornitore raccoglie una media di 15-20 deleghe di istituti scolastici o di Comuni.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la seconda fase è costituita dalla domanda di liquidazione che deve essere presentata per ogni trimestre scolastico.

Detta domanda riguardante solo i quantitativi effettivamente distribuiti e completata dall'attestazione di regolarità dell'Organo di controllo, deve essere pagata all'A.I.M.A. entro il termine di tre mesi dall'arrivo.

Ai fini del pagamento l'Azienda, esperita l'istruttoria sulla regolarità delle domande, predispone il decreto di liquidazione.

Per tutte le fasi descritte, l'A.I.M.A. si avvale di un programma meccanizzato il quale consente la stampa dei buoni e dei decreti di liquidazione, provvedendo nel contempo a registrare e a stampare tutti i dati contabili richiesti dal Feoga.

L'installazione dello strumento meccanografico ha consentito di far fronte non solo all'aumento vertiginoso delle richieste di contributo, ma di assolvere la primaria esigenza di pagamento dei contributi nei limiti di tempo imposti dai regolamenti comunitari.

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano l'andamento crescente delle richieste di aiuto.

Anno scolastico	Domande di Buono	Domande di liquidazione
1980 - 81	373	570
1981 - 82	919	710
1982 - 83	660	820
1983 - 84	1066	3000
1984 - 85	1450	4350
1985 - 86	2500	5300
1986 - 87	1900	

Nel corso dell'applicazione della normativa in questione si sono presentate diverse difficoltà operative, insite in una disciplina comuni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

taria particolarmente complessa nonostante che l'A.I.M.A. abbia sempre cercato di fornire interpretazioni chiare ed esaurienti agli organi regionali di controllo ed interpellando ove era il caso, anche la stessa Commissione CEE.

Il contributo erogato nell'anno 1986 è stato complessivamente di L. 12.728.552.985.= così risultante per anno scolastico:

Anno scolastico	Beneficiari N°	Quantità distribuita trasfor. in latte Kg.	Contributo erogato nell'anno 1986 Lit.
1981 - 82	4	83.417	32.684.760
1982 - 83	101	1.533.984	596.351.895
1983 - 84	101	139.938	57.910.260
1984 - 85	1.744	1.962.410	963.607.525
1985 - 86	2.500	21.479.555	11.077.778.445

### 3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte "applicazione dei regolamenti comunitari" è stata fatta menzione del prelievo o tasso di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N. 1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiera-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione CEE con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della CEE per il tramite dell'A.I.M.A. i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo modalità stabilite dalle normative comunitarie.

Ricordiamo che, la tassa sul latte, almeno nelle intenzioni, assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera-comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1986 l'A.I.M.A. ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 1986/87 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	L. 2.997.396.550
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero caseari nuovi e migliorati	" 297.868.675
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità	" 1.173.582.585
d) Miglioramento della qualità del latte	" 3.695.840.725
e) Distribuzione di latte gratuito agli allievi delle scuole	" 1.145.600.000

Con l'anno 1987, tuttavia, la CEE intende eliminare dai finanziamenti comunitari i programmi di miglioramento della qualità del latte, per cui il plafond destinato all'Italia subirà per tale anno un consistente ridimensionamento.



SETTORE VITIVINICOLO

Il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede vari strumenti di intervento di retti a stabilizzare il mercato dei vini.

Tali strumenti si concretizzano, tra l'altro, nella concessione da parte dell'Organismo di intervento dei seguenti aiuti:

- aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uva e mosti di uva concentrati (artt. 7, 8 e 9), nonché per il ricollocamento dei vini da tavola (art. 10);
- aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art.14);
- aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva (art. 14 bis);
- aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art.39).

Per tali aiuti la Commissione emana, in ciascuna campagna vitivinicola, le relative disposizioni applicative.

1) MAGAZZINAGGIO PRIVATO -

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti, sottraendo dal mercato per un determinato periodo di tempo quantitativi di prodotto, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto é subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e quindi a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi, se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre; se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio a "lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di quattro mesi, in modo da ritardare ancora l'immissione sul mercato dei vini.

Gli aiuti allo stoccaggio sono corrisposti per giorno e per ettolitro in una misura tale da rifondere al produttore le spese tecniche del magazzino e gli interessi e quindi, gli importi sono differenziati a seconda del tipo di vino (A1 - R1 - R11) e di mosto (muto, concentrato, concentrato rettificato), e delle caratteristiche organolettiche dichiarate dai laboratori di analisi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Per i vini stoccati è stata prevista, inoltre, la possibilità del trasferimento in altri depositi, quando si fa presente la necessità di fare posto ai prodotti della nuova vendemmia, ed è stato riconosciuto, quale concorso nelle spese sostenute per il trasferimento, un aiuto per ettolitro di vino ricollocato.

Per gli aiuti sopra descritti l'A.I.M.A. provvede al pagamento a ciascun produttore dopo essersi accertata direttamente e tramite gli Uffici periferici di controllo, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La Comunità, per venire incontro alle difficoltà operative degli Organismi di intervento, ha posto un limite al numero dei contratti di stoccaggio che possono essere conclusi da ciascun produttore nel corso di una stessa campagna, ma in pratica non sono stati raggiunti gli effetti sperati.

I pagamenti, nonostante ciò, sono stati effettuati nel rispetto dei termini comunitari.

Poichè a decorrere dalla campagna vitivinicola 1984/85 sono stati soppressi i contratti "a breve termine" con durata trimestrale, la Comunità ha consentito di intervenire con una misura analoga decisa dallo Stato membro, alle stesse condizioni previste dalla normativa CEE.

L'aiuto nazionale al magazzinaggio privato a breve termine dei vini e dei mosti è stato concesso per il periodo 1° settembre 1985 - 15 dicembre 1985, con decreto ministeriale 31.7.1985.

Nel 1986 è stata sostenuta la spesa di £ 40.791.248.795= con fondi CEE (vedi tab. n. 1) e la spesa di £. 22.079.747,505 con fondi nazionali (vedi tab. n. 2).

## 2) MOSTI CONCENTRATI -

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e V.Q.P.R.D..

Tali aiuti compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri paesi comunitari.

Negli ultimi anni, si è verificato un notevole incremento nell'uso di tale pratica enologica, sia da parte di cantine sociali che di privati, che ha dato luogo alla produzione di fortissimi quantitativi di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

Considerata la complessità della normativa comunitaria in materia, sono stati predisposti idonei strumenti per permettere a tutti di beneficiare in tempi brevi degli aiuti, attraverso l'accertamento diretto da parte degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e una semplificazione delle procedure di liquidazione attuate attraverso Istituti di credito.

Gli aiuti sono corrisposti per grado potenziale e per ettolitro di mosto concentrato utilizzato e, in misura differenziata, a seconda della zona di origine dei mosti concentrati o del luogo di produzione dei mosti concentrati rettificati.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1986, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £ 63.982.115.000== (ved. tab. n.3).

### 3) UTILIZZAZIONE DI UVE -

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uva, mosto di uva e mosto di uva concentrato), ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento o esportato in un paese est. a comunitario.

La suddetta trasformazione della materia prima in succo d'uva è sottoposta al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1986, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £ 3.489.918.575= (vedi tab.n.4).

#### 4) DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE -

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve diverse dalla vinificazione.

L'assolvimento di tale obbligo costituisce per i produttori uno dei presupposti indispensabili per poter usufruire dei diversi aiuti comunitari previsti a loro favore.

La Comunità riconosce al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti ottenendo alcol ad almeno 52° un aiuto commisurato alla quantità di prodotto ottenuto dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere al distillatore il costo della materia prima, le spese di trasformazione e le perdite tecniche, tenuto conto del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previo accertamento, tramite gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dell'osservanza della normativa comunitaria.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. nel 1986 è complessivamente di lire 8.273.004.605= (vedi tab. n.5).

GESTIONE ALCOLE PROVENIENTE DALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA

di cui all'art. 39 del reg. CEE n. 337/79.

Al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ai sensi dell'art. 39 del reg. CEE n. 337/79, è concessa, in alternativa al beneficio dell'aiuto sopradescritto, la possibilità di consegnare all'AIMA l'alcole prodotto che abbia almeno 92°.

L'acquisto è effettuato ai prezzi stabiliti dalla Comunità per grado ettolitro sulla base, come per l'aiuto, del costo della materia prima, delle spese di trasformazione e delle perdite tecniche di lavorazione.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto, dal prezzo di acquisto è detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

La gestione di tale alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi.

Tuttavia, poichè in mancanza di una organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico, l'organismo d'intervento è costretto a rivendere l'alcole, che è tenuto ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto, è previsto il concorso del FEQGA sezione garanzia nei limiti di un importo forfettario per grado ettolitro di prodotto acquistato.

Nel 1986 tale gestione comprende il pagamento alle distillerie sia del prezzo di acquisto dell'alcole venduto all'AIMA nel corso dell'anno, sia dei compensi di stoccaggio per l'alcole rimasto invenduto dal 1975 che le stesse detengono in deposito per conto dell'A.I.M.A. sotto il rigoroso controllo finanziario degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel corso dell'anno non è stata effettuata alcuna vendita, ma è stata realizzata una entrata di £ 39.783.090= per declassamento ad alcole grezzo

di Hn. 1.870,24 di alcole buon gusto.

La spesa sostenuta, distinta per campagna vitivinicola è di complessive £ 70.701.707.145= al netto di IVA (vedi tab. 6).

INTERVENTO NAZIONALE per i prodotti ottenuti dalla distillazione della  
frutta e patate di produzione nazionale

Nel programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A, anche per l'anno 1986, è stato incluso l'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale.

Poichè gli alcoli da frutta e patate hanno costi di produzione analoghi a quelli da materie vinose e sono soggetti allo stesso regime fiscale ma, a differenza di quest'ultimi, non sono presi in considerazione della normativa comunitaria, un intervento dell'A.I.M.A. volto all'acquisto dei prodotti ottenuti da tali materie prime si è reso necessario nell'interesse dei produttori, considerata la persistente stasi del mercato dell'alcole.

Per tale intervento, nel 1986 è stata sostenuta la spesa al netto di IVA di £ 4.221.291.345= (vedi tab. n.7).

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1

## PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Interventi Comunitari per il magazzinaggio privato di vini e mosti

TIPO di Intervento	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTALI
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per tre mesi e nove mesi	70.969.725		60.524.700	20.359.816.725	10.012.193.195	30.503.574.345
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per quattro mesi, riservati ai titolari di contratti a lungo termine				1.801.565.795		1.801.565.795
Aiuti al magazzinaggio di mosti di uve, mosti di uve concentrati e rettificati		78.843.175	59.442.070	138.681.935	1.535.256.535	1.812.223.715
Aiuti eccezionali per il ricollocamento dei vini da tavola			59.992.115	6.410.125.530	203.767.295	6.673.884.940
TOTALI	70.969.725	78.843.175	180.028.885	28.710.189.985	11.751.217.025	40.791.248.795



Tabella n. 2

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

INTERVENTO NAZIONALE per l'aiuto al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve concentrati e rittificati, per il periodo 1° settembre - 15 dicembre 1985. D.M. 31.7.1985 MAF

NATURA DEL PRODOTTO	ETTOLITRI	IMPORTO £.
Vino	14.115.898	21.004.102.465
Mosti	573.052	1.075.645.040
TOTALE spesa complessiva £		22.079.747.505

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3

## PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Intervento comunitario per l'arricchimento della gradazione alcolometrica volumica naturale

TIPO DI INTERVENTO	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTAL I
Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14) Reg. CEE 357/79	262.439.155	606.404.355	282.030.105	299.742.970	286.618.170	62.244.880.245	63.982.115.000

Tabella n. 4

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

Intervento comunitario per la trasformazione in succhi d'uva

TIPO DI INTERVENTO	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	Campagna 1985/86	TOTALI
Aiuti alla produzione di succhi d'uva (art. 14 bis) Reg. CEE n. 337/79	24.205.540	58.740.175	1.080.671.745	2.326.301.115	3.489.918.575

Tabella N. 5PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986AIUTI DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

CAMPAGNA	NATURA DEL PRODOTTO	LITRI ANIDRI	PREMIO COMUNITARIO	IMPORTO AIUTI	TOTALE SPESA
1984/85	Alcole + 52°	2.924,81	673,04	1.968.515	95.837.615
	Grappa	133.777,64	701,68	93.869.100	
	Neutro	---	830,56	---	
1985/86	Alcole + 52°	168.758,83	696,54	117.547.280	8.177.166.990
	Grappa	10.954.029,82	726,18	7.954.597.390	
	Neutro	122.181,50	859,56	105.022.320	
TOTALE GENERALE					8.273.004.605 =====

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 6

## PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

## COMMERCIALIZZAZIONE ALCOLE DA PRESTAZIONI VINICHE

CAMPAGNA	FONDI NAZIONALI			PARTECIPAZIONE FEAOG	
	ACQUISTI		DEPOSITI	ACQUISTI	
	Hn.	Lire	Lire	Hn.	Lire
1974/75			401.904.410		
1975/76			431.244.160		
1976/77			270.181.880		
1977/78			137.133.470		
1979/80			977.068.530		
1980/81			1.801.985.760		
1981/82			1.897.066.180		
1982/83			2.772.950.695		
1983/84			3.695.385.400		
1984/85	587,01	71.450.860	1.970.102.310	587,01	63.885.470
1985/86	233.231,92	29.687.061.370	254.841.740	233.231,92	26.269.444.910
TOTALI	233.818,93	29.758.512.230	14.609.864.535	233.818,93	26.333.330.380

Spese complessive con FONDI NAZIONALI £ 44.368.376.765=

Spese complessive con Partecipazione  
FEAOG £ 26.333.330.380=

TOTALE GENERALE £ 70.701.707.145=

=====

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella N. 7

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

INTERVENTO NAZIONALE per i prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate, vinacce di produzione nazionale -

CAMPAGNA	A C Q U I S T I			DEPOSITI
	Quantitativi avviati alla distillazione Q.li	Alcole Buon Gusto ottenuto Hn.	Importo erogato Lire	Importo erogato Lire
1984/85	91.598,62	2.911,34	393.030.900	
1985/86	791.113,46	27.056,93	3.733.856.340	94.404.105
TOTALI	882.712,08	29.968,27	4.126.887.240	94.404.105
SPESA COMPLESSIVA			£ 4.221.291.345	

SETTORE DISTILLAZIONE DEI VINI1) AIUTI COMUNITARI ALLE DISTILLAZIONI

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso previsto dalle misure d'intervento di cui trattasi.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quelle obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vitivinicola 1985/1986 è stata caratterizzata, come



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno riguardato la distillazione in Italia di circa 12 milioni di ettolitri di vino.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1986 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1985/1986 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1986/87.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a L I R E  
£. 270.056.907.080= così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 126.372.824.305 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. CEE n. 2390/85 del 19.8.1985;
- £. 97.133.195.090 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. CEE n. 2607/85 del 16.9.1985;
- £. 408.122.535 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. CEE n. 2261/85 del 29.7.1985;
- £. 2.438.992.815 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. CEE nn. 147/85 e 148/85 del 18.1.1985;
- £. 35.176.437.165 per aiuti alla distillazione di sostegno del mercato disposta con Reg. CEE n.856/86 del 24.3.1986;
- £. 5.402.036.795 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. CEE n. 2706/86 del 28.8.1986;
- £. 277.166.930 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. CEE nn. 854/86 e 855/86 del 24.3.1986;
- £. 2.848.131.445 per aiuti a distillazioni varie campagna precedente.

2) INTERVENTI COMUNITARI CONCERNENTI L'ACQUISTO E STOCCAGGIO DELL'ALCOLE OTTENUTO DALLE DISTILLAZIONI OBBLIGATORIE DEI VINI.

Le distillazioni obbligatorie dei vini sono previste dagli articoli 40 e 41 del Reg. CEE n. 337/79.

L'art. 40 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di Intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. CEE n. 2261/85 del 29.7.1985 relativo alla campagna 1985/1986, è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 47.873.261.570 per l'acquisto di ettanidri 100.370 di alcole grezzo e di ettanidri 59.846 di alcole neutro.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 26.696.363.510=.

Nel corso della stessa campagna è stato emanato un bando di gara per la vendita di ettanidri 222.729 di alcole proveniente dalla distillazione di cui al citato art. 40, in attuazione del Reg. CEE n. 1915/86

del 20.6.1986, relativo allo smercio degli alcoli delle distillazioni obbligatorie detenuti dagli Organismi d'intervento. Il prezzo minimo di vendita fissato dal suddetto regolamento era di 96 ECU per ettanidro, pari a £. 152.512=.

Entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna offerta di acquisto.

Anche l'art. 41 prevede la possibilità di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'intervento sono a totale carico del FEOGA.

Lo smercio dell'alcole preso in carico viene effettuato mediante vendite all'asta e a condizioni tali da evitare perturbazioni dei mercati di tale prodotto.

La misura di questione è stata adottata nella campagna 1984/85 con i Regg. CEE nn. 147/85 e 148/85 del 18.1.1985 e nella campagna successiva con i Regg. CEE nn. 854/86 e 855/86 del 24 marzo 1986.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1986 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 39.897.333.405= per l'acquisto di ettanidri 83.868 di alcole grezzo e di ettanidri 40.900 di alcole neutro.

### 3) CONTRIBUTI NAZIONALI ALLA DISTILLAZIONE.

Per fronteggiare lo stato di crisi determinatosi nel settore vitivinicolo a seguito delle note vicende del vino al metanolo, il CIPAA ha deliberato nell'adunanza del 31 luglio 1986, due provvedimenti straordinari per la distillazione di 2,5 milioni

di ettoltri di vino da tavola e di Hl. 170.000 di vini bianchi da tavola, ottenuti per declassamento di vini moscato d'Asti D.O.C..

L'applicazione di tali misure eccezionali, che si è rivelata necessaria per tonificare il mercato interno appesantito da notevoli eccedenze, ha comportato l'erogazione nel 1986 di contributi per un ammontare complessivo di £. 94.406.996.000, oltre alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti ottenuti dalla distillazione di cui si dirà nel successivo paragrafo.

4) INTERVENTI NAZIONALI CONCERNENTI L'ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLE DISTILLAZIONI FACOLTATIVE.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n. 124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, sono state prorogate per un ulteriore periodo di un anno con decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivamente fino al 31 dicembre 1985 con la legge 28 luglio 1984 n. 408.

Dopo tale data gli acquisti dei prodotti della distillazione vitivinicola sono stati effettuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 14 agosto 1982 n. 610 nell'ambito dei programmi degli interventi nazionali dell'Azienda approvati dal CIPAA.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1986 sono state spese complessivamente £. 135.351.973.500= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri     561.228     di alcole neutro
- ettanidri     126.160     di alcole greggio
- ettanidri     303.646     di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione, da parte del depositario, della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1986, sono stati fissati nelle seguenti misure: £. 6.420 per l'alcole buon gusto e grezzo, £. 8.304 per l'acquavite conservata in con=tenitori di acciaio inox e £. 12.444 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1986 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 56.287.845.500=.

5) PROBLEMI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI ALCOLE E DI ACQUA=  
VITE PROVENIENTI DA INTERVENTI NAZIONALI.

Nel 1986 le scorte di alcole e di acquavite di vino, in depo=sito presso i magazzini dell'intervento, sono aumentate sensibilmente a seguito degli acquisti effettuati dall'Azienda in attuazione di interventi nazionali. Alla fine di tale anno le giacenze dei prodotti della distilla=zione provenienti da interventi nazionali ammontavano a complessivi etta=nidri 7.200.000, così distribuiti:

- alcole neutro	:	ettanidri	950.000
- alcole buon gusto	:	ettanidri	850.000
- alcole greggio	:	ettanidri	1.300.000
- acquavite	:	ettanidri	4.100.000 (di cui 900 mila <u>cir</u> ca in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti, destinata ad aumentare ancora per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi annessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compen

si, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (900 mila ettanidri circa) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento di vendita più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmaceutica, lo sbocco è precluso all'alcole vinico buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materia prime, come il melasso, che più del vino si presta=no alla produzione di un "alcole neutro".

Anche l'esportazione verso i Paesi terzi, è condizionata dal=la concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie poco costose, ma di qualità superiore, che costituiscono il punto di riferimento del mercato internazionale.

Ma al di fuori di tali settori tradizionali, che peraltro non potrebbero assorbire consistenti quantitativi di prodotto, interessanti

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

sbocchi sono rappresentati dagli impieghi industriali (carburante, combustibile, denaturato, ecc.).

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni, anche se offre la possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, per contro comporta inevitabilmente perdite considerevoli di bilancio.

Nel tentativo di trovare comunque una soluzione al difficile problema in questione il Consiglio di Amministrazione decideva di dare inizio ad un programma di destoccaggio in considerazione delle ingenti scorte di alcole accantonate e dei rilevanti oneri di magazzinaggio gravanti sul bilancio aziendale.

L'iniziativa intrapresa dal Consiglio e approvata dal CIPAA di destinare i prodotti della distillazione ad usi non tradizionali, veniva recepita anche in sede legislativa con l'art. 5 del Decreto-legge 2 luglio 1986 n. 319, convertito nella Legge 1° agosto 1986 n. 445.

Veniva così indetta una pubblica gara per la vendita di ettanidri 1.000.000 di alcole greggio al prezzo minimo di £. 48.000 per ettanidro, andata deserta, e successivamente un'altra gara per la vendita di complessivi ettanidri 5,2 milioni di alcole e di acquavite fresca al prezzo di £. 32.000 per ettanidro da destinare all'esportazione verso Paesi terzi o da immettere sul mercato comunitario soltanto per usi energetici.

Essendo andata deserta anche quest'ultima gara, il Consiglio di Amministrazione deliberava di procedere alla vendita mediante trattativa privata, previa indagine di mercato, nominando all'uopo un'apposita Commissione.

A conclusione delle trattative intercorse con le ditte interessate all'acquisto venivano stipulati alla fine del 1986 contratti di vendita per i seguenti quantitativi di prodotto:



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Hn. 500.000 di alcole neutro
- Hn. 700.000 di alcole buon gusto
- Hn. 1.000.000 di alcole greggio
- Hn. 2.000.000. di acquavite
- Hn. 1.000.000 di acquavite

Nei contratti di vendita è previsto l'obbligo per gli acquirenti di esportare i prodotti di cui trattasi verso i mercati extra-comunitari per usi industriali entro il termine di trenta mesi dalla stipulazione.

Contrariamente a quanto avviene per l'alcole, l'acquavite di vino invecchiata non trova difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda ad adottare un sistema di collocamento del prodotto basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

Nel 1986 sono stati venduti ettanidri 82.702 di acquavite invecchiata almeno un anno a prezzi compresi tra un minimo di £. 150.000 ad un massimo di £. 190.000 per ettanidro.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuate nel corso del 1986 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 13.122.237.615=.

6) RICERCA DI NUOVI SBOCCHI PER I PRODOTTI ECCEDENTARI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Con regg. CEE n. 861/83 del 13 aprile 1983 e n. 2188/85 del 31 luglio 1985, è stata disposta la concessione di contributi per lavori di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Per la campagna 1985/1986 sono stati approvati n. 3 progetti di ricerca per lavori di un importo complessivo di £. 324.190.000=.

Nel 1986 l'A.I.M.A. ha corrisposto contributi per un importo complessivo di £. 399.990.200= relativi a progetti di ricerca presentati nella campagna 1985/1986 e precedenti.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

SETTORI DEI FORAGGI ESSICCATI, DELLE SEMENTI FORAGGERE, DELLE FAVE,  
FAVETTE, PISELLI, LUPINI DOLCI E DELLA BACHICOLTURA.

1) FORAGGI ESSICCATI.

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

L'aiuto è erogato ai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1986, la A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 27.193.822.286 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 242.841.745	-	Camp. 1984/85	-	pagamenti 5
£. 11.953.295.731	-	" 1985/86	-	pagamenti 362
£. 14.997.684.810	-	" 1986/87	-	pagamenti 221.

2) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE.

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Reg. CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domande presentate all'A.I.M.A. corredate dalle dichiarazioni rilasciate dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestanti

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

l'avvenuto controllo in campo delle colture è l'ammontare dei quantitativi di seme prodotto con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1986 è stata erogata per aiuti a carico del FEODGA la somma complessiva di £. 689.899.510 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£.	390.520	-	Camp.	82/83	-	pagamenti	1
£.	371.065	-	"	84/85	-	pagamenti	1
£.	689.137.915	-	"	85/86	-	pagamenti	658

3) FAVE, FAVETTE, PISELLI E LUPINI DOLCI.

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette, piselli e lupini dolci la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana e con ulteriore regolamento del Consiglio del 31.3.1984 n. 1032 le misure di sostegno esistenti sono state estese ai lupini dolci.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorirne lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

Con il citato reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (in particolare il reg. della Commissione numero 3540/85 del 5.12.1985 contenente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia) sono state apportate innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1986 è stata erogata la somma complessiva di £. 4.619.818.365 così ripartita per campagne e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 784.511.585	-	Camp. 1984/85	-	pagamenti 18
£. 3.835.306.780	-	Camp. 1985/86	-	pagamenti 42.

#### 4) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n. 845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1986 sono state prese in considerazione, per la erogazione dell'aiuto, le domande pervenute alla A.I.M.A. riguardanti la campagna 1985/86 (Reg. CEE 1316/85 del 23.5.1985) ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 661.180.770 in relazione a n. 4105/½ telaini ammessi a contributo.

SETTORE DELLO ZUCCHERO- ACQUISTO COMUNITARIO

Nel corso dell'anno 1986, questa Azienda ha proceduto, in esecuzione della normativa comunitaria nel settore saccarifero, stabilita con i Regg. CEE 1785/81, 447/68, 2103/77, all'acquisto di q.li 500.000 di zucchero bianco allo stato sfuso della S.p.A. ERIDANIA.

Detto quantitativo di zucchero, di produzione 86/87, è stato depositato nei seguenti magazzini riconosciuti idonei, di proprietà della stessa società Eridania:

q.li	80.000	nei silos di	Molinella	(BO)
q.li	120.000	"	"	" Sarmato (PC)
q.li	150.000	"	"	" S. Pietro in Casale (BO)
q.li	150.000	"	"	" San Quirico TreCasali (PD)

Per l'acquisto del prodotto è stato pagato il prezzo di 56,12 ECU previsto dal Reg. CEE 1453/86 che, tenuto conto del tasso di conversione di £. 1554/ECU, ha comportato una spesa globale di £. 47.529.711.600 di cui £. 3.924.471.600 per IVA.

In attesa che la Comunità Economica Europea stabilisca la destinazione di tale prodotto, è stato stipulato apposito contratto di deposito fino al 31.8.1987.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- AIUTO NAZIONALE

Il Comitato Interministeriale per la Politica Agricola Alimentare, nella riunione del 19.12.85, ha approvato il programma A.I.M.A. per la concessione di un importo perequativo straordinario ammontante a £. 5.912, 08 per quintale di zucchero prodotto nella campagna 85/86 a favore dei produttori saccariferi italiani.

La misura introdotta in favore dei produttori di zucchero ha lo scopo di tutelare la produzione italiana rendendo meno vantaggiose le importazioni del prodotto da altri Paesi e nel contempo assicurando ai produttori nazionali.

In base a tale programma sono pervenute all'A.I.M.A. richieste di corresponsione dell'importo perequativo per q.li 12.442.756,52 di zucchero ripartiti per singole aziende di seguito indicate:

- CASTIGLIONESE	q.li	309.388,47
- CO.PRO.A.	"	357.976,38
- CO.PRO.B.	"	371.792,24
- ERIDANIA	"	4.817.376,66
- I.S.Z.	"	177.635,77
- ZUCCHERIFICIO MOLISE	"	283.075,40
- S.A.D.A.M.	"	858.612,14
- SO.ME.SA.	"	491.487,92
- COREBS	"	78.077,50
- GRUPPO SACCARIFERO VENETO	"	3.271.746,00
- GRUPPO SFIR	"	<u>1.425.588,05</u>
	TOTALE	q.li 12.442.756,52

L'Azienda nel corso del 1986, dopo aver verificato l'esattezza della produzione esposta, ha provveduto ad erogare l'importo globale di LIRE 73.562.571.966 riferito alle suddescritte produzioni.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**- SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI**

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale Reg. CEE 2142/70 del 20/10/1970 molti altri se ne sono aggiunti, in modo tale da rendere di non facile consultazione il campo normativo.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il Reg. CEE n. 100/76 del 28/1/1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1° gennaio 1983 il Reg. CEE 100/76 è stato sostituito dal Reg. CEE 3796/81 del 29/12/1981 che dalla stessa data disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1985 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministero della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari le funzioni dell'AIMA, quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati:

- corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
- corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
- aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
- indennità di compensazione ai produttori di tonno destinati all'industria conserviera;
- corresponsione, alle organizzazioni di produttori, di un premio di ripor



- to per taluni prodotti della pesca;
- indennità di compensazione in favore dei trasformatori di sardine del Mediterraneo in conserve.

I - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA.

Le somme erogate dall'A.I.M.A. durante l'anno 1986 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1985 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1986 per il quale sono state liquidate anticipazioni.

Per il prodotto ritirato le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE n. 3796/81 che stabilisce un contributo di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori che abbiano operato ritiri di sardine e di acciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura d'intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra domanda e offerta.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- alimentazione animale del prodotto allo stato fresco;
- alimentazione animale del prodotto trasformato in farina;
- fini diversi dall'alimentazione.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle Capitanerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'AIMA liquida i relativi contributi.

Per le sardine ritirate durante la campagna di commercializzazione 1985 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1986, L I R E 50.323.375 in conto anticipi e £. 85.645 di compensazione finanziaria a saldo di quanto già erogato.

Per le acciughe ritirate durante la campagna di commercializzazione 1985 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1986, L I R E 5.226.520 in conto anticipi e £. 20.034.580 di compensazione finanziaria a saldo di quanto già erogato.

Per le sardine ritirate durante la campagna di commercializzazione 1986 sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che le hanno richieste costituendo all'uopo una cauzione pari al 105% delle somme anticipate pari a £. 170.711.100.

## II - EROGAZIONE DI PREMI DI RIPORTO SPECIALE PER SARDINE E ACCIUGHE

Un premio di riporto speciale viene concesso alle industrie e/o alle Associazioni di Produttori che sottopongono ad uso o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE n. 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo d'acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 110 ECU/ton. per la trasformazione in conserve, 83 ECU/ton. per la salagione e 55 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione, e ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio di cui si tratta.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1986 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 101.160 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 8.201.705;
- acciughe congelate pari a Kg. 54.248 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 4.272.570;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 6.898.365,5 per le quali è stato liquidato un premio di £. 1.089.226.995;
- acciughe trasformate in conserve pari a Kg. 12.855,5 per le quali è stato liquidato un premio di £. 1.723.925.

### III - AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO A FAVORE DEI PRODUTTORI

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prodotti ittici permanga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione delle Comunità Economiche Europee il

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni tali da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

IV - INDENNITA' DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI TONNO.

Il Reg. CEE 3796/81 all'art. 17 stabilisce che per i produttori di tonno della Comunità è accordata un'indennità compensativa qualora i tonni elencato all'allegato III siano destinati alla industria conserviera.

Durante l'anno non sono state avanzate domande per questa indennità.

V - PREMIO DI RIPORTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA.

Un premio di riporto viene accordato alle Associazioni di produttori che abbiano ritirato dal mercato determinate specie di prodotti ittici (ad eccezione delle sardine e acciughe che beneficiano di un premio di riporto speciale) che siano sottoposte ad operazioni di trasformazione e che siano conservate all'ammasso per un determinato periodo.

Durante l'anno non sono state avanzate domande di premio per questo tipo di aiuto.

VI - INDENNITA ' COMPENSATIVA IN FAVORE DEI TRASFORMATORI DI SARDINE DEL MEDITERRANEO IN CONSERVE.

Dal 1° marzo 1986, con i reg. CEE 3117/85 e 3460/85, è accordata una indennità compensativa ai trasformatori di sardine mediterranee per un limite massimo che nel 1986 è stato di tonn. 30.000 di sardine fornite dai

produttori residenti nel nostro Paese ai trasformatori al fine di farne con  
serve.

Alle Commissioni di Controllo è demandato il compito di accertare la quantità, la dimensione e la categoria di freschezza e ove tali Commissioni non sono costituite, gli stessi compiti sono attribuiti ai direttori dei locali mercati ittici.

Sia il produttore che il trasformatore hanno l'obbligo di tenere una contabilità su appositi registri e l'A.I.M.A. è incaricata di effettuare controlli a campione su detta contabilità.

Durante la campagna di commercializzazione 1986 sono state erogate £. 213.750.120 a fronte di Kg. 641.026 di sardine del Mediterraneo trasformate in conserve.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21.4.1970 del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, viene attuata nell'ambito dell'A.I.M.A. mediante la struttura operativa degli uffici per gli interventi nel settore del tabacco. Tale struttura è costituita da un'ufficio centrale e da 8 uffici periferici dislocati territorialmente nelle Regioni dove maggiormente è concentrata la coltivazione delle molteplici varietà di tabacco prodotto in Italia.

Nell'esplicazione degli interventi e del conseguente esercizio dei controlli tecnici diretti, i predetti uffici si sono avvalsi del personale A.I.M.A. operante nei diversi centri di controllo, costituiti nelle località ove sono situati i magazzini di trasformazione, per la pesatura dei tabacchi all'ingresso dei predetti magazzini, il controllo delle varietà e qualità, il controllo delle letture e bollettini di perizia etc.

Le operazioni di intervento si concretano attualmente nelle seguenti operazioni:

- 1 - erogazione di un "premio" agli acquirenti e produttori singoli o associati, trasformatori del tabacco in foglia;
- 2 - intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli attuato mediante l'acquisto di tabacchi da parte dell'Azienda, lo stoccaggio dei tabacchi da parte di assuntori, la gestione diretta della vendita dei tabacchi stoccati (emissione di fattura di vendita A.I.M.A., benestari bancari)
- 3 - la corresponsione degli aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture o da altri eventi negativi.

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, la concessione di premi alle ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è disciplinata dal Regolamento (CEE) 727/70 del Consiglio nonché dal Reg. (CEE) 1726/70 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis", corrisposta alle imprese trasformatrici dopo l'acquisto del tabacco sciolto, ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento), che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore al momento dell'acquisto del tabacco sciolto per assicurare ai coltivatori stessi un determinato livello di reddito. La verifica di tale adempimento è effettuata dall'AIMA-Tabacco sulla base delle fatture quietanzate dai coltivatori, prima di corrispondere il "premio" alla ditta trasformatrice.

La concessione del premio all'impresa trasformatrice è subordinata, inoltre, alla preventiva verifica della sussistenza di tassative condizioni e requisiti, stabiliti dai regolamenti citati. Tale verifica è effettuata dall'A.I.M.A. mediante il controllo tecnico e amministrativo diretto operato dai propri funzionari in servizio presso gli uffici del tabacco.

Tra le diverse condizioni e requisiti fondamentali richiesti assumono rilevanza i seguenti:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito delle Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere acquistato dall'impresa trasformatrice direttamente dai produttori comunitari corrispondendo loro, come già accennato, almeno il prezzo di "intervento";

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

L'accertamento del "diritto al premio" ed il conseguente pagamento scaturiscono dall'esecuzione di una serie continuata di operazioni di accertamentò tecnico poste in essere dai funzionari dell'Azienda sul la base di un appropriato sistema di controllo nei singoli magazzini di trasformazione.

L'esercizio di tali controlli richiede la presenza fisica dei dipendenti A.I.M.A. che, presso i magazzini di trasformazione provvedo=no a pesare giornalmente i tabacchi in entrata e in uscita, a verificare i risultati della lavorazione, a controllare i documenti della ditta (fatture ecc.) ad emettere gli atti A.I.M.A. prescritti (verbali di spedizio=ne, bollette di accompagnamento dei beni viaggianti, registri di cari=co e scarico dei tabacchi sciolti e in colli, prospetto di verifica al=l'entrata, verbali delle tare, verbali di corrispondenza finale ecc.).

L'erogazione del premio comunitario viene attuata col sistema dell'anticipo dell'80% del premio complessivo provvisorio, ovvero col sistema dell'anticipo del 100% (attualmente il più seguito) del premio complessivo provvisorio, previa prestazione da parte del richiedente di apposita cauzione nella misura del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione abilitata.

Le imprese possono anche richiedere il "premio definitivo".

Le anticipazioni sono erogabili subito dopo l'ultimazione del controllo degli acquisti del tabacco sciolto. I premi definitivi sono erogati soltanto se i tabacchi "in colli" non hanno formato oggetto di anticipazioni di premio dopo l'accertamento della loro avvenuta spedizione perchè venduti.

Vengono inoltre corrisposti "saldi" di premio a fronte degli anticipi, nonchè "conguagli" per rivalutazione della lira verde.



---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

Si precisa che le anticipazioni del premio nelle forme anzidette possono essere richieste soltanto per i quantitativi di tabacco che hanno formato oggetto di "contratto di coltivazione" o di "dichiarazione di coltivazione" assimilata al contratto stesso.

Nel corso del 1986 sono stati erogati premi per l'ammontare complessivo di L. 441.017.004.703 ripartite per raccolto, come appresso indicato:

Raccolti:

1981	L.	478.352.157
1982	"	2.263.727.514
1983	"	16.234.599.603
1984	"	23.785.717.455
1985	"	396.781.801.679
1986	"	1.472.806.295
		<hr/>
Totale		441.017.004.703 =====

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28%	circa
TOSCANA	5%	"
UMBRIA	26%	"
LAZIO	5%	"
ABRUZZO E MOLISE	5%	"
PUGLIA	20%	"
VENETO-PIEMONTE	11%	"

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazione di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dai Regg. n. 1467/70, 1468/70, 1469/70, 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

In particolare, il Reg. CEE 1727/70 stabilisce le condizioni che devono sussistere, e le modalità da seguire, per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, il conferimento del prodotto all'Organismo di intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od esterno.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, ciò non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura che, negli ultimi anni, si è consistentemente ridotta.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute, questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1 - istituzione dei centri di stoccaggio, con le modalità indicate alla successiva lettera b), avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori associati o singoli.
- 2 - istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari tecnici della ex Sezione Specializzata per il tabacco particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i compiti dei predetti funzionari rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso netto effettivo, l'individuazione varietale del tabacco conferito all'intervento, la verifica qualitativa del prodotto

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguardante la sussistenza dei requisiti qualitativi minimi previsti per l'accettabilità del prodotto all'intervento, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo, nell'anno 1986, all'acquisto di T.5.826,040 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di L. 28.388.166.310, così ripartite:

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1986				
VARIETA'	RACCOLTO 1984			IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota premio scorporata dal valore del tabacco	
BURLEY	2.832,609	2.782.634.380	7.905.838.765	10.688.473.145
BENEVENTANO	7,642	12.208.650	17.753.095	29.961.745
KENTUCKY	1.712,811	3.973.729.500	5.079.478.830	9.053.208.330
F. HAVANNA	1.181,718	2.623.899.880	5.330.555.180	7.954.455.060
BADISCHER G.	91,260	209.973.010	452.095.020	662.068.030
	5.826,040	9.602.445.420	18.785.720.890	28.388.166.310

b) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato nella G.U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato all'intervento, nonché la disciplina delle operazioni di conferimento dei tabacchi all'Organismo di intervento.

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1986, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati L.
1982	499.082.635
1983	<u>166.987.290</u>
TOTALE	L. 666.069.925 =====

c) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo d'intervento.

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1986 tutto il tabacco proveniente dal raccolto 1983.

Le operazioni di messa in vendita del tabacco sono disposte dalla Commissione CEE con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizzano mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti. Le offerte di partecipazione vengono presentate direttamente a Bruxelles.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato, le vendite di tabacchi in possesso dell'Organismo d'intervento sono avviate dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre l'A.I.M.A., ufficio centrale per il tabacco, sulla base dei risultati delle medesime,

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel servizio di stoccaggio sono comprese le seguenti operazioni: entrata di prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

L'affidamento del servizio di stoccaggio, viene effettuato mediante licitazione privata o trattativa privata, ove non sia possibile esperire la licitazione, alla quale vengono invitati gli assuntori che risultano iscritti nell'apposito Albo dell'Azienda e che abbiano i magazzini disponibili nell'ambito della Provincia ove il tabacco viene conferito all'Organismo di intervento.

Per la scelta dei magazzini di stoccaggio si ha riguardo delle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel 1986 hanno operato complessivamente n.6 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato anche tabacco di raccolti precedenti)

SALERNO	n. 2
BENEVENTO	" 2
AVELLINO	" 1
L'AQUILA	" <u>1</u>

6

Tenuto conto del tabacco giacente all'inizio dell'anno, degli acquisti e delle vendite disposte direttamente dalla CEE nel corso dell'anno medesimo, al 31.12.1986 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio i seguenti quantitativi di tabacco del raccolto 1984:

VARIETA'	QUANTITA'	VALORE CONVENZIONALE DELLE SCORTE 1)
BURLEY	2.832,609	4.912.491.815
BENEVENTANO	7,642	13.253.245
KENTUCKY	1.712,811	2.970.466.455
F.HAVANNA	1.181,718	2.049.410.985
BADISCHER G.	91,260	158.268.935
TOTALI	5.826,040	10.103.891.435

1) Lire 1.734.264 a T.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvede:

- 1 - ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto;
- 2 - ad eseguire le operazioni di controllo in uscita del tabacco stesso;
- 3 - ad emettere i documenti di esportazione (A - Esport; B - Esport; fatture di vendita, distinte dei pesi, bolle di accompagnamento etc).

Pertanto, le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari A.I.M.A. i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sotto il costante controllo degli Uffici Periferici interessati, mentre l'Ufficio Centrale oltre a coordinare tutte le operazioni, svolge anche gli atti di natura amministrativa necessari ai fini dell'esportazione stessa.

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1986

VARIETA'	RACCOLTO	QUANTITATIVO CONSEGNATO T.	PREZZO UNITARIO AL KG.	VALORE TABACCO CONSEGNATO M.N.
BURLEY	1983	812,702	195	158.476.890
BENEVENTANO	1983	15,534	172	2.671.848
F. HAVANNA	1983	905,169	117	105.904.773
BADISCHER G.	1983	276,247	172	47.514.484
KENTUCKY	1983	414,049	172	71.216.428
TOTALI	-	2.423,701	-	385.784.423

3) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 DEL CONSIGLIO DEL 25.2.1982 E N. 841/82 E N. 3116/83 DELLA COMMISSIONE).

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti, destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino distrutti o danneggiati dal sisma del 23.11.1980.

E' previsto, altresì, un "aiuto" alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11.1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

L'aiuto di cui trattasi è stato puntualmente corrisposto agli aventi diritto nell'ammontare complessivo messo a disposizione dalla CEE nel corso degli anni 1983 e 1984. Nel 1986 si è continuato ad erogare tale aiuto utilizzando la parte restante della somma stanziata dallo Stato Italiano con D.P.R. 30 luglio 1984, in ossequio a quanto disposto dal Reg. CEE n. 3116/83. Della somma resa disponibile (con il citato D.P.R.), per l'ammontare di L. 27.500.000.000 sono state spese nel 1986 L. 589.207.635, per cui alla fine dell'esercizio di cui trattasi risulta una disponibilità di L. 100.409.545.

Con il perfezionamento di alcune pratiche rimaste sospese per carenza della documentazione amministrativa prevista, si ritiene che entro il 1987 possano esaurirsi i pagamenti a favore dei tabacchicoltori interessati, sempre che i fondi necessari a tal fine siano tempestivamente integrati. Al riguardo, è stata avviata la procedura per l'assegnazione di L. 3.426.052.320.

4) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1985 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli asun=

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

tori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a L. 3.785.201.210.

Le operazioni di vendita del tabacco all'esportazione non incidono invece sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto operazioni esenti dall'applicazione di tale imposta, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato.

5) RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA.

I criteri di definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'A.I.M.A.-Tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati in particolare dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981.

Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOGA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'anno 1986.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, il conto del l'A.I.M.A.-Tabacco per l'anno 1986 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei raccolti 1983 e 1984.

=====

STATO DI LAVORAZIONE DEL TABACCO	PÉRDITE SU VENDITE	SPESE TECNICHE	SPESE DI FINANZIA MENTO
TABACCO IN COLLI	5.851.064.580	597.714.210	527.641.560

=====



Il conto di gestione del 1986 si chiude pertanto con un saldo debitore di L. 6.976.420.350 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

Si fa presente che per quanto riguarda le risultanze dei conti di gestione offerenti agli esercizi 1984 e 1985, la Commissione della CEE - FEAOG DIV 3 -, con nota n. 065948, del 18.11.1986, ha comunicato, per il tramite della Rappresentanza Italiana, che "i controlli effettuati nel settore del tabacco non hanno dato luogo per le spese del 1984 e 1985 a delle osservazioni comportanti delle conseguenze finanziarie".

#### 6) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dalla ex Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

7) OSSERVAZIONI FINALI

L'organico del settore tabacco, ridotto in modo consistente a seguito dell'esercizio di opzione da parte del personale avente titolo (Legge 610/82) ha bisogno di un adeguato ed effettivo rafforzamento in assenza del quale taluni servizi non potranno più essere svolti con la dovuta puntualità e regolarità.

Inoltre, è stato rilevato che l'intervento non viene eseguito con la necessaria tempestività prevista dai regolamenti comunitari, in quanto la normativa nazionale vincola l'Azienda all'apertura dei magazzini di stoccaggio facendo ricorso alla licitazione privata i cui tempi di attuazione, sommati a quelli previsti da altre norme inderogabili (accertamenti anti-mafia) consentono l'attuazione degli interventi dopo diversi mesi dalla richiesta inoltrata dagli aventi diritto.

Nel corso del 1986, per sopperire alla mancanza di personale, l'A.I.M.A.-Tabacco ha utilizzato per i controlli tecnici (pesatura dei tabacchi nei magazzini di trasformazione) il personale assegnato dalle Regioni, nonché sottufficiali e guardie scelte dal Corpo Forestale dello Stato.

E' auspicabile che nel corso del 1987 possa essere individuata una soluzione definitiva al problema di cui trattasi, onde evitare un ulteriore aggravamento della situazione.

ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione, via via, di nuove misure di provvidenze, atte ad incentivare alcuni settori merceologici o produzioni a base di derivati di taluni prodotti ortofrutticoli, che, caso contrario, si sarebbero trovati scombidenti nei confronti delle analoghe commercializzazioni o produzioni dei Paesi Terzi.

In sostanza, nella attuale situazione di organizzazione comune dei mercati, il produttore ortofrutticolo, oltre la certezza e la garanzia di un prezzo comunitario che gli viene corrisposto, per il tramite dell'A.I.M.A., nell'eventualità di ritiro dal mercato di prodotti da parte delle Associazioni all'uopo istituite, ha il diritto di pretendere dai cessionari industriali un prezzo minimo - fissato annualmente dalla C.E.E. - per pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, amarene, prugne, uva e fichi secchi, venduti alle industrie di trasformazione, oltre che per le arance di varietà biondo, moro, tarocco, sanguinello e sanguigno e per i limoni ceduti alle imprese estrattrici di succhi per uso industriale.

Resta, inoltre, aperta la possibilità di esportare in altri Paesi della C.E.E. agrumi della categoria di qualità "Extra" e "I", siano essi arance, limoni e mandarini, cui l'A.I.M.A. corrisponde, a presentazione di apposite domande, da parte degli interessati, i relativi premi incentivanti l'esportazione stessa.

A fianco delle misure comunitarie, il settore ortofrutticolo è sostenuto inoltre da interventi nazionali, a seconda di particolari pesanzette di mercato dovute a danno di prodotti per i quali la C.E.E. non garantisce tutela (come ad esempio: patate, olive da mensa, pesche nettarine, ecc..).

INTERVENTI COMUNITARII - Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato

Da alcuni anni l'opinione pubblica europea segue con interesse la politica di gestione del mercato degli ortofrutticoli. Pertanto, per la maggioranza dei consumatori, questa politica di gestione si confonde con le misure di intervento sul mercato stesso e si identificano con la penosa immagine della ruspa che distrugge quintali di prodotti invenduti ed inutilizzabili.

E' un modo appariscente di presentare il problema, che desta l'interesse, ma non illumina sulle ragioni profonde - politiche, economiche e sociali - che rendono necessario questo tipo di intervento. Anzi, l'immagine suscita nel singolo individuo una reazione negativa. Per lui il ritiro di mercato di prodotti ortofrutticoli diventa sinonimo di espressione di ingiustizia sociale, in un mondo nel quale la metà della popolazione vive in condizioni di sottanutrizione o addirittura di fame.

Per quanto sopra, è quanto mai opportuno illustrare la dinamica, i meccanismi e gli scopi che tale politica comunitaria si prefigge, al fine di eliminare gli equivoci ed i pregiudizi creati da un'informazione incompleta.

Le fonti normative dell'intervento sono sostanzialmente due, cui molte altre (inutili da citare) fanno da corollario: il reg. n. 1035/72 (C.E.E.) del Consiglio del 18 maggio 1972 ed il D.M. 8 agosto 1980 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così, notevolmente, le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata a soli 11 prodotti ortofruticoli per i quali la Comunità Economica Europea ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, otto specie di frutta (mele, pere, pesche, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonchè agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcol (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. C.E.E. n. 2448/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate, e successivamente estesa a q.li 300.000 di Moro e Tarocco.

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta della organizzazione di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., per cui le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Nel corso dell'anno 1986 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni di produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, di mele e di pesche con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni di produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessione per fini non alimentari.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

L'ammontare del contributo è diversificato per prodotto, varietà, categoria di qualità, calibri e tipi di condizionamento di prodotto, in relazione ai prezzi di base e di acquisto, stabiliti annualmente con appositi regolamenti della Comunità Economica Europea. L'operatività delle predette organizzazioni di produttori è regolamentata dal sopra menzionato decreto ministeriale dell'8 agosto 1980 (Pubblicato sulla G.U. N. 219 dell'11 agosto 1980).

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere a verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori, ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, delle destinazioni degli stessi - effettuate direttamente o dalle organizzazioni o su indicazione dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti

all'industria di distillazione - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali entrate. Successivamente, con Legge 445/86 dell'1.8.1986 i membri della suddetta commissione sono stati ridotti a tre, con esclusione di un funzionario regionale e di quello della Prefettura.

Lo scopo di quanto sopra, con il meccanismo dei ritiri - così come è attualmente in vigore nella Comunità - si prefigge tre obiettivi:

- sostenere il reddito degli agricoltori;
- assicurare la stabilità dei mercati;
- salvaguardare l'interesse dei consumatori.

Garantire un reddito minimo ai produttori significa consentire loro un equo tenore di vita rispetto agli altri settori agricoli e alle altre attività economiche. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare, esiste il forte rischio per i produttori che ogni utile vada perduto. Il mercato della frutta e degli ortaggi conosce da sempre il problema delle eccedenze stagionali, che, non potendo essere smerciate rapidamente (trattandosi di prodotti alquanto deteriorabili), provocano il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti e conseguentemente la perdita di ogni guadagno per il produttore. In definitiva, il meccanismo di sostegno del mercato interviene per limitare le perdite, ma in nessun caso per compensare, sicchè l'incentivo a produrre per l'intervento - cioè senza considerare le possibilità di commercializzazione del prodotto - è nullo.

Assicurare la stabilità dei mercati significa intervenire tempestivamente per ostacolare la formazione di prezzi che potrebbero provocare una grave crisi sul mercato comunitario e la conseguente creazione di eccedenze. Tanto più che il processo di liberalizzazione degli scambi con i paesi terzi e le cessioni tariffarie (in particolare ai paesi del ba

cino mediterraneo) hanno eroso la protezione comunitaria, incentivando la concorrenza esterna nel settore degli ortofrutticoli, in particolare degli agrumi.

Salvaguardare l'interesse dei consumatori significa anzitutto assicurare loro la possibilità di approvvigionarsi sui mercati di prodotti che rientrano nelle loro abitudini alimentari a prezzi il più possibile stabili e ragionevoli.

Oggi la Comunità europea, applicando uno dei principi fondamentali della politica agraria comune - la solidarietà finanziaria - assume i costi derivanti dall'acquisto di prodotti ritirati dal mercato per destinarli, come innanzi detto, a:

- istituzioni sociali, economicamente svantaggiate;
- all'industria di distillazione;
- all'alimentazione.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali non si riesce a trovare una destinazione, poichè facilmente deperibili, come i pomodori, le pesche e gli agrumi, o soggetti a raccolti eccezionali (è il case delle mele per la campagna 1982/83, delle arance per la campagna 1983/84 e dei pomodori e mandarini per la campagna 1985/86) bisogna accettare il fatto che una parte dei prodotti ritirati resti inutilizzata o si deteriori. Inoltre, occorre precisare che la distruzione non costituisce, come molti credono, un intervento comunitario.

Nell'allegato n. 1 si evidenziano i dati riassuntivi dei quantitativi di prodotti ritirati, nei singoli mesi della campagna 1985/86, con le relative destinazioni, nonchè ricavi e compensazioni liquidate dall'Azienda con la sola precisazione che, delle £. 412.347.690.690 di contributi corrisposti per l'intera campagna, £. 100.904.900.670 furono pagate entro il 1985.

Contemporaneamente furono liquidate alcune pendenze amministra



X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RILIEVI DI PRODOTTI ORGANOATTIVI EFFETTUALI DALLE ORGANIZZAZIONI  
DESTINAZIONI

DI PRODOTTI ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE DURANTE LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1985-86

PRODOTTO	QUANTITÀ RITIRATE (0-11)	BENEFICENZA ALIMENTARI	DESTINAZIONI			VALORE MOND.	CORRISPOSTE			RICAVI NETTI			COMPENSAZIONI		
			FINE NON ALIMENTARI	USO ZOOTECNICO	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI		COLGIMBITE AZIONE D'ORGINE ANT. SAN.	IMOCINNTA	PER MAGG. NON RECUP. INO. RIBOTT. "A. PERDERE"	TOTALE	VALORE MOND. QUANT. IN COPIA PROD. PLESSO	DISTILLAZIONE "TRASFORM. IN SUCCHI"	ALTRE DESTINAZIONI	TOTALE	CORRISPOSTA
PERE	166.717,11	9.639,21	518,85	89.897,00	66.867,05	2.989.936,955	48.538.160	3.038.472.735	27.936	105.891.909	5.943.306	111.637.213	2.726.835.550	28	17.556
MELE	868.896,15	52.089,04	1.094,72	310.538,40	508.564,49	15.549.491,252	283.670.376	15.833.161.428	17.919	973.394.298	38.433.560	1.011.827.798	18.321.333.810	20	17.058
PESCE	1.688.010,01	85.377,33	681.528,21	29.533,87	891.429,20	67.219.089,439	872.216.327	68.091.303.966	39.821	506.341.787	11.425.138	597.967.925	67.493.356.040	1	39.984
POPICORI	8.757.860,23	45.300,69	7.440.869,41	411.780,98	87.061,24	118.756.561.100	275.851.549	118.756.561.100	13.528	13.528	13.528	103.157.892	18.453.403.260	12	13.548
CANDIFIORI	37.287,11	127,91	36.413,20	526,00	377.401,626	568.488	568.488	537.970.164	18.420	18.420	231.064	231.064	537.799.115	5	18.429
UNA DA TAVOLA	2.599.653,05	82.060,08	2.379.189,31	96.349,35	42.094,31	89.601.408.164	506.029.804	90.107.432.948	24.467	24.461	63.521.637	63.521.637	90.083.911.405	24	24.637
ARANCE	2.480.740,98	54.773,88	2.217.344,84	76.766,95	131.637,31	92.518.137.964	646.366.889	92.986.504.453	37.294	37.482	55.363.768	55.363.768	92.529.160.675	10	37.460
LEMONI	772.964,22	18.429,60	731.059,72	47.506,90	26.849.701.538	26.849.701.538	83.393.846	26.933.095.484	31.330	31.443	13.380.539	13.380.539	26.519.716.955	2	31.426
ALBICOCCHE	287,42	200,85	130,15	86,52	9.172,722	7.180.888	1.964.516	11.137.236	31.916	38.749	176	176	11.137.060	2	38.748
MELANZANE	760,16	633,99	130,15	33	7.180.888	7.180.888	3.938.061	11.118.949	9.397	16.551	131	131	11.118.870	2	16.551
TOTALE	17.393.160,42	344.637,98	13.488.903,91	1.042.782,02	1.510.137,28	411.782.227.789	2.322.530.894	416.306.798.683	23.672	23.822	291.239.137	1.937.068.091	412.347.690.690	98	23.707



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tive nei confronti di due Associazioni di produttori riferentesi a prodotti ritirati dal mercato in campagne precedenti.

Parimenti, nel 1986 si è dato inizio alla liquidazione delle prime domande di compensazioni per i prodotti ritirati nella successiva campagna 1986/87, la quale sarà oggetto di trattazione il prossimo anno; comunque, a fine di pura informazione, qui appresso vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni:

CAMPAGNA 1986/87

Prodotto	Quantità ritirate Q.li	Compensazioni (£.)
PERE	30.635,55	568.442.635
MELE	32.712,69	590.791.250
MELE (ritiri preventivi)	56.820,22	1.082.879.695
PESCHE	1.080.544,45	44.290.212.940
POMODORI	2.741.107,29	39.554.178.165
ALBICOCHE	298,60	11.868.940
MELANZANE	699,04	10.870.055
CAVOLFIORI	1,21	22.380
LIMONI	632.663,60	20.514.117.165
<b>T O T A L E</b>	<b>4.575.582,65</b>	<b>106.623.383.225</b>

Per pura comodità di studio, si mettono a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi 5 anni, (All. n. 2) dal che si desume come il mercato degli ortofrutticoli sia difficile da gestire e come il meccanismo dei ritiri, sia caratterizzato da produzioni stagionali, quindi variabili e da prodotti estremamente deperibili. Infatti i raccolti possono variare notevolmente da un anno all'altro. A seconda che le condizioni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME  
5 CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	Q U A N T I T A' R I T I R A T E (Q.LI)				
	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
PERE	798.949,06	612.232,20	1.307.461,41	484.388,77	166.717,11
MELE	268.446,91	4.432.972,77	911.206,69	2.341.635,08	858.896,15
PESCHE	2.025.140,33	1.449.099,87	1.876.858,22	1.635.586,50	1.688.010,01
POMODORI	340.344,76	33.267,91	32.105,74	40.212,88	8.757.860,23
CAVOLFIORI	23.320,99	168.907,11	100.637,51	86.269,83	37.267,11
UVA DA TAVOLA	==	==	==	==	==
ARANCI	726.628,06	101.569,23	4.615.090,67	291.700,72	2.599.653,05
MANDARINI	820.318,20	81.998,69	1.689.652,43	112.051,05	2.480.740,98
LIMONI	702.532,81	1.603.857,14	4.104.456,88	537.637,89	792.964,22
ALBICOCHE	==	2.153,89	1.550,85	171,56	287,42
MELANZANE	==	289,84	1.503,85	346,34	764,14
T O T A L E	<u>5.705.681,12</u>	<u>8.486.348,65</u>	<u>14.640.524,25</u>	<u>5.530.000,62</u>	<u>17.393.160,42</u>

ni climatiche favoriscano una produzione abbondante o scarsa, i mercati rischiano di conoscere - rispettivamente - un eccesso oppure una carenza di prodotti. Una situazione di sovrabbondanza provoca il crollo dei prezzi di vendita e quindi la repentina flessione del reddito dei produttori. In generale il problema delle eccedenze stagionali è temporaneo e spesso limitato ad una determinata stagione. Attualmente, nell'insieme della C.E.E., la produzione di frutta e ortaggi non è eccedentaria. La stessa Comunità importa ogni anno da i Paesi Terzi rilevanti quantitativi di frutta fresca anche se circa il 50% dei quali è di specie tropicale.

#### II - Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con i regolamenti numero 2511/69 del 9.12.1969 e numero 2481/75 del 29.9.1975, entrambi del Consiglio, nonchè con il Reg. n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione è stata concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni - tutti della qualità "Extra" e "I" esportati in altri Paesi della C.E.E.. Il controllo della merce esportata viene effettuato, per il peso, la qualità, la varietà nel luogo di spedizione, dagli uffici periferici di controllo dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, i quali rilasciano alle ditte esportatrici appositi attestati comprovanti i dati e le caratteristiche degli agrumi esportati, nonchè le quantità.

Ulteriore controllo viene effettuato in dogana - altransito comunitario - dalle autorità di frontiera le quali rilasciano anch'esse i certificati di esportazione e le bolle doganali, comprovanti l'avvenuto passaggio degli agrumi negli altri Paesi della C.E.E..

Nel corso del 1986 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alle decorse campagne 1983/84 e 1984/85 per un importo complessivo di LIRE £. 347.667.751 pari ai seguenti quantitativi di prodotto.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPAGNA 1983/84

	Quantità (Q.li)	ECU (£/q.l.)	Spesa in moneta nazionale (£.)
<u>ARANCE</u>			
- Moro	412,69	20.517,30	8.467.285
- Tarocco	84,90	20.517,30	1.741.919
+ Sanguinello	71,95	17.607,33	1.266.847
<u>MANDARINI</u>	331,25	17.285,49	5.725.818
<b>TOTALE</b>	<b>900,79</b>		<b>17.201.869</b>

CAMPAGNA 1984/85

	Quantità (Q.li)	ECU (£/q.l.)	Spesa in moneta nazionale (£.)
<u>ARANCE</u>			
- Moro	7.826,21	22.024,16	172.365.701
- Tarocco	478,78	22.024,16	10.544.727
- Ovale	21,35	22.024,16	470.215
- Sanguinello	86,53	18.902,40	1.635.625
<u>MANDARINI</u>	24,72	18.544,40	458.417
<u>CLEMENTINE</u>	44,78	4.596,72	205.841
<u>LIMONI</u>	17.165,89	8.434,48	144.785.356
<b>TOTALE</b>	<b>25.648,26</b>		<b>330.465.882</b>

CAMPAGNA 1985/86

<u>ARANCE</u>			
- Moro	795.339,73	22.793,16	18.128.305.720
- Tarocco	88.898,40	22.793,16	2.026.275.455
- Ovale e Belladonna	5.185,78	22.793,16	118.200.313
- Navel - Valencia	68.051,08	22.793,16	1.551.099.155
- Sanguinello	77.227,94	19.562,40	1.510.763.853
- Biondo	..634,33	12.878,58	21.047.850
<u>MANDARINI</u>	32.493,38	19.191,90	623.609.699
<u>CLEMENTINE</u>	78.667,03	2.386,02	187.701.106
<u>LIMONI</u>	535.720,73	5.824,26	3.120.176.819
<b>TOTALE</b>	<b>1.683.210,40</b>		<b>27.287.179.970</b>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne questa tipologia di aiuto valgono le considerazioni già svolte ed argomentate per i decorsi anni di commercializza-zione.

Ormai l'esportazione agrumicola italiana è andata, via via, sempre perdendo ulteriore terreno in mercati, trovandosi a dover competere con Paesi in cui lamano d'opera impiegata nel settore incide largamente in minor misura in rapporto all'incidenza che ha lo stesso elemento nei confronti della ditta esportatrice italiana. Se a ciò si aggiunge il fatto che le produzioni nostrane sono anche superate qualitativamente, in quanto oggi il mercato estero - a parte qualche rara eccezione - richiede maggiormente varietà di arance a polpa gialla, mentre il 95% circa delle quantità italiane esportate si riferisce ad arance della varietà moro, tarocco e sanguinello, si ha un quadro completo della situazione.

Del resto, ad eccezione della Repubblica Federale Tedesca, le nostre esportazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Danimarca, sono pressochè nulle, mentre la Francia importa addirittura dalle sue ex colonie e Paesi limitrofi (Marocco, Tunisia, Algeria, Spagna e Portogallo). Purtroppo è doveroso aggiungere che sui nostri mercati sono frequentemente presentati agrumi di provenienza da Israele e persino dagli Stati Uniti. Se poi si considera che l'Italia è un Paese eccedentario nella produzione di agrumi, la circostanza di cui sopra è altamente significativa. Altro fattore negativo deriva dal fatto che la maggior parte delle ditte esportatrici sono di piccole e medie dimensioni, se non a conduzione individuale, in numero eccessivo rispetto alle quantità globali esportate con conseguente polverizzazione della offerta rispetto alla domanda e conseguenti alti costi di produzione. Le stesse considerazioni, valgono ovviamente, anche per l'esportazioni verso i Paesi extra - comunitari, in particolare per quelli dell'Est - Europa.

III - Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale

Le fonti normative di tale misura di intervento sono sostanzialmente quattro, tre di estrazione comunitaria ed una nazionale: i Regg. CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18.12.1969; il Reg. C.E.E. n. 1035/77 del Consiglio del 17.5.1977 ed il Reg. 1562/85 della Commissione del 7.6.1985. La normativa di cui sopra è stata recepita e codificata nell'esecuzione applicativa dal D.M. 27 dicembre 1985 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sostituzione di precedente D.M. 7 gennaio 1983.

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è giustificato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare - come già dinanzi illustrato trattando degli aiuti incentivanti l'esportazione di tali prodotti - alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò deve aggiungersi che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari. Per quanto si riferisce, infine, ai soli limoni, va precisato che la compensazione viene erogata su una aliquota pari all'85% della quantità di merce lavorata e, solo in caso di totale esportazione all'estero dei succhi ottenuti, il trasformatore ha diritto all'interezza del premio o ad una percentuale superiore all'85% corrispondente alla stessa percentuale di succo esportato.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo mini



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica.

Le fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni competenti per territorio e composta ciascuna di tre membri: un funzionario dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, un funzionario regionale ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza.

Ulteriori accertamenti - a fine lavorazione - vengono svolti dagli uffici regionali al fine di accertare la qualifica di produttore agricolo dei conferenti la materia prima; la regolarità amministrativa-contabile delle industrie trasformatrici, nonché l'esistenza dei presupposti igienico-sanitari degli impianti di trasformazione. Alle Associazioni dei produttori ed alle rispettive Unioni è demandato il compito del controllo sull'effettivo pagamento del prezzo minimo garantito dalla C.E.E.; ed infine, la rispondenza congrua tra ore lavorative, mano d'opera impiegata e produzioni ottenute è affidata alle Associazioni Nazionali della categoria dell'industria.

Nel corso del 1986, essendo ultimata la definizione di quanto trasformato - relativamente alle arance - nel 1985, l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 136 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sottoindicati:

VARIETA'	QUANTITATIVO (Q.li)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE (£.)
MORO E TAROCCO	6.609.756,47	19.473,48	128.714.960.425
BIONDO	656.648,77	10.003,50	6.568.785.970
SANGUINELLO	166.839,46	17.561,70	2.929.984.545
TOTALE	7.433.244,70		138.213.730.940 (*)

(\*) al lordo di £. 206.677.055 recuperate per conto della C.E.E..

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 90 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di £. 37.219.030.295.

Nel decorso anno, due sole ditte sono riuscite ad esportare un quantitativo di succo superiore all'85% del succo prodotto, venendo così a fruire di un ulteriore premio, per complessive £. 847.822.595.

Quanto descritto è illustrato nel prospetto che segue:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE
2.356.972,43	681.079,79	18.154,50	2.003.426,57	36.371.207.700
			46.700,41	847.822.595
				<u>37.219.030.295</u>

Si è provveduto, altresì, alla definizione di n. 3 domande di altrettante industrie, relative a produzione della precedente annata 1984/85, per i seguenti quantitativi ed importi:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE
42.473,63	3.805,36	15.494,24	36.102,58	559.382.040

IV - Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Con regolamenti C.E.E. n. 516/77 del 14 marzo 1977, n. 1152/78 del 30 maggio 1978 e n. 1599/84 del 25 giugno 1984, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui

mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciroppate; i succhi di pomodoro, le pere Williams, le ciliege sciroppate siano esse amarene che dolci e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai superiori a quelli dei Paesi Terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Consequentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1985/86 tali prezzi sono stati fissati dai Regg. CEE nn. 1920/85, 1887/85, 1458/85, 2222/85, 2023/85 e dal Reg. n. 1894/85

della Commissione ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 14.405,04 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
- 2) per i pomodori pelati:
  - £. 24.097,32 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
  - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma ed altre analoghe, partenza piantagione;
  - £. 15.175,68 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
  - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
  - £. 18.347,16 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
  - £. 15.175,68 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero, partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 14.405,04 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 12%;
- 4) per le pesche sciroppate £. 51.514,32 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
- 5) per le prugne secche ottenute da susine da innesto £.255.185,58 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
- 6) per le pere Williams £. 49.409,88 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
- 7) per le ciliege dolci ed amare £. 86.461,36 per 100 Kg. netti di ciliege, partenza piantagione;

8) per i fichi secchi £. 100.257,30 per 100 Kg. netti di fichi, franco Azienda.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. CEE relativamente alla campagna 1985/86, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 34.685,81 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30% formato da 1,5 Kg. o più, imballaggio immediato escluso;
- 2) per i pomodori pelati:
  - £. 17.343,81 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg., imballaggio immediato escluso;
  - £. 12.689,91 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 6.152,69 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 9.749,25 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 6.152,69 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- £. 113.137,56 per fiocchi di pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £. 4.572,77 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
  - £. 7.038,98 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
  - £. 8.798,73 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
  - £. 10.558,47 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 1'8% ma inferiore al 10%;
  - £. 12.896,25 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 28.899,00 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato escluso;
- 5) per le prugne secche £. 77.227,02 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 25.401,48 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato escluso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 24.112,14 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

- per le ciliege dolci denocciolate £. 21.696,48 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 24.112,14 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- per le amarene non snocciolate £. 20.007,00 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 9) per i fichi secchi £. 52.551,72 per 100 Kg. netti di prodotto al netto dell'imballaggio.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dall C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con il D.M. 4.9.1985 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corresponsione dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine, per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonchè delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria,

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo per la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1986 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1985/86 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro, ciliege e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:-

PERE WILLIAMS

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	444.767,91
Quantità prodotta	= Q.li	457.779,69
Aiuto erogato	= £.	11.628.281.625

PRUGNE ESSICcate

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	61.808,42
Quantità prodotta	= Q.li	15.022,29
Aiuto erogato	= £.	1.286.552.425

PESCHE SCIROPpATE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	1.220.605,94
Quantità prodotta	= Q.li	1.439.780,04
Aiuto erogato	= £.	41.609.203.335



---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato = Q.li 32.922,31

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

Ciliege dolci con nocciolo

Q.li 8.470,07 per un ammontare di aiuti pari a £. 183.770.705

Ciliege dolci denocciolate

Q.li 24.916,55 per un ammontare di aiuti pari a £. 600.791.345

Amarene denocciolate

Q.li 8.651,72 per un ammontare di aiuti pari a £. 208.611.485

FICHI SECCHI

Prodotto fresco impiegato = Q.li 15.985,16

Quantità prodotta = Q.li 15.972,82

Aiuto erogato = £. 935.072.880

Per quanto attiene alla lavorazione e produzione di derivati da pomodori trasformati nel corso del 1985 si rimanda al seguente prospetto:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P O M O D O R I

Tipi di lavorazione	Quantità fresca lavorata (Q.li)	Quantità ottenuta (Q.li)	Aluti C.E.E. liquidati
Pelati "Roma Pelati congelati e fiocchi di pomodoro	6.313.961,06	5.355.662,07536	68.088.492.261
Pelati S. Marzano	3.384.249,92	2.795.019,14	48.476.280.910
Pelati non interi e congelati non interi	1.113.597,52	954.598,3119	5.873.347.487
Succhi	2.931.664,41	1.789.416,5862	18.554.262.675
Concentrato	20.718.741,28	3.354.780,66404	130.426.318.133
			<u>271.418.701.466-</u>
			1.561.733.391 (*)
<b>T O T A L E</b>	<b>34.462.214,19</b>	<b>14.249.476,7774</b>	<b>269.856.968.075</b>

(\*) Importo non liquidato per eccedenze contrattuali o recuperi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per comodità di studio si riportano i stessi dati quantitativi con a fianco i relativi importi ripartiti per singole regioni:

C I L I E G E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	ALTO ADIGE	2.322,10	2.530,88	60.372.705
1	VENETO	2.658,59	3.832,00	89.287.295
1	PIEMONTE	2.692,60	2.374,40	57.251.865
	EMILIA(saldo)	—	677,05	16.325.125
3	CAMPANIA	25.249,02	32.624,01	769.936.545
		<u>32.922,31</u>	<u>42.038,34</u>	<u>993.173.535</u>

P R U G N E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
4	EMILIA	38.583,89	9.358,44	778.004.615
1	TRENTINO	4.179,68	908,24	80.341.920
1	PIEMONTE	2.198,00	438,46	35.707.735
1	ABRUZZO	13.705,70	3.144,75	289.974.255
1	TOSCANA	3.141,15	1.172,40	102.523.900
		<u>61.808,42</u>	<u>15.022,29</u>	<u>1.286.552.425</u>

P E R E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
18	EMILIA	375.345,77	390.141,51	9.910.171.755
2	CALABRIA	7.031,25	6.904,00	175.371.815
2	ALTO ADIGE	7.699,31	8.176,14	207.686.055
3	VENETO	34.284,50	32.709,50	830.869.705
1	PIEMONTE	1.145,62	773,41	19.645.760
4	CAMPANIA	19.261,46	19.075,13	484.536.535
		<u>444.767,91</u>	<u>457.779,69</u>	<u>11.628.281.625</u>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P E S C H E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
7	CALABRIA	485.514,08	603.756,13	17.447.948.400
2	FUGLIA	44.634,04	48.417,38	1.399.213.865
1	LAZIO	405,06	457,69	13.226.785
9	EMILIA	128.140,93	152.900,02	4.418.657.670
40	CAMPANIA	493.610,68	560.267,95	16.191.160.340
1	PIEMONTE	2.320,88	1.803,15	53.109.230
1	ABRUZZO	50.842,48	57.273,80	1.655.155.545
1	BASILICATA	5.508,12	3.602,79	104.117.030
2	VENETO	9.629,67	11.301,93	326.614.470
		<u>1.220.605,94</u>	<u>1.439.780,04</u>	<u>41.609.203.335</u>

F I C H I

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	CALABRIA	15.985,16	15.972,82	935.072.880

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## POMODORI

N. DITTE	REGIONE	CONCENTRATO	ROMA	S. MARZANO	NON INTERI	SUCCO	TOTALE	AUTO LIQUIDATO
4	ABRUZZO	205.312,12	48.552,38	14.115,66	13.757,80	---	281.737,96	2.101.607,500
3	BASILICATA	52.465,86	105.890,00	---	---	201.625,17	359.981,03	2.494.755,085
29	CALABRIA	2.419.892,11	619.050,15	36.198,22	481,04	460,05	3.076.081,57	21.554.537,100
161	CAMPANIA	6.617.855,98	4.126.819,92	3.251.895,93	509.889,50	354.129,78	14.860.591,11	135.952.656,885
53	EMILIA	6.173.209,37	153.187,30	---	537.453,84	2.069.424,28	8.933.274,79	58.871.297,280
4	IGERDARDIA	354.636,26	---	---	---	51.687,30	406.323,56	2.664.933,580
11	LAZIO	1.556.571,14	285.671,36	82.040,11	7.070,42	139.194,99	2.070.948,02	15.335.236,040
4	MARCHE	115.598,18	102.164,50	---	9.055,36	1.758,24	228.576,28	1.744.250,120
2	MOLISE	64.917,02	49.758,21	---	---	---	114.675,23	922.030,000
26	PUGLIA	2.020.281,98	482.831,90	---	---	936,37	2.504.050,25	16.520.272,015
3	SARDEGNA	229.961,00	219.776,74	---	11.515,60	71,94	461.325,28	3.770.805,665
8	SICILIA	242.326,86	20.298,69	---	---	434,54	263.060,09	1.760.427,565
11	TOSCANA	452.191,53	78.374,80	---	12.466,04	12.352,73	555.385,10	3.912.912,260
2	TRENTINO	35.032,75	---	---	3.252,72	48.724,91	87.010,38	572.382,140
3	UMBRIA	128.589,12	1.936,11	---	8.655,20	---	139.180,43	909.839,715
5	VLA...O	49.500,00	19.649,00	---	---	50.864,11	120.013,11	769.025,625
T O T A L E		20.718.741,28	6.313.961,06	3.384.249,92	1.113.297,22	2.931.664,41	34.462.214,19	269.856.968,072

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1986/87 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - la A.I.M.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi £. 76.555.010 per aiuti alla trasformazione di q.li 2.660,00 di Pere Williams, £. 1.085.951.470 per aiuti alla trasformazione di q.li 42.206,47 di collega, £. 7.284.151.125 per aiuti alla trasformazione di q.li 320.502,97 di pesche e £. 14.274.131.125 per aiuti alla trasformazione di complessivi q.li 491.743,09 di pomodoro.

INTERVENTI NAZIONALII - Ritiri di ortaggi dal mercato -

A seguito dell'incidente accaduto nel mese di aprile del 1986 alla centrale elettronucleare di Chernobyl, con conseguente fuoriuscita di ma teriale radioattivo, l'intera Europa si trovò a subire piogge altamente cariche di detto materiale, al punto tale da far adottare dai vari Gover ni europei misure cautelative a salvaguardia della incolumità pubblica. L'Italia, a mezzo del proprio Ministero della Sanità, tra le altre misure, emise una ordinanza con la quale si vietava la commercializzazione di ver dure a foglie larghe, a far data dal 2 maggio e sino al 16 dello stesso me se, ed anzi, se ne comandava lo scondizionamento, mediante incenerimento, cingolatura ed interrimento. Contemporaneamente a tale misura, il CIPAA a dottava, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, apposita delibera con la quale si autorizzava l'A.I.M.A., a far data dal 7 maggio, ad aprire appositi centri di raccolta, per il tramite delle Associazioni di produtto ri legalmente riconosciute, e porre in funzione tutte le operazioni neces=  
sarie ai fini del ritiro dal mercato e conseguente smaltimento degli ortag=  
gi di cui all'elenco allegato n. 3.

Ai produttori conferenti vennero riconosciuti prezzi di ritiro, pari a quelli correnti di mercato.

Alla data del 16 maggio, non essendo venute meno le condizioni che a vevano rese necessarie le cautele adottate, fu deciso di continuare ad opera re sui mercati, continuando a sottrarre ortaggi al consumo umano, anche se a prezzi ridotti di un 30%, rispetto al prezzo originario di ritiro; tali prez zi sono indicati nel succitato allegato. Le operazioni di ritiro ebbero ter mine in data 6 giugno e furono, successivamente, codificate e regolamentate con il D.L. n. 319 del 2 luglio 1986, in seguito convertito con legge

All. n. 3

INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI ORTAGGI  
A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SANITA'  
DEL 2 MAGGIO 1986

=====

PREZZI DI RITIRO DA CORRISPONDERE AI PRODUTTORI

P R O D O T T O	Prezzi di ritiro sino al 20/5/86 £. Q.le	Prezzi di ritiro dal 21/5 al 6/6/86 £. Q.le
ASPARAGI	260.000	182.000
FRAGOLE	220.000	154.000
CARCIOFI Industria	45.000	31.500
CARCIOFI Menen	90.000	63.000
CARCIOFI Lazio e Toscana	125.000	87.500
CAVOLFIORI	65.000	45.500
CAVOLO CAPPuccio	30.000	21.000
BRUCCOLI E VERZA	35.000	24.500
CICORIA	40.000	28.000
RADICCHIO ROSSO	250.000	175.000
RADICCHIO VERDE	60.000	42.000
FINOCCHI	40.000	28.000
INDIVIA RICCIA	42.000	29.400
INDIVIA SCAROLA	50.000	35.000
AGRETTI	60.000	42.000
SPINACI	54.000	37.800
PREZZEMOLO	80.000	56.000
SEDANO	47.000	32.900
BIFIOLA	35.000	24.500
CIME DI RAPA	35.000	24.500
BASILICO	110.000	77.000
INSALATE VARIE	55.000	38.500
ASPARAGO BIANCO FRIULANO	400.000	280.000
RADICCHIO VERDE DA TAGLIO	150.000	105.000
CAVOLO RAPA SICILIANO	60.000	42.000
FRAGOLINE FRESCHE DI RIBERA	600.000	420.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIETA'	PERIODO Q.LI	
	7.5. - 20.5.	21.5. - 6.6.
Asparagi	13.237,565	2.154,67
Fragole	66.705,275	117.915,295
Carciofi industria	189,70	185,56
Carciofi mensa	51.424,91	7.245,22
Carciofi Lazio e Toscana	53.027,23	9.399,06
Cavolfiori	24.804,718	1.979,42
Cavolo cappuccio	9.771,425	4.190,788
Broccoli e verza	16.319,959	3.200,382
Cicoria	20.817,135	5.484,24
Radicchio rosso	11.385,31	965,76
Radicchio verde	2.233,319	631,52
Finocchi	42.480,44	4.409,07
Indivia riccia	6.686,77	2.307,34
Indivia scarola	12.820,84	1.477,89
Agretti	5.554,53	1.277,35
Spinaci	35.418,038	10.167,80
Prezzemolo	4.138,769	502,25
Sedano	31.180,28	5.538,92
Bietola	47.991,864	8.934,92
Cime di rapa	1.531,802	314,81
Basilico	314,36	295,15
Insalate varie	236.320,638	62.356,42
Asparago bianco friulano	3.828,753	162,62
Radicchio verde da taglio	2.815,94	548,43
Cavolo rapa siciliano	11.624,04	1.808,23
Fragoline fresche di Ribera	128,09	-
T O T A L I	712.751,70	253.453,115
T O T A L E G E N E R A L E	966.204,815	



n. 445 del 1° agosto 1986. In sede di conversione, furono previsti, anche, rimborsi del prezzo di acquisto in favore di operatori commerciali che avessero acquistato verdure nei giorni 2 e 3 maggio e ne avessero dimostrata l'avvenuta distruzione.

Analoghi rimborsi furono previsti per le imprese esportatrici che avessero acquistato partite nel periodo 2 - 16 maggio e avessero dimostrato la impossibilità ad esportare.

L'istruttoria delle richieste di rimborso, a qualsiasi titolo dovuto, fu demandata alle Regioni competenti per territorio, le quali, una volta istruite le stesse, e, previa analitica proposta del rimborso dovuto, debitamente motivata, le trasmettevano all'A.I.M.A. per la liquidazione. Le istruzioni pratiche, ai fini della esecutività delle norme, furono dettate con la circolare aziendale n. 6907 del 2 settembre 1986.

Delle n. 88 Associazioni ritiranti, sulle complessive n. 139 riconosciute, sono state trasmesse dalle regioni le domande di rimborso per 58 Associazioni, per le quali l'A.I.M.A. ha liquidato la complessiva somma di £. 83.990.908.285 per un totale di quintali 966.204,815. Per il dettaglio varietale si rinvia all'allegato n. 4.

Analogamente, sono state definite 94 domande di rimborso ad operatori commerciali ed esportatori su 135 domande pervenute, -anche se per quantitativi modesti- pari ad un totale di £. 249.041.115 su circa q.li 2.111 di ortaggi e 22.437 carciofi.

## II - Pesche nettarine -

A seguito di particolare pesantezza di mercato - ed in analogia con quanto già effettuato nel 1985 - il CIPAA deliberò un intervento, mediante il ritiro dal mercato, di un quantitativo di pesche nettarine non superiore a q.li 400.000 ad un prezzo minimo garantito pari a £. 240/Kg.

L'attività del ritiro fu affidata, anche in questo caso alle Associazioni dei produttori ortofrutticoli; i quantitativi da ritirare furono ripar-

titi tra le varie associazioni produttrici, di intesa tra loro ed il prodotto fu ceduto, al prezzo di £. 500/q.le, a mezzo gara pubblica bandita dall'A.I.M.A., alle industrie distillatrici, per la conseguenziale trasformazione in alcol. A fine operazione, furono ritirate dal mercato pesche nette per complessivi q.li 383.310,70 e per le quali furono corrisposte dall'A.I.M.A. indennità per un totale di £. 9.007.801.450, al netto dei ricavi di vendita alle distillerie, già fissati come sopra detto in £. 500/q.le.

### III - AMMASSO PUBBLICO -

#### P A T A T E

Nell'anno 1986 si è data attuazione al programma nazionale di intervento nel settore delle patate ad integrazione del programma degli interventi già precedentemente approvato dal CIPAA.

Tale intervento si è reso necessario per sollevare il mercato delle patate da consumo colpito da una notevole crisi che aveva determinato un sensibile abbassamento dei prezzi di vendita attestantisi su livelli non solo non remunerativi ma, in molti casi, al di sotto degli effettivi costi di produzione.

C'è da porre in evidenza l'impatto sociale di tale intervento poiché in Italia la coltura della patata costituisce un settore produttivo non trascurabile, nonostante i mutamenti intervenuti nelle abitudini alimentari.

Tale coltura per caratteristiche pedologiche del territorio è insostituibile e pertanto componente fondamentale dell'attività aziendale e del reddito di impresa.

Il clima caldo e l'estate prolungata hanno comportato due effetti negativi per la produzione nazionale: un abbondante raccolto nel nord Europa, ed un raccolto più costoso (per la maggiore irrigazione richiesta) in Italia.

Da tale situazione è derivato un notevole incremento delle importazioni dai paesi del Nord Europa a prezzi assai ridotti e quindi difficoltà di

collocamento del prodotto nazionale.

Il prodotto ritirato ha riguardato le Regioni : Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Alto Adige, Veneto-Trentino, Marche-Umbria (zona Colfiorito), Lazio, Campania, Calabria.

Per la realizzazione del programma la spesa prevista ammonta a £.15 miliardi destinati all'acquisto del prodotto stesso e £. 1,5 miliardi per la gestione degli ammassi.

L'intervento si é concretizzato, di fronte ad un ritiro massimo previsto di 1.000.000 di quintali di patate a £. 15.000 il q.le, con un effettivo ricorso all'ammasso per q.li 717.595.

Sono state utilizzate per l'attuazione dell'ammasso le strutture poste a disposizione dell'A.I.M.A. da parte di associazioni dei produttori, cooperative e consorzi iscritti nell'Albo degli assuntori ai quali é stato affidato l'incarico mediante gara pubblica.

Le patate oggetto dell'intervento sono state esclusivamente prodotto nazionale proveniente dalle Regioni sopra indicate.

L'A.I.M.A. di fronte al problema urgente di smaltimento del prodotto conferito, a causa della deperibilità dello stesso, anche per il sopraggiungere di un clima particolarmente caldo nel corso della primavera del 1986, ha tempestivamente avviato le procedure per la reimmissione delle patate sul mercato.

L'Azienda ha quindi indetto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, apposite gare di vendita, per la precisione quattro, con obbligo di trasformazione del prodotto ceduto.

Le trasformazioni alle quali é stato destinato il prodotto sono state l'uso zootecnico, la trasformazione in alcol, la trasformazione in prodotti surgelati e fiocchi di patate disidratati, con tassativa esclusione della destinazione ad alimentazione umana diretta e ciò per non provocare crisi in un mercato che cominciava ad avvertire i benefici del ritiro allora appena attuato.

Nelle varie tornate di gara é stato ceduto l'intero quantitativo di prodotto vendibile.

Nel corso del 1987 saranno definiti i conti con gli assuntori a seguito dell'approvazione di appositi rendiconti dei servizi affidati.

#### IV - AMMASSO PUBBLICO OLIVE DA MENSA

##### NOCELLARA DEL BELICE

Nell'anno 1986 si é data attuazione all'intervento di ammasso pubblico delle olive da mensa "Nocellara del Belice" disposto con apposita delibera CIPAA.

L'intervento era motivato dalla necessit  di fronteggiare la pesante situazione di mercato che si era verificata in modo particolare per il detto specifico tipo di olive, nel delicato momento di valorizzazione di questo tipico prodotto italiano stretto dalla concorrenza dell'analogo prodotto spagnolo e greco.

L'intervento si é realizzato con il ritiro, a partire dal febbraio 1986, di q.li 7.598 circa, appartenenti alle qualit  savigliana e schiacciata, di prodotto con una spesa complessiva di £. 1.450.000.000 circa.

Nel corso del periodo di stoccaggio del prodotto stesso é stato effettuato un secondo controllo qualitativo dopo quello dell'entrata che ne ha confermato la buona qualit .

Per la successiva reimmissione del prodotto nel mercato sono state effettuate due gare nei mesi estivi, gli esiti delle quali hanno permesso la completa uscita dello stesso dai magazzini dell'intervento.

Nel corso del mese di agosto 1986 sono state ultimate le operazioni di ritiro da parte dell'acquirente.

Ha assicurato il servizio di assuntoria il Consorzio Italiano Oleifici Sociali che é stato scelto a seguito di una apposita licitazione privata al-

la quale sono state invitate tutte le Unioni, Associazioni e Cooperative iscritte all'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per la categoria "Oli vegetali".

L'intervento in questione si é sostanzialmente concluso, in quanto rimane soltanto da definire il rendiconto delle operazioni di assuntoria.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A. - ANNO 1986 -

Anche per l'anno 1986 la gestione dell'IVA, per l'attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio Provinciale I.V.A. per un importo di £.117.500.832.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 90.000.000.000 ed un importo in detrazione nell'anno 1987 per la restante somma.

Tale credito d'imposta, così come per gli altri crediti maturati negli anni precedenti, non sarà rimborsato dall'Ufficio Provinciale IVA di Roma con la procedura accelerata in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione, mentre tutti gli altri operatori pubblici e privati possono beneficiare di tale procedura non avendo difficoltà a richiedere ed ottenere la richiesta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime I.V.A. all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, già dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorché si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori

di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito una accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A., di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, ma potrebbe essere eliminata con la realizzazione di collegamenti mediante terminale con i sistemi computerizzati degli Enti assuntori, così come previsto nel decreto ministeriale 14 aprile 1984, con il quale sono state approvate le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria.

Restano tuttavia difficoltà interpretative sulla configurazione giuridica ed economica di taluni aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

Tali difficoltà in verità sarebbero dovute essere superate già da tempo con l'art. 7 ter della legge n. 17/84 che dichiarando la natura di aiuti alla produzione per quanto concerne le erogazioni dell'A.I.M.A. comunque denominate.

Al riguardo, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria sinora si è limitata con la circolare n. 73/1985 a dichiarare il carattere interpretativo di tale norma, ma ancora non ha dato istruzioni ai competenti Uffici IVA per l'uniforme applicazione della disposizione da parte degli stessi.